

FORME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO A PRATO



FORME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO A PRATO



Équipe di ricerca

Per CAT cooperativa sociale Onlus Firenze

Coordinamento: Andrea Cagioni

Interviste, osservazioni e attività di ricerca: Andrea Cagioni, Giulia Coccoloni

Hanno partecipato alle attività di ricerca svolte nel 2017: Sabbiana Cunsolo, Nicoletta Zocco e, per la documentazione, Caitanya Gatti.

Report: Andrea Cagioni, Giulia Coccoloni.

Firenze, Ottobre 2018

I ricercatori esprimono un sentito ringraziamento a tutte le persone intervistate e che hanno fornito informazioni e suggerimenti per le attività di ricerca. In particolare si ringraziano, per la collaborazione prestata, il vice-sindaco di Prato Simone Faggi; Valentina Sardi, Costanza Frateschi, Giulia Martini, Benedetta Ciampi, Daniele Petracchi e Donata Ciliberto, Unità Operativa Complessa Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato.

Indice

Prefazione	pag. 8
Introduzione	pag. 10
1.0 Il quadro iniziale di riferimento	pag. 13
1.1 Le fasi della ricerca	pag. 14
1.2 Gli strumenti della ricerca	pag. 16
1.3 Gli obiettivi della ricerca	pag. 19
2.0 Le principali norme di contrasto al grave sfruttamento lavorativo	pag. 21
2.1 La nuova legge sull'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro	pag. 24
2.2 Le forme di grave sfruttamento lavorativo nel mercato del lavoro italiano	pag. 28
2.3 L'emersione dal grave sfruttamento lavorativo attraverso l'art. 18	pag. 30
3.0 Evoluzioni del sistema produttivo cinese nel distretto pratese	pag. 33
3.1 Il sistema di sfruttamento e di auto-sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi	pag. 38
3.2 Le ispezioni e i progetti di contrasto al lavoro irregolare e sfruttato: dal rogo di Teresa Moda al Protocollo tra Comune e Procura di Prato contro lo sfruttamento lavorativo	pag. 43
4.0 Le interviste ai testimoni privilegiati	pag. 50
4.1 Dinamiche e tendenze dello sfruttamento lavorativo e del caporalato a Prato: le rappresentazioni dei testimoni privilegiati	pag. 51
4.2 Fattori di vulnerabilità	pag. 52
4.3 Le interviste ai lavoratori/trici	pag. 54

4.4 Le modalità di ricerca del lavoro	pag. 57
4.5 I comparti produttivi	pag. 60
4.6 Le tipologie contrattuali	pag. 61
4.7 Le mansioni	pag. 66
4.8 Il tempo di lavoro	pag. 67
4.9 Le retribuzioni	pag. 71
4.10 Gli infortuni nel settore tessile e dell'abbigliamento	pag. 75
4.11 Salute e sicurezza sul lavoro	pag. 77
4.12 La percezione di discriminazioni etnico-raziali	pag. 81
4.13 Le difficoltà dell'emersione del fenomeno	pag. 82
4.14 Le motivazioni all'emersione dello sfruttamento lavorativo	pag. 86
4.15 Analisi del diario etnografico	pag. 88
5.0 Due ipotesi a confronto	pag. 93
5.1 La presenza cinese a Prato	pag. 94
5.2 L'imprenditoria cinese a Prato fra crisi e sviluppo	pag. 96
5.3 Crisi del patto sociale fra operai e imprenditori cinesi?	pag. 99
5.4 La funzione dei lavoratori stranieri nelle aziende cinesi	pag. 105
5.5 Un nuovo modello di sfruttamento lavorativo nel territorio pratese?	pag. 108
6.0 Il caporalato in agricoltura	pag. 111
Conclusioni	pag. 117
Bibliografia	pag. 119

Prefazione

Le oltre 110 diverse etnie che convivono a Prato non sono la sola peculiarità del nostro Comune: altro importante elemento è la percentuale di cittadini stranieri residenti tra le più alte d'Italia, quasi il 20% e la presenza diffusa sul territorio di migliaia di piccole aziende a conduzione straniera. Se ciò ha determinato negli anni, anche una vitalità produttiva nelle aree artigianali e residenziali, indubbiamente il fenomeno ha portato anche contraddizioni, tensioni e criticità. Le piccole aziende, in larga parte a conduzione cinese, si sono sviluppate molto rapidamente nel settore delle confezioni e del pronto moda, oltre che nei tradizionali ambiti del commercio, dei servizi, della ristorazione. Queste imprese, molto competitive, impiegano in larga parte lavoratori stranieri, inizialmente connazionali, più di recente nuovi migranti di altre nazionalità. Dai controlli effettuati negli anni, è emerso che alcuni lavoratori risultano privi di regolare titolo di soggiorno o regolare contratto di lavoro e perciò possono incorrere in gravi forme di sfruttamento lavorativo, spesso accompagnato da altre violazioni delle principali norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per rafforzare le strategie per prevenire e reprimere tali fenomeni, tutelare le vittime e assicurarsi che il lavoro si svolga nel rispetto delle regole, è stata attivata da tempo un'importante collaborazione interistituzionale tra Comune di Prato, Procura della Repubblica, Questura, Prefettura, ASL, Regione Toscana e forze dell'ordine. La stretta collaborazione tra Comune e Procura della Repubblica ha inoltre dato impulso alla firma, nel maggio 2018, del "Protocollo di intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime" .

Da tempo perciò il Comune di Prato svolge un ruolo di presidio territoriale fornendo servizi di consulenza giuridico- amministrativa ai cittadini che si trovano in condizioni di vulnerabilità: presso l'Ufficio Immigrazione ci si può rivolgere ad uno sportello dove avviene il primo contatto con le potenziali vittime di sfruttamento, sono fornite le informazioni relative alla normativa e agli strumenti di tutela previsti, con l'ausilio, se necessario, di mediatori linguistico-culturali.

Anche i cittadini non regolarmente soggiornanti possono rivolgersi allo sportello e, se disponibili a collaborare per far emergere situazioni di lavoro irregolare e sfruttamento, in presenza dei presupposti normativi, avranno la possibilità di richiedere il rilascio di un regolare permesso di soggiorno e saranno assistiti durante tutto l'iter finalizzato alla richiesta.

Siamo consapevoli che agire in questo campo presuppone una forte sinergia e collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, gli enti, le forze dell'ordine, le categorie economiche e i sindacati. Quest'ultimi rappresentano un presidio fondamentale per la tutela dei lavoratori, ma si trovano ad operare in un contesto complesso e sfidante, che deve tuttavia tradursi in stimolo e non limite alla propria azione.

Continueremo l'opera iniziata proseguendo nelle azioni di controllo per la legalità e la sicurezza nelle aziende del territorio, anche con il gruppo Interforze e attraverso il progetto regionale Piano per il lavoro sicuro, così come intensificheremo le campagne informative e conoscitive e consolideremo l'attività quotidiana dei servizi e degli sportelli per i cittadini stranieri in condizioni di sfruttamento, confidando che le azioni messe in atto grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni, possano dare un impulso positivo nella lotta allo sfruttamento lavorativo, pur consapevoli della difficoltà di portare alla luce le situazioni di irregolarità lavorativa che, talvolta, sfociano in vere e proprie condizioni di abuso.

Conoscere la realtà è il primo modo per operare scelte consapevoli e fondate sul vero e sul concreto. Per questo una azione di ricerca e studio del territorio si innesta in questo contesto come strumento cardine per l'azione di tutti noi, chiamati a trovare soluzioni e ad agire affinché sfruttamento, abusi, maltrattamenti, insicurezza e illegalità non siano le condizioni di vita dei nostri cittadini negli ambienti di lavoro.

Il ViceSindaco e Assessore alle Politiche per la Cittadinanza

Simone Faggi

Introduzione

La ricerca qui presentata, finanziata dal Comune di Prato nell'ambito del progetto regionale anti-tratta Satis (sistema antitratta toscano interventi sociali), trae origine dalla volontà di approfondire le conoscenze sul grave sfruttamento lavorativo e il caporalato. Prato presenta tre peculiarità, dal punto di vista delle politiche migratorie, che la rendono un caso unico a livello nazionale.

In primo luogo, Prato è fra le province italiane con la più alta percentuale di stranieri residenti rapportati alla popolazione residente, pari a 36.400 su 192.469 (18,9%).

Il secondo elemento è relativo alla presenza di una numerosa comunità cinese. I cittadini di origine cinese residenti a Prato sono, al 30/12/2017, 20.695. Oltre alla consistenza numerica dei residenti e dei soggiornanti, è noto che la presenza cinese a Prato si contraddistingue per la spiccata vocazione imprenditoriale. A partire dall'inizio degli anni '90, e più marcatamente ancora nei primi anni '00, gli imprenditori cinesi hanno sviluppato, all'interno dello storico distretto tessile pratese, un tessuto di micro-imprese e imprese senza eguali in Italia. Ciò che rende particolarmente importante la presenza delle imprese cinesi è, oltre al loro numero (a fine 2016 erano 5.676) la loro concentrazione geografica e settoriale. Più della metà delle imprese cinesi registrate a Prato e provincia è infatti attiva nel comparto delle confezioni (3.529) e nel settore tessile (387).

Il terzo elemento che connota la peculiarità di Prato in Italia è l'attenzione da sempre prestata, a livello di servizi pubblici, alla gestione del fenomeno migratorio e alla creazione di interventi di integrazione sociale. L'apertura, a metà degli anni '90, del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione di Prato, ha permesso di documentare, anche in una prospettiva di ricerca, la complessa realtà migratoria che si andava formando sul territorio, con un occhio di riguardo allo sviluppo della comunità cinese. La pubblicazione di ricerche e indagini sulle migrazioni è andata di pari passo con l'implementazione di una ricca rete di

servizi. In anni più recenti, il Comune di Prato si è dotato di uno sportello all'utenza per la consulenza giuridica relativa ai casi di sfruttamento lavorativo. Altrettanto rilevante è il protocollo d'intesa esistente fra Comune di Prato e Procura della Repubblica di Prato per la collaborazione su casi di grave sfruttamento lavorativo. Il protocollo garantisce la rapida presa in carico, da parte della Procura della Repubblica di Prato, dei casi più gravi segnalati dall'ufficio legale del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione. U.O.C. (Unità operativa complessa) Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato (d'ora in poi Ufficio Immigrazione).

Il report si compone di sei capitoli.

Nel primo si fornisce un breve inquadramento metodologico della ricerca, illustrando le fasi, i metodi e gli strumenti utilizzati, gli obiettivi che hanno orientato le attività.

Il secondo capitolo è dedicato all'esame dei principali aspetti teorici e giuridici necessari per comprendere come si articola il fenomeno. Dopo un'analisi critica delle varie direttive, norme e disposizioni che ne regolano il contrasto in Italia, il *focus* viene spostato sulla descrizione e sulle possibili interpretazioni del fenomeno. Attraverso la discussione delle principali dinamiche e processi che caratterizzano, da un punto di vista sociologico, il grave sfruttamento lavorativo, si delineano in breve le forme concrete che nel mercato del lavoro italiano assumono i fenomeni di interesse della ricerca. L'ultimo paragrafo presenta i dati, su scala nazionale, dei permessi di soggiorno, dal 2010 al 2015, richiesti e ottenuti ai sensi dell'art. 18, con un approfondimento sull'emersione per sfruttamento lavorativo.

Il terzo capitolo è costituito da tre paragrafi, finalizzati a dare uno sguardo d'insieme al distretto pratese, alle imprese cinesi, alle forme di sfruttamento lavorativo e al sistema dei controlli. Nei primi due paragrafi è parso opportuno sintetizzare, dall'ampia letteratura esistente, le caratteristiche più importanti che l'originale sviluppo delle attività imprenditoriali cinesi ha assunto nel territorio pratese, mostrandone i punti di forza e le criticità, specie per quanto riguarda il modello di sfruttamento e auto-sfruttamento lavorativo che è alla base dell'affermazione dell'imprenditoria cinese a Prato. Si sono così approfondite e problematizzate le peculiarità e le contraddizioni che caratterizzano sia il sistema d'impresa cinese sia le condizioni di lavoro in esso presenti. Nel terzo paragrafo si descrivono – a partire dal rogo dell'azienda Teresa Moda nel 2013, fino alla stipula del Protocollo d'Intesa di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo tra Comune e Procura della Repubblica di Prato nel maggio 2018– da una parte le attività dei progetti di controllo e di ispezione delle imprese cinesi, dall'altra la progressiva emersione di casi di gravi abusi nel distretto della moda pratese.

Nei successivi tre capitoli vengono illustrati e discussi i principali risultati della ricerca. Le informazioni raccolte nelle interviste e nei colloqui con testimoni privilegiati e lavoratori/trici e nelle osservazioni etnografiche, sono state raggruppate, elaborate e analizzate per

aree tematiche. Obiettivo principale del quarto capitolo è la descrizione delle caratteristiche e delle forme concrete assunte a Prato dal fenomeno del grave sfruttamento lavorativo di migranti e di richiedenti protezione internazionale nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento cinese. Dopo avere delineato un profilo socio-demografico degli intervistati, le esperienze di lavoro e di abuso vengono indagate nei loro principali aspetti (modalità di reclutamento, contratti, orari di lavoro, livelli retributivi, sicurezza e salute, discriminazioni), mettendo in luce le evidenze di sfruttamento raccolte.

Nel quinto capitolo si cerca di comprendere e di spiegare, mettendo a confronto due ipotesi interpretative, il processo di parziale sostituzione di forza-lavoro cinese con immigrati di varie nazionalità. Alla luce della documentazione disponibile e dell'analisi di nuovo materiale proveniente da siti e forum in lingua cinese, si approfondiscono le possibili motivazioni e ragioni in grado di spiegare la presenza di casi di sfruttamento lavorativo a danno di migranti nelle aziende cinesi del distretto della moda.

Il sesto capitolo descrive e interpreta le forme di intermediazione illecita e sfruttamento emerse dalla ricerca nel settore agricolo.

Per concludere, il paragrafo finale riassume le acquisizioni più salienti della ricerca.

Il quadro iniziale di riferimento

Il progetto di ricerca-intervento è nato a partire da una serie di evidenze, fra le quali figura in primo luogo l'emersione di un rilevante caso di caporalato¹ nel lavoro agricolo a danno di migranti, fra i quali un consistente numero di richiedenti protezione internazionale reclutati in strutture del circuito di accoglienza di Prato. Accanto a questo grave episodio, va segnalata l'emersione, grazie alle denunce dei lavoratori/trici sfruttati e alle segnalazioni effettuate dall'Ufficio Immigrazione e da organizzazioni del Terzo Settore, di casi di intermediazione illegale di soggetti richiedenti protezione internazionale ospiti di alcuni Cas e Sprar pratesi, ai fini del loro sfruttamento lavorativo in agricoltura e in altri settori economici.

Da almeno due decenni Prato è divenuto un territorio oggetto di studi a livello internazionale per le profonde trasformazioni socio-economiche poste in essere dalla presenza cinese. Il verificarsi, nel distretto tessile e dell'abbigliamento pratese, di diffuse situazioni di irregolarità, e di sfruttamento lavorativo a danno di lavoratori immigrati, specie, ma non esclusivamente, appartenenti alla comunità cinese è divenuto noto a livello nazionale in seguito alla morte di 7 operai/e cinesi per l'incendio dell'azienda Teresa Moda del 1 dicembre 2013. L'estensione e la gravità di tali fenomeni sono stati accertati negli ultimi anni dai risultati dell'attività di controllo promossa dal progetto Lavoro sicuro della Regione Toscana, iniziato nel 2014, e dalle ispezioni interforze, attive già a partire dal 2008. La necessità di approfondire le dinamiche di questo fenomeno nasce anche dall'accelerazione, a partire dal 2015, degli arrivi in Italia dei richiedenti protezione internazionale, che ha determinato un aumento delle strutture di prima e seconda accoglienza (Cas e Sprar) a Prato, come in tutta Italia. Si ipotizza che la presenza di questi nuovi flussi migratori possa favorire e rendere più complesso il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del caporalato.

¹ Caporalato nel Chianti: braccianti sfruttati anche nei terreni di Sting (senza che lui ne sapesse nulla) - Undici misure di custodia cautelare a imprenditori e reclutatori di manodopera. L'inchiesta della procura di Prato. Operai in diabbate anche in inverno pagati 4 o 5 euro l'ora.

Fonte: http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/sfruttamento_del_lavoro_bltz_della_polizia_di_prato_contro_il_caporalato-149661190/.

1.1 Le fasi del progetto

Il progetto si è articolato in due annualità, di cui la seconda ancora in corso. Durante il primo anno si sono approfonditi gli aspetti di documentazione, di ricerca e di prevenzione del fenomeno del grave sfruttamento lavorativo a Prato, nella seconda annualità, pur continuando le attività di ricerca e di promozione dei servizi anti-tratta, il *focus* è stato mirato a interventi di consulenza e di emersione dallo sfruttamento lavorativo.

La raccolta di informazioni e di dati si è svolta in due distinti periodi: il primo fra febbraio e settembre 2017, il secondo fra gennaio e settembre 2018. Dopo una prima analisi della letteratura, è cominciata la ricerca per l'individuazione dei testimoni privilegiati. Si è infatti preferito procedere, prima di intervistare il gruppo di lavoratori/trici, a intervistare il gruppo di testimoni privilegiati, al fine di disporre di informazioni approfondite e il più possibile aggiornate sui fenomeni oggetto della ricerca. Tale scelta è stata effettuata anche per sensibilizzare e per fornire ai soggetti intervistati conoscenze e strumenti utili nel caso in cui, durante lo svolgimento della ricerca, emergessero situazioni di grave sfruttamento lavorativo. Nella prima fase (febbraio-maggio 2017) sono stati intervistati i testimoni privilegiati, nella seconda (da aprile 2017 a settembre 2018), i lavoratori/trici.

Per l'individuazione dei lavoratori nel corso del 2017, è stata fondamentale la collaborazione sia delle referenti dell'Ufficio Immigrazione che delle coordinatrici e responsabili dei Cas e degli Sprar del territorio. La disponibilità delle referenti dell'ente pubblico e delle strutture del privato sociale ha consentito di intervistare soggetti che avevano presentato negli ultimi mesi denunce per sfruttamento lavorativo. Inoltre nei locali dell'Ufficio Immigrazione del Comune di Prato, sono stati intervistati sulle loro esperienze di lavoro migranti o richiedenti protezione internazionale (dietro consenso informato degli stessi) resi disponibili al colloquio. Queste si sono rilevate occasioni preziose in quanto sono stati intervistati anche soggetti con esperienze di lavoro regolare. Altre interviste a soggetti con esperienze di lavoro e/o di sfruttamento lavorativo nelle imprese del distretto del tessile e dell'abbigliamento pratese, e in particolare in aziende a conduzione cinese, sono state effettuate attraverso contatti di altro tipo e le attività di osservazione etnografica sul territorio.

A metà luglio 2017 sono stati organizzati due incontri di presentazione della ricerca ai richiedenti protezione internazionale di due dei maggiori Cas pratesi. Gli incontri erano finalizzati a illustrare elementi conoscitivi utili rispetto alla legislazione italiana sulla tratta

e sul grave sfruttamento sessuale e lavorativo, con approfondimenti dell'art.18 del TUI e della nuova legge contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Sono state inoltre fornite informazioni sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento del Sistema Regionale Antitratta, e del Numero Verde Antitratta, provando a motivare i partecipanti rispetto all'importanza dell'emersione e/o della denuncia in caso di sfruttamento lavorativo e/o di lavoro nero come strumento di tutela per sé e per gli altri/e.

Gli incontri, a cui hanno partecipato circa 90 richiedenti protezione internazionale, hanno rappresentato momenti di confronto e di scambio anche su temi differenti dallo sfruttamento lavorativo. Dagli stessi utenti sono stati richiesti informazioni e approfondimenti su aspetti amministrativi connessi al percorso di audizione, sui motivi di revoca delle misure di protezione o di espulsione dai Centri, sulla normativa del lavoro, sulla formazione.

Durante la seconda annualità –iniziata a dicembre 2017 e che terminerà a febbraio 2019–, sono state messe in campo tre attività. In primo luogo, è proseguita l'attività di ricerca, che si è però articolata in modo differente rispetto all'annualità precedente. Infatti, oltre alle interviste in profondità a lavoratori immigrati, è stata effettuata un'attività di osservazione etnografica in alcuni luoghi della città con particolare attenzione alla zona del Macrolotto 1 e al quartiere di Soccorso.

Per l'attività di documentazione, oltre all'aggiornamento della letteratura scientifica, è stato effettuato un lavoro di approfondimento specifico con una mediatrice linguistico-culturale cinese.

Nell'impossibilità di effettuare un'osservazione etnografica al Macrolotto 0, 1 e 2, dovuta all'indisponibilità –del tutto comprensibile– data la delicatezza dei temi trattati– delle mediatri linguistiche-culturali interpellate a venire sul campo, si è optato per una ricerca sulle opinioni e sulle rappresentazioni dei cittadini cinesi sul tema del lavoro e dello sfruttamento, svolta monitorando annunci e discussioni su siti e forum in lingua cinese con l'indispensabile ausilio di una mediatrice linguistico-culturale cinese.

Dopo la presentazione, a maggio 2018, delle azioni e dei risultati della prima annualità della ricerca-intervento, si è potuto strutturare, in stretta collaborazione col Comune di Prato, uno sportello settimanale di due ore, focalizzato sulla consulenza e sull'emersione di casi di sfruttamento lavorativo. Lo sportello, rivolto in generale a tutti i lavoratori in condizione di sfruttamento lavorativo –quindi anche a soggetti italiani– finora si è orientato in larga prevalenza a un'utenza molto caratterizzata: richiedenti protezione internazionale residenti nella provincia di Prato. Ciò ha consentito di raccogliere ulteriori e rilevanti esperienze dirette di casi di sfruttamento lavorativo. Concludono le azioni i tre incontri di presentazione dello sportello e del progetto regionale anti-tratta Satis (oltre che della normativa sul grave sfruttamento), che hanno coinvolto fra maggio e luglio 2018 circa 70 ospiti di Cas del territorio.

1.2 Gli strumenti della ricerca

La ricerca si è svolta secondo un approccio qualitativo.

Le interviste sono state condotte seguendo una traccia semi-strutturata e hanno avuto una durata compresa fra 30' e 1'30". Le interviste realizzate sono state 64, di cui 22 ai testimoni privilegiati e 42 a lavoratori/trici. Quasi tutte le interviste ai migranti o ai richiedenti protezione internazionale sono state realizzate con l'indispensabile ausilio di mediatori/trici linguistico culturali. Quando non è stata possibile la loro presenza, le interviste sono state condotte dai ricercatori in lingua inglese o francese o, quando le competenze linguistiche degli intervistati erano sufficienti, in italiano.

Per i testimoni privilegiati, la struttura dell'intervista era divisa in due parti principali, la prima relativa a lavoro nero e sfruttamento lavorativo, la seconda al caporalato. Nella prima, le domande vertevano su:– incidenza e caratteristiche del lavoro nero nel territorio pratese;– storie o casi di grave sfruttamento lavorativo raccolti o riferiti;– indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti;– differenze di genere e di nazionalità nell'utilizzo di lavoro nero e nel grave sfruttamento lavorativo;– profilo-tipo di lavoratore/trice più esposto/più vulnerabile a condizioni di grave sfruttamento e abuso;– comparti/settori occupazionali nel territorio pratese maggiormente contraddistinti da fenomeni di grave sfruttamento lavorativo;– gruppi sociali/nazionalità/comunità maggiormente coinvolti da fenomeni di grave sfruttamento lavorativo.

Nella seconda parte dell'intervista, dedicata all'approfondimento del caporalato, sono state registrate storie di caporalato in cui erano coinvolti lavoratori italiani e/o stranieri, rilevando in particolare: – luoghi e/o modalità di arruolamento illegale di gruppi di lavoratori;– indicatori di caporalato raccolti;– tipo di strutturazione del caporalato (gruppi criminali o reti informali);– gruppi sociali/nazionalità/comunità più vulnerabili al caporalato.

Per le interviste ai lavoratori/trici, le sezioni tematiche erano tre: dati biografici e storia migratoria, esperienze lavorative in Italia, emersione/denuncia dello sfruttamento lavorativo. Nelle domande sulla storia migratoria, è stata rivolta particolare attenzione alla presen-

za di un eventuale debito connesso al viaggio, a esperienze di lavoro e/o di lavoro forzato durante il viaggio migratorio, alle modalità e alle principali tappe del viaggio migratorio e alla data di arrivo in Italia.

Nella seconda sezione, sono state richieste nel dettaglio informazioni sulle esperienze di lavoro: – modalità di ingaggio e durata;– tipo di impresa e di settore; – mansione ricoperta; – tipo di contratto (o se a nero, condizioni pattuite) e salario ricevuto; – condizioni lavorative (orario, sicurezza e salute); – reti di sfruttamento.

Infine, nella terza sezione sono stati domandati i principali elementi legati all'emersione/denuncia dello sfruttamento lavorativo subito.

Le osservazioni etnografiche vanno divise in due distinti periodi di riferimento. Nelle osservazioni svolte fra febbraio e maggio 2017 nel Macrolotto 0, 1 e 2, sono stata utilizzati un diario etnografico e una scheda dove sono stati annotati i principali elementi raccolti (breve descrizione dei luoghi e dei gruppi, interazioni e dinamiche significative emerse nei gruppi osservati). Scopo primario delle osservazioni era di raccogliere informazioni aggiuntive o complementari a quelle rese note dai gruppi d'interesse sulla presenza e sulle caratteristiche di lavoratori migranti non cinesi nelle aziende del distretto.

Fra febbraio e giugno 2018, oltre al Macrolotto 1 e 2, i luoghi d'osservazione si sono estesi al quartiere di Soccorso e alla zona della stazione centrale. Grazie alle conoscenze rese disponibili dalle precedenti attività di ricerca-intervento, in questa seconda fase non ci si è limitati alla sola osservazione etnografica ma, laddove possibile, si sono raccolte informazioni e esperienze di sfruttamento lavorativo attraverso contatti e interviste in strada.

Più precisamente, mentre al Macrolotto 1 e 2 il ruolo dei ricercatori era di osservatori non partecipanti, nel quartiere di Soccorso e in piazza Mercatale i ricercatori hanno assunto una funzione attiva, di osservazione partecipante. Per varie ragioni, anche di sicurezza, si è ritenuto opportuno rendere, al Macrolotto 1 e 2, la presenza dei ricercatori il meno possibile visibile e intrusiva, limitandosi alla perlustrazione della vasta area, e concentrando la maggior parte di uscite nella fascia oraria mattutina (h. 9-12) ritenuta migliore per monitorare gli ingressi nelle aziende e gli spostamenti in bicicletta del target. Scopo primario delle osservazioni, compiute per lo più in auto e in misura minore a piedi, è stato l'individuazione di lavoratori non cinesi nelle varie aziende della zona. Si è cercato di rilevare tutte le caratteristiche significative osservabili degli immigrati non cinesi che entravano nelle aziende. Questa scelta metodologica ha permesso di comprendere alcuni elementi legati alla presenza di lavoratori non cinesi – e di immigrati non cinesi in cerca di lavoro – nelle aziende del Macrolotto 1 e 2 (aree geografiche di provenienza, fasce d'età, orari di ingresso), anche se la mancanza di interazioni dirette ha limitato la profondità delle informazioni raccolte. Nel quartiere di Soccorso, in piazza Mercatale e nella zona della stazione centrale si è invece optato per una riconoscibilità dei ricercatori, che hanno

contattato la popolazione immigrata per offrire il volantino del progetto, e per scambiare informazioni con il target di riferimento (lavoratori migranti, richiedenti protezione internazionale). Cercando di combinare, a livello metodologico, l'osservazione etnografica e la metodologia dell'educativa di strada, si è così riusciti ad approcciare un numero significativo di migranti, e a una parte di essi fornire servizi di informazione e di consulenza.

A partire dal mese di maggio 2017 è stato distribuito un volantino multi-lingue (tradotto in cinese, inglese, francese, arabo, srilanchese e spagnolo) contenente brevi informazioni in merito alle forme di grave sfruttamento lavorativo e alle funzioni e modalità di contatto del Numero verde regionale antitratta 800186086. È stata posta massima cura nell'uso di un linguaggio semplice e accessibile al target primario di riferimento (immigrati vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo e di caporalato), attraverso esempi concreti delle più comuni forme di grave sfruttamento lavorativo. I principali canali di diffusione del volantino sono stati i cinque incontri di presentazione della ricerca e dello sportello presso Cas della provincia di Prato, le osservazioni prima descritte, le attività di consulenza e di emersione dallo sfruttamento lavorativo realizzate presso lo sportello.

L'apertura a maggio 2018 dello sportello settimanale di consulenza e di emersione del progetto ha consentito di svolgere un'attività focalizzata all'emersione della condizione di sfruttamento lavorativo. L'accesso allo sportello è regolato dalle referenti dell'Ufficio Immigrazione del Comune di Prato tramite appuntamenti e ha ricevuto un'utenza composta in misura preponderante da uomini richiedenti protezione internazionale. Le testimonianze raccolte durante l'attività dello sportello hanno permesso di ampliare in modo significativo le conoscenze sul fenomeno. Nei colloqui, condotti da un ricercatore/trice con l'ausilio, quando necessario, di un mediatore/trice linguistico-culturale, la raccolta delle informazioni si è articolata in cinque aree tematiche (modalità di ricerca del lavoro, tipologia di contratto; condizioni e orari di lavoro effettivi; retribuzione; informazioni significative sull'azienda e sugli altri lavoratori presenti). I colloqui hanno inoltre rappresentato un'occasione utile per fornire informazioni generali sulla normativa anti-tratta e sul lavoro irregolare all'utenza.

1.3 Gli obiettivi della ricerca-intervento

Gli obiettivi della ricerca-intervento sono tre.

Il primo è di tipo conoscitivo: documentare, attraverso l'analisi della letteratura e soprattutto attraverso la raccolta di nuovo materiale (interviste, osservazioni etnografiche) le forme di grave sfruttamento lavorativo subite da migranti e richiedenti protezione internazionale nel territorio pratese. In particolare, si è voluto comprendere se i casi di grave sfruttamento lavorativo documentati costituissero o meno un inedito modello di sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del tessile e dell'abbigliamento. L'analisi dei dati è stata orientata a comprendere se le storie di sfruttamento lavorativo emerse da parte di richiedenti protezione internazionale fossero occasionali o meno e come fossero organizzate, se tramite reti di caporalato o riconducibili, invece, a reti informali fra migranti.

Il secondo obiettivo è di fornire al target di riferimento, così come ai responsabili e operatori dei Cas e Sprar e agli *stakeholder*, informazioni e strumenti utili per l'emersione e/o la denuncia di casi di grave sfruttamento. Ciò si è concretizzato attraverso la promozione dei servizi di contrasto al lavoro gravemente sfruttato (il nuovo sportello sullo sfruttamento lavorativo, gli sportelli informativi e giuridici dell'Ufficio Immigrazione del Comune di Prato), del volantino multilingue e dei servizi afferenti al dispositivo regionale anti-tratta del progetto Satis, in particolare il Numero verde anti-tratta.

Il terzo e ultimo obiettivo, possibile solo a partire dall'attivazione dello sportello sullo sfruttamento lavorativo, è quello dell'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo. Anche attraverso il confronto e la collaborazione con le referenti dell'Ufficio Immigrazione del Comune di Prato, e con gli operatori sociali di riferimento, l'attività di consulenza con l'utenza ha favorito l'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo e, quando possibile, la raccolta degli elementi utili ai fini di una eventuale denuncia.

Le principali norme di contrasto al grave sfruttamento lavorativo

All'analisi delle norme che regolano il grave sfruttamento lavorativo va premessa un'importante considerazione: la legislazione italiana, a partire dagli artt 35 e 36 della Costituzione, garantisce in linea di principio a tutti i lavoratori/trici, indipendentemente dalla nazionalità e dal possesso o meno del permesso di soggiorno, gli stessi diritti e gli stessi strumenti di tutela.

A livello giuridico, la tutela del lavoro gravemente sfruttato è disciplinata da una serie di norme che fanno riferimento al diritto del lavoro, alla legislazione migratoria -in particolare al TUI del 1998 e le sue successive integrazioni-, e soprattutto alla normativa anti-tratta, alla luce dei recepimenti nella normativa italiana delle disposizioni comunitarie e dei trattati internazionali. Particolare importanza riveste la sezione del Codice Penale dedicata ai delitti contro la libertà individuale, ridisegnata dalla L. 228/2003: – Art. 600 *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, – art. 601 *tratta di persone*, – art. 602 *acquisto e alienazione di schiavi*.

Il lavoro forzato trae la sua definizione più generale dalla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 29 del 1930²: “Il lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. In Italia non esiste una legge *ad hoc* sul lavoro forzato, tuttavia l'art. 600 c.p. è rivolto ai soggetti che si trovano in uno stato di “riduzione o mantenimento in schiavitù”. Purtroppo l'art. 600 c.p. non aiuta a identificare condizioni di lavoro forzato se non si dimostra lo “stato di soggezione continuativa” da parte del datore di lavoro. La norma disciplina uno stato di estrema gravità, che si collega all'idea di servitù e schiavismo legata a un completo asservimento, tale da risultare poco realistica e di difficile applicazione nella grande maggioranza dei casi concreti di grave sfruttamento lavorativo. Anche il “consenso” della vittima è problematico: pure se irri-

2 Cfr. Convenzione OIL n.29 del 1930 C 29 – Convenzione sul lavoro forzato.

levante rispetto a una “condizione di vulnerabilità” (così come è definito nelle direttive europee 2013/36 UE), in ambito applicativo della legge costituisce un ostacolo, in quanto nell’ordinamento italiano non è stata recepita la “condizione di vulnerabilità” della vittima.

Gli episodi di grave sfruttamento lavorativo, anche se non rientrano nell’accezione di lavoro forzato definita dall’OIL sono quelli in cui emerge una evidente e forte violazione dei diritti fondamentali dell’individuo. Nel quadro complessivo che regola il grave sfruttamento lavorativo rientrano sia norme di diritto civile che di diritto penale, a partire dalle norme che regolano i CCNL delle varie categorie. Fra le disposizioni che possono segnalare casi di sfruttamento lavorativo, e che sono perciò definiti reati spia figurano l’estorsione (629 c.p.); i maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.); il sequestro di persona (605 c.p.), la violenza sessuale (609bis c.p.), la violenza privata (610 c.p.), le percosse (582 c.p.), la lesione personale (582 c.p.) e la lesione personale aggravata (583 c.p.).

Negli scorsi anni sono state recepite due importanti direttive comunitarie che riguardano l’emersione, la tutela e l’assistenza delle vittime di tratta: la Direttiva 2011/36 dell’Unione Europea, integrata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs n. 24 del 4/3/2014, e la Direttiva 2009/52/CE, integrata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs n. 109 del 16/7/2012. Mentre il D.Lgs n. 24 del 4/3/2014 riformula, all’art. 2, l’art. 601 c.p., definendo con maggiore precisione del testo precedente il reato di tratta, che è ora esteso ad altri tipi di grave sfruttamento, fra cui quello lavorativo, il D.Lgs n. 109 del 16/7/2012 recepisce, seppure con limiti e ambiguità, la Direttiva europea di contrasto alle condizioni definite di “particolare sfruttamento” lavorativo.

La riformulazione del reato di tratta è importante perché amplia con maggiore chiarezza del passato l’area di applicazione del reato a tipi di sfruttamento diversi da quello sessuale. “È punito da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, la ospita mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità o mediante promessa o dazione di denaro o vantaggi alla persona che su di essa ha l’autorità al fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali, ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”. Sul piano sanzionatorio, la norma istituisce per le vittime il diritto d’indennizzo entro 5 anni dalla sentenza penale di condanna. Vi è però da specificare che la norma prevede un indennizzo di entità molto bassa, pari a 1.500 euro per ciascuna vittima, oltretutto nei limiti di disponibilità annuali del Fondo, che però sono gli stessi del finanziamento generale dei programmi anti-tratta.

Sul fronte della tutela, a quasi vent’anni dalla sua istituzione, l’art. 18 TUI rimane il principale strumento giuridico di protezione per tutte le tipologie di grave sfruttamento,

incluso quello lavorativo. L'art. 18, in combinazione con l'art. 27 del DPR 394/99, stabilisce il sistema di assistenza e di protezione fruibile per tutte le persone oggetto di tratta e di grave sfruttamento. La tutela prevista dall'art. 18, col permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale" ma soprattutto attraverso l'istituzione di programmi di inclusione, permette di tutelare, sia pure con limitazioni, anche lavoratori regolari e comunitari. L'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e/o per l'accesso ai programmi di assistenza è vincolato all'esistenza di due requisiti necessari: 1) l'accertamento di concrete situazioni di violenza o di grave sfruttamento; 2) la sussistenza di un pericolo grave e attuale, non solo potenziale, per l'incolumità del lavoratore/trice a causa del suo sottrarsi dall'organizzazione o delle dichiarazioni rese nelle indagini.

Particolare attenzione va posta alla Direttiva europea 2009/52 del 18 giugno 2009, in quanto introduce "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". La principale innovazione della Direttiva è l'introduzione di importanti misure di tutela dei lavoratori stranieri impiegati in condizione di irregolarità, fra le quali l'obbligo dei datori di lavoro di verificare la regolarità del soggiorno dei lavoratori e del pagamento delle retribuzioni arretrate, delle imposte ed i contributi omessi e la previsione volta a garantire che i lavoratori siano informati sistematicamente e oggettivamente dei loro diritti. Sotto il profilo del diritto al soggiorno, il legislatore europeo ha ritenuto di prevedere la possibilità di concedere permessi di soggiorno di durata limitata ogni qualvolta siano impiegate persone minori di età e vi siano situazioni di "particolare sfruttamento lavorativo". L'art. 2, comma 1 lett. i) definisce il particolare sfruttamento lavorativo quella situazione in cui sussistano "condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana".

La Direttiva 2009/52 è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 109/2012, anche se già in precedenza il TUI (D.Lgs. 286/98) conteneva una norma specifica nell'art. 22 c.12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Importante è anche il comma 12quater, che prevede che nelle ipotesi di particolare

sfruttamento lavorativo definite dal comma 12bis, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro.

Tale disposizione è stata oggetto di varie critiche, che ne rilevano limiti e incongruenze. Prima di tutto, va rilevato (Cittalia, ASGI, 2015, pp. 37-39) che il recepimento della Direttiva europea nell'ordinamento italiano è avvenuto con alcune incongruenze logiche e di formulazione della norma, come il fatto che essa preveda come circostanze aggravanti alcune delle condizioni poste dalla Direttiva come presupposti per l'incriminazione. Ne consegue che per dimostrare l'esistenza delle condizioni aggravanti deve essere provato il "grave pericolo", riferimento assente nella Direttiva europea.

In conclusione, il problema maggiore della normativa italiana sembra consistere nella poca chiarezza con cui sono definite e interpretate le fattispecie di sfruttamento lavorativo, al di là di quelli più gravi regolate dal reato di tratta e di riduzione in schiavitù (Omizoli, 2016; Trucco, Poggi, Nicodemi 2015; Mancini, 2012, Nicodemi, 2007). "Allo stato attuale si registra una situazione normativa in cui vi è una profonda frattura tra il concetto di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (sanzionato quale grave reato contro i diritti fondamentali) e tutti gli altri casi di lavoro forzato o sfruttamento lavorativo non assimilabili al precedente. Talvolta, come nel nostro attuale ordinamento, i secondi appaiono relegati in un limbo bagatellare, malgrado anch'essi costituiscano gravi violazioni dei diritti delle persone, in quanto lavoratori" (Mancini, 2012, p. 65). Molte delle norme che regolano lo sfruttamento lavorativo risultano, dal punto di vista applicativo, inadeguate nel contrasto dei fenomeni che intendono reprimere, e in definitiva poco efficaci nell'offrire adeguate forme di tutela e di protezione ai lavoratori sfruttati (Oliveri, in corso di stampa).

2.1 La nuova legge sull'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro

I reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto con l'inserimento nel codice penale italiano dell'art. 603-*bis* attraverso il decreto legge n. 138 del 13 Agosto 2011 (convertito poi con modifiche nella legge n. 148 del 14 Settembre 2011).

Fino al 2011 gli strumenti legislativi per il contrasto alle varie forme di sfruttamento lavorativo erano fondamentalmente di due tipi. La prima tipologia consisteva in sanzioni per la somministrazione e l'interposizione della manodopera realizzate violando le norme amministrative e lavoristiche vigenti³.

La seconda tipologia di strumenti era costituita dalla sezione del Codice Penale dedicata ai delitti contro la libertà individuale, ridisegnata dalla L. 228/2003: art. 600 *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*; art. 601 *tratta di persone* e art. 602 *acquisto e alienazione di schiavi*.

Tutte le altre forme di sfruttamento limitate nel tempo e attuate senza violenza o costrizione rimanevano fondamentalmente non contemplate dal sistema penale. D'altro canto questo vuoto legislativo veniva evidenziato dall'emersione dalla cronaca di sempre più casi di sfruttamento lavorativo, in vari settori (edilizia, agricoltura, ristorazione, lavoro domestico). La rivolta di Rosarno nell'inverno 2010 e lo sciopero dei braccianti a Nardò nel Luglio 2011 furono probabilmente gli eventi che accelerarono un primo intervento emergenziale attuato col decreto legge 138 del 13 Agosto 2011 (convertito con modifiche nella legge 148 del 14 Settembre 2011) che introduce nel codice penale l'art. 603-*bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*. In questa prima versione la norma presenta numerosi limiti teorici e applicativi. Primo fra tutti il fatto che il reato consista nella sola attività di intermediazione e reclutamento di manodopera destinata allo sfruttamento lavorativo.

³ Artt. 18 e 28 d. lgs. N. 276 del 10 Settembre 2003, cosiddetta 'legge Biagi', successivamente modificato dal d. lgs. N. 251 del 6 Ottobre 2003.

L'unica figura che viene punita è quindi quella dell'intermediario, il cosiddetto caporale, e non invece quella del datore di lavoro che usufruisce delle prestazioni lavorative della manodopera illecitamente reclutata, a meno che, a livello concorsuale, non ne venga dimostrata la consapevolezza. I lavoratori sfruttati da un'azienda e non reclutati da un intermediario rimangono totalmente privi di ogni tutela.

Altro limite consiste nella necessità che le attività di intermediazione e di sfruttamento lavorativo siano organizzate e attuate *mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*, requisiti di difficile riscontro empirico in sede processuale e che di fatto escludono i casi di sfruttamento lavorativo non coercitivo.

Inoltre nella norma vengono tipizzati degli indici di sfruttamento, la presenza di uno o più dei quali funge da elemento costitutivo del reato. Le voci relative alla necessità che le violazioni delle condizioni di lavoro, orario, salario siano sistematiche e che le condizioni alloggiative e lavorative siano particolarmente degradanti risultano anch'esse di difficile dimostrazione empirica e delineano un illecito prossimo ai reati di liberticidio.

L'inefficacia della legge 148/2011 viene confermata dalla sua esigua applicazione a fronte di un fenomeno che si è invece progressivamente esteso. Nell'arco dei cinque anni dalla sua introduzione sono stati avviati solo 34 procedimenti penali, di cui meno di dieci approdati in fase di dibattimento e solamente uno giunto alla Corte di Cassazione (FLAI CGIL 2017).

La riformulazione dell'art. 603-bis del codice penale avviene con la legge 199 del 28 Ottobre 2016, entrata in vigore il 4 Novembre 2016 e intitolata *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*.

Secondo la nuova stesura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e

qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Segue poi una legislazione di contorno più ricca rispetto alla versione precedente, attraverso l'introduzione:

- dell'obbligo di arresto in flagranza di reato;
- della collaborazione giudiziaria come circostanza attenuante;
- del sequestro dell'azienda o del suo commissariamento giudiziario (per evitare che il sequestro comporti gravi ripercussioni occupazionali);
- della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse sia stato compiuto il reato;
- dell'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische effettuate e al contempo la destinazione delle risorse dello stesso Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di cui all'art. 603-bis c.p..

Fra le principali modifiche la diminuzione della pena, sia della reclusione che diventa da 1 a 6 anni (invece che da 5 a 8 anni nella versione del 2011), sia della multa che ora è fissata dai 500 ai 1.000 euro per ogni lavoratore coinvolto (anziché dai 1.000 ai 2.000 euro della prima stesura).

Il miglioramento sostanziale rispetto alla prima formulazione consiste nella definizione di due ipotesi di reato distinte: 1- chi recluta manodopera da destinare al lavoro sfruttato poi da terzi, e 2- chi direttamente utilizza manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo, estendendo così la punibilità anche al datore di lavoro.

Perché il fatto costituisca reato non è più necessario che l'attività di intermediazione sia organizzata né che il reclutamento e/o lo sfruttamento vengano compiuti *mediante violenza o minaccia* (che non sono più elementi costitutivi, ma diventano aggravanti, mentre viene cancellata l'ambigua e ridondante ipotesi di *intimidazione*). Non è più necessario inoltre che la vittima versi in stato di *necessità* (che implica un annientamento della volontà della vittima), ma è sufficiente si trovi in uno stato di *bisogno*, che secondo il modello

in materia di usura, implica un condizionamento della libertà di scelta della vittima dovuto a una situazione di debolezza materiale o morale.

Anche gli indici di sfruttamento sono stati semplificati e non si richiede più che le violazioni delle retribuzioni e degli orari siano *sistematiche*, ma è sufficiente che siano *reiterate*, cioè semplicemente ripetute. Per quanto riguarda i riferimenti per le retribuzioni, sensato è anche il richiamo ai contratti collettivi territoriali stipulati dai sindacati più rappresentativi. Non è più necessario inoltre che i lavoratori siano sottoposti a metodi o condizioni lavorative o alloggiative *particolarmente* degradanti. Per quanto il persistere del riferimento a condizioni *degradanti*, senza alcuna specificazione, lasci comunque il concetto in una sostanziale indeterminatezza.

Il terzo indice invece viene esageratamente sfolto e non richiede più che le violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene esponano il lavoratore a grave pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'incolumità personale, ma è sufficiente che sussistano violazioni.

Discutibile resta la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena nel caso il lavoratore sfruttato sia minore in età lavorativa (cioè minore di 16 anni) quando sarebbe più ragionevole limitarsi alla semplice minore età.

I principali miglioramenti, in confronto alla precedente formulazione, consistono quindi nell'aver dato per la prima volta rilievo penale allo sfruttamento lavorativo diretto, estendendo la punibilità al datore di lavoro anche in assenza di intermediazione, e nella semplificazione degli indici di sfruttamento. Gli indici di sfruttamento sono stati resi meno selettivi e sono stati differenziati dalle forme di soggezione continuativa e di sfruttamento coercitivo proprie dei delitti di riduzione o mantenimento in servitù.

Persistono tuttavia delle incongruenze e delle indeterminanze. I concetti di stato di *bisogno* e di condizioni *degradanti* lasciati indefiniti, contribuiscono a evidenziare la difficoltà di tradurre lo sfruttamento lavorativo in una definizione giuridica. Anche il fatto che, sia a livello concettuale nel titolo (reato di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) che a livello sanzionatorio, ci sia di fatto un'equiparazione tra il reclutamento e lo sfruttamento è di per sé una scelta discutibile.

Inoltre, c'è da tener conto della complessità e dell'estensione del fenomeno che non può certo essere gestito e regolato solo con strumenti penalistici. Di qui il problema del primato dell'approccio repressivo, in cui si delega l'emersione delle problematiche alla denuncia del lavoratore sfruttato, per regolare interi modi di produzione per cui sarebbero invece necessarie complesse politiche economiche, sociali, fiscali⁴. L'assenza di una visione globale e complessa del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del ruolo sistemico giocato in esso dai vari attori delle filiere della produzione e della distribuzione, limitano

⁴ Olivieri, Caporalato e sfruttamento: analisi della nuova legge, 2017, <http://www.lavorolibero.org/analisi-legge-caporalato/>

fortemente l'efficacia di un intervento capace di incidere effettivamente sul problema dello sfruttamento (De Checchi; Di Martino e Rigo 2016).

2.2 Le forme di grave sfruttamento lavorativo nel mercato del lavoro italiano

In Italia sono ormai diverse le indagini e le ricerche che hanno messo in relazione l'aumento dei casi di grave sfruttamento lavorativo con le ultime riforme del mercato del lavoro e della legislazione sul lavoro. È stato osservato (Fumagalli, 2017, 2014; Fana, 2017; Carchedi, Galati, Saraceni, 2017; Carchedi, 2012) che il depotenziamento dell'impianto normativo a tutela del lavoro subordinato, insieme agli effetti prodotti sul sistema produttivo italiano dalla crisi economica globale, ha favorito un progressivo indebolimento generale dei diritti dei lavoratori e un'accentuazione della condizione di vulnerabilità delle fasce più deboli. Dall'introduzione del lavoro flessibile nel 1997 al Jobs Act del 2015, passando per la riforma del contratto determinato (2001), per i successivi allargamenti dell'uso dei *voucher* e per l'estensione delle forme contrattuali precarie, la legislazione italiana sul lavoro si è orientata in direzione di una normalizzazione della condizione precaria, con la giustificazione che ciò avrebbe favorito la ripresa dell'occupazione. Tuttavia, le statistiche indicano che negli ultimi anni è cresciuto il numero dei lavoratori poveri, mentre la quota di disoccupati, soprattutto nella fascia giovanile, e di NEET rimane fra le più elevate dei paesi occidentali (Fumagalli, 2017).

In estrema sintesi, da un lato le politiche economiche e del mercato del lavoro implementate in Italia, dall'altro i processi globali (finanziarizzazione, crisi globale, integrazione internazionale e *deregulation* dei mercati) hanno concorso a una generale crescita del lavoro povero e del lavoro sfruttato nel nostro paese (Nicofera, 2014).

La complessità e multi-fattorialità del concetto di sfruttamento lavorativo sono tali che in letteratura non ne esiste una definizione pienamente condivisa, difficoltà che si riflette anche dal punto di vista lessicale, in quanto vengono utilizzate espressioni diverse per designarlo (Castles e Miller, 2012, Carchedi, 2012, Dal Lago e Quadrelli, 2003). Ciò si spiega soprattutto per la molteplicità di forme concrete che lo sfruttamento lavorativo può assumere. A seconda degli orientamenti teorici, si passa infatti dall'includervi l'area del lavoro sommerso, che oltre al lavoro nero comprende anche il lavoro grigio, quindi tutte le irregolarità parziali a livello salariale, contributivo e contrattuale, a definizioni molto più restrittive, che limitano la definizione di sfruttamento lavorativo alle forme più gravi. In quest'ultimo caso, a eccezione della forma più violenta e organizzata, la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, vengono utilizzate varie espressioni, fra le quali le più diffuse

sono lavoro nero, lavoro forzato, lavoro servile, lavoro para-schiavistico, assoggettamento para-servile.

Anche le norme giuridiche che definiscono e sanzionano lo sfruttamento lavorativo, come mostrato nei due paragrafi precedenti, sono varie e non sempre concorrono a fornire un quadro coerente dal punto di vista teorico e applicativo (Trucco, Paggi, Nicodemi, 2015). Il diritto tende a rappresentare lo sfruttamento lavorativo come una patologia che limita il diritto d'auto-determinazione della parte più debole, occultando la "(...) discrepanza tra la realtà materiale e sociale dei fenomeni e le norme che pretendono di regolarli" (Rigo, 2016, p. 8). Poiché non esiste una definizione univoca e condivisa dello sfruttamento lavorativo, e poiché nella pratica esso comprende varie manifestazioni, sul piano analitico la soluzione che appare più consona è di adottare un *continuum* delle forme di sfruttamento, i cui estremi sono rappresentati da una parte dal lavoro grigio e dall'altra dalla tratta per sfruttamento lavorativo, mentre in mezzo si collocano altre forme di sfruttamento.

La proposta di *continuum* delle forme di sfruttamento è adattata da uno schema di Carchedi (2012, p. 73), che considera come variabili fondamentali il grado di tutela e di contrattazione del lavoratore di fronte alla situazione di sfruttamento: "In pratica il lavoro garantito, il lavoro nero e il lavoro para-schiavistico formano un *continuum* delle forme che assume il lavoro a seconda del grado di tutela e di contrattualizzazione che lo caratterizza, partendo dal grado più alto per arrivare a quello più basso in assenza di qualsiasi contrattualizzazione". Le configurazioni di sfruttamento possono così essere intese come un *continuum* dove il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro si fa progressivamente sempre più asimmetrico, fino ad arrivare a una mancanza assoluta di tutele contrattuali e a una vulnerabilità sostanziale (Cagioni, Brusciaglioni, 2016, 2014):

- Lavoro grigio: presenza di parziali irregolarità contrattuali e salariali, imposte dal datore di lavoro su un piano di rapporti di forza.
- Lavoro nero: mancata registrazione del contratto o totale irregolarità delle norme contrattuali.
- Grave sfruttamento lavorativo: gravi violazioni a livello contrattuale, retributivo e di condizioni di lavoro (orari eccessivi, mancanza del giorno di riposo, sovra-esposizione a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore).
- Caporalato: intermediazione illegale di gruppi di lavoratori, caratterizzata da un intensivo rapporto di dipendenza del lavoratore nei confronti del caporale per il trasporto, la retribuzione e le condizioni di lavoro.
- Tratta per sfruttamento lavorativo: reclutamento o trasporto e trasferimento di persone, attraverso l'uso di mezzi coercitivi (minaccia o utilizzo di forza, violenza, inganno, abuso di potere) allo scopo di sfruttamento lavorativo.

Per meglio comprendere lo schema riportato, è necessario chiarire alcune ambiguità lessicali. Spesso in letteratura il concetto di “lavoro sommerso” sostituisce la distinzione fra lavoro grigio e lavoro nero. Si è invece preferito distinguere fra lavoro grigio e lavoro nero, poiché il concetto di lavoro sommerso appare troppo eterogeneo, rientrandovi tutte le forme di parziale e totale irregolarità salariale, contributiva e contrattuale.

La categoria di caporalato è stata inclusa perché è ritenuta una forma di sfruttamento lavorativo specifica ed emergente. Alcuni autori (Nigro, 2012) classificano invece il caporalato come una forma di lavoro nero, in quanto è caratterizzata dall’assenza di contratto ed è spesso imposta a lavoratori immigrati sprovvisti del permesso di soggiorno o divenuti irregolari, ma è preferibile considerarlo a sé stante soprattutto perché, a differenza del lavoro nero, implica l’arruolamento di gruppi di lavoratori, non di singoli individui, e si manifesta all’interno di uno specifico rapporto di dipendenza fra caporale e lavoratori che non è osservabile, di norma, nel caso del lavoro nero.

La categoria di grave sfruttamento lavorativo include la vasta gamma di gravi violazioni attinenti non solo la sfera lavorativa in senso stretto (retribuzione, contratto, condizioni di lavoro, sicurezza), ma i diritti base dell’individuo, quindi comprende altresì le discriminazioni etnico-razziali, l’utilizzo o la minaccia di violenza e di minacce, in generale l’abuso delle condizioni di vulnerabilità del lavoratore/trice.

A differenza della tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, il grave sfruttamento lavorativo non si realizza mai attraverso il trasferimento coatto –o realizzato attraverso inganno- del lavoratore dal paese di provenienza all’Italia, né implica necessariamente l’esistenza di reti criminali strutturate, definite nel caso della tratta a “doppia sponda” in quanto presenti nel paese di provenienza della persona sfruttata e nel paese di destinazione.

2.3 L'emersione dal grave sfruttamento lavorativo attraverso l'art. 18 Dlg.s. 286/98

Nonostante la maggiore attenzione e sensibilità che si riscontra, rispetto al passato, per l’identificazione dei casi di grave sfruttamento lavorativo, rimane estremamente basso, rapportato alle potenziali vittime, il numero di emersioni per questa tipologia di sfruttamento. Come sottolinea Nicodemi (2015, p. 30) nel sintetizzare le criticità esistenti per la tutela dei lavoratori sfruttati: “In particolare gli enti hanno evidenziato la scarsa propensione dei soggetti coinvolti nell’ambito della tutela dei lavoratori a identificare le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o comunque di gravi forme di sfruttamento in tale contesto, al di là della esplicita denuncia dei protagonisti. Si continua a rilevare

una scarsa conoscenza del fenomeno e lo scarso approfondimento nei luoghi di lavoro dei servizi ispettivi, spesso focalizzati esclusivamente al piano repressivo. Nell'ambito del grave sfruttamento lavorativo in effetti l'emersione avviene più frequentemente in quei territori dove sussiste una buona rete e sono stati avviati rapporti, più o meno formalizzati, di collaborazione tra enti del terzo settore e i servizi ispettivi o le forze dell'ordine". Nella tabella seguente, sono stati riassunti i dati, su scala nazionale, dei permessi di soggiorno richiesti ai sensi dell'art. 18, divisi per tipologie di grave sfruttamento, dal 2010 al 2015.

Tabella 1

Numero di permessi di soggiorno richiesti per art. 18, divisi per tipologie di sfruttamento, anno 2010-2015, V. A.

Tipologia di sfruttamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015
sessuale	436	602	594	403	331	502
lavorativo	87	213	231	136	83	47
accattonaggio	9	49	62	49	30	20
economie illegali	25	47	52	31	32	22
servitù domestica	10	28	25	23	19	19
altro	78	189	102	94	159	173
TOTALE	645	1.128	1.066	736	654	783

Fonte: Ministero per le Pari Opportunità, Osservatorio Interventi Tratta

I dati confermano, come tendenza di fondo, quanto la letteratura e gli esperti antitrattra sottolineano da tempo: dal punto di vista dell'emersione dalla condizione di grave sfruttamento, vi è una forte discrepanza fra lo sfruttamento sessuale e tutte le altre tipologie di sfruttamento. Nei sei anni di rilevazione, i permessi di soggiorno richiesti per art. 18 per grave sfruttamento sessuale sono stati 2.868 su 5.012, pari al 57,2%. Nello stesso periodo, i permessi di soggiorno richiesti per art. 18 per grave sfruttamento lavorativo sono stati 797 su 5.012, pari al 15,9%. Il grave sfruttamento lavorativo è, in tutti gli anni considerati, la seconda o la terza tipologia di sfruttamento per permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 18, ma con valori assoluti sempre molto inferiori a quelli dello sfruttamento sessuale.

Un altro importante aspetto che è possibile analizzare attraverso i dati del Ministero per le Pari Opportunità è la percentuale di conversione dei permessi di soggiorno per art.18 in effettive prese in carico ex art. 18. Nei casi di grave sfruttamento lavorativo, alla pari delle altre tipologie di sfruttamento, alla denuncia e al conseguente rilascio provvisorio di un permesso di soggiorno art. 18 non consegue infatti sempre una effettiva presa in carico.

Come è possibile riscontrare dai dati successivi, una proporzione rilevante delle richieste per sfruttamento lavorativo art. 18 non si traduce in permessi di soggiorno accordati e in percorsi di protezione sociale.

Nel 2010 su 87 richieste per sfruttamento lavorativo, i permessi di soggiorno ottenuti sono stati 52 (59,8%), nel 2011 133 su 213 (62,4%), nel 2012 76 su 231 (33,0%). La percentuale di ottenimento dei permessi di soggiorno scende in modo assai significativo negli ultimi anni disponibili: 35 ottenuti su 136 richieste nel 2013 (25,7%), 14 su 83 nel 2014 (16,9%), solo 7 su 47 nel 2015 (14,9%). Fra i motivi che potrebbero spiegare la discrasia tra richieste e ottenimenti di permessi di soggiorno, il principale è rappresentato dall'interruzione dei percorsi di protezione sociale. Altre ragioni rilevanti sono la mancata necessità di permesso di soggiorno per gli stranieri comunitari e il fatto che una parte degli utenti ottiene un titolo di soggiorno diverso da quello ex art. 18, come per esempio per minore età e per protezione internazionale. Tuttavia, tali motivi non spiegano perché la percentuale di ottenimento scende in modo costante negli ultimi anni.

Nella tabella seguente, sono inclusi i dati, su scala nazionale, sulle richieste di permessi di soggiorno art. 18 per grave sfruttamento lavorativo delle 10 prime nazionalità:

Tabella 2

Prime 10 nazionalità per richieste di permessi di soggiorno art. 18 per grave sfruttamento lavorativo, anni 2010-2015, V.A.

Nazionalità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
Marocco	20	39	27	13	9	9	117
Ghana	7	65	20	3	0	1	96
Cina	10	23	17	21	13	9	93
Bangladesh	3	3	52	8	8	3	77
Senegal	5	36	24	2	1	4	72
Romania	4	0	16	17	13	6	56
Pakistan	11	1	5	8	7	3	35
India	3	7	6	10	2	5	33
El Salvador	0	0	13	7	10	1	31
Tunisia	4	4	6	8	2	1	25

Fonte: Ministero per le Pari Opportunità, Osservatorio Interventi Tratta

Dai dati riassunti nella tabella emerge che, tranne la Romania, i primi dieci stati di appartenenza delle persone per numero di permessi di soggiorno richiesti art. 18 per grave sfruttamento lavorativo sono tutti extra-europei. Le prime cinque nazionalità sono Marocco (117 richieste di permessi di soggiorno), Ghana (96), Cina (93), Bangladesh (77) e Senegal (72). Il numero di richieste per art. 18 dal 2010 al 2015 di cittadini comunitari, nel dettaglio romeni (56), bulgari (13) e polacchi (6) è esiguo.

Evoluzioni del sistema produttivo cinese nel distretto pratese

Poiché esiste una vasta letteratura sulla storia e sulle caratteristiche dello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato, di seguito vengono descritte in estrema sintesi le principali fasi che hanno contraddistinto l'evoluzione delle imprese cinesi nel distretto pratese. A inizio degli anni '90 aprono i primi laboratori cinesi per le imprese finali italiane nella produzione di confezioni, maglieria, borse e capi in pelle. Le micro-imprese cinesi si rivelano subito concorrenziali per la politica di prezzi applicata, la rapidità di consegna della produzione, la flessibilità organizzativa e il basso costo del lavoro, riuscendo a sostituire in buona parte i subfornitori locali, che compensano l'uscita dal mercato con la vendita agli imprenditori cinesi, spesso a prezzi maggiorati rispetto a quelli di mercato, di strutture, locali e macchinari. In questa prima fase la dipendenza dei laboratori terzisti cinesi dalla committenza italiana è molto alta, e dà luogo anche a casi di truffe (mancati o parziali pagamenti delle imprese committenti) e problemi (instabilità delle commesse). Prende forma il modello della delocalizzazione in loco (Ceccagno, 2003), incentrato sull'esternalizzazione ai laboratori terzisti cinesi, da parte delle aziende italiane, delle fasi produttive a maggiore intensità di lavoro. Nella delocalizzazione in loco la riduzione del costo del lavoro, non realizzabile dalle piccole aziende pratesi attraverso lo spostamento effettivo della produzione all'estero, viene trasferito sulla subfornitura cinese.

Solo con l'introduzione della legge 40 del 1998 che liberalizza per tutti i migranti l'accesso alle attività imprenditoriali, si verifica una crescita significativa di lavoratori autonomi cinesi, il cui numero fra 1998 e 2002 raddoppia, da 862 a 1.500 unità, con l'apertura delle prime attività di pronto moda. Mentre alcuni pronto moda gestiscono la produzione internamente, la maggioranza si affida a laboratori terzisti cinesi, sostituendosi così, progressivamente, nel ruolo di committenti alle imprese italiane. È in questo periodo che si può datare il salto di qualità imprenditoriale di una parte delle aziende cinesi, che cominciano a passare da subfornitrici a ditte finali produttrici del pronto moda in contemporanea alla crisi delle aziende italiane del tessile: la trasformazione del centro dell'economia pratese

da distretto del tessile a distretto internazionale della moda ha inizio. Negli anni '00, si crea una complessa situazione di crisi fra le aziende italiane del distretto tessile, dovuta a varie ragioni, fra cui il mancato ricambio generazionale e la riduzione dei principali fattori competitivi. Fra questi ultimi, si possono citare la liberalizzazione degli scambi e dei mercati, la fine dell'accordo Multifibre che determina la concorrenza sul mercato di nuovi paesi, l'adozione dell'euro e il venire meno della politica di svalutazione monetaria favorevole alle esportazioni. La crisi del settore tessile pratese, iniziata nei primi anni del nuovo millennio, si approfondisce a seguito della grande crisi finanziaria del 2008, mettendo fuori mercato aziende di piccole dimensioni con lavorazioni proprie o in conto terzi, e imponendo così la ricerca di progetti alternativi per il riposizionamento competitivo del tessile e per la riqualificazione dell'intero sistema produttivo pratese (Rullani, Tinagli, Trigiglia, Paolazzi, 2010).

Fra le principali condizioni che garantiscono rilevanti margini competitivi agli imprenditori cinesi ideatori della formula del pronto moda a Prato rientrano i bassi costi di produzione —resi possibili soprattutto dal lavoro sottopagato dei terzisti e dal risparmio sul tessuto importato— i grossi quantitativi di capi prodotti (Becucci, 2014), oltre a tutta una serie di vantaggi relativi alle reti transnazionali e alle peculiarità del modello migratorio di Wenzhou che verranno illustrati successivamente. Il modello organizzativo del pronto moda è caratterizzato dall'alta velocità e dai consistenti volumi di produzione di capi d'abbigliamento di fascia qualitativa bassa e medio-bassa; il pronto moda, per i materiali usati (la fibra artificiale invece della lana cardata tipica delle lavorazioni del distretto pratese) e per i tempi di consegna molto ridotti, non entra direttamente in competizione con le lavorazioni tipiche del distretto, in cui le confezioni hanno sempre rappresentato una quota marginale della produzione (Dei Ottati, 2013).

L'alta flessibilità organizzativa e produttiva della rete di terzisti cinesi è fondamentale per garantire alle imprese di pronto moda il rispetto di tempi di lavorazione e di commercializzazione molto ridotti dei capi (Ceccagno, 2010). Anche attraverso l'acquisizione di competenze e professionalità esterne, rappresentate da lavoratori specializzati italiani espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi, le imprese cinesi riescono a gestire progettazione, design, taglio e coordinazione delle fasi di produzione, esternalizzando come visto buona parte delle lavorazioni alla rete di laboratori terzisti sul territorio. Secondo una stima di Zhang (2015, p. 50), ogni impresa finale di pronto moda si avvarrebbe dei servizi di 2-3 aziende di cucitura. "Il percorso delle aziende cinesi sul territorio pratese le vede dunque inizialmente comparire come contoterziste, in fasi circoscritte della filiera (cucitura, stiratura); poi affermarsi come produttrici loro stesse di capi a basso costo; infine divenire in alcuni casi fornitrici europee di produzioni di origine cinese (ma made in Italy)". (Fabbri, 2011, p. 122). Grazie al modello di *business* adottato, confacente alle mutate esigenze e stili di vita dei consumatori, queste imprese di abbigliamento *low cost* assumono in breve tempo notorietà e guadagnano significative quote di mercato in Italia e all'estero.

Attraverso l'apertura, o più spesso l'acquisizione da proprietari italiani, di tintorie, stamperie e rifiniture, che prevedono fasi produttive di forte valore aggiunto come la stampa a pigmento dei tessuti, la tintura in capo ed in misura minore in pezza, il trattamento termico dei tessuti, nuovi rilevanti comparti passano sotto la proprietà cinese. Negli ultimi dieci anni il processo di costituzione di un distretto etnico dell'abbigliamento facente parte integrante della filiera globale della moda, specialmente nel segmento di mercato a basso costo, si può così definire conclusa. "Attualmente su circa 4.500 imprese 700/800 lavorano per il "Pronto Moda", altre 500/600 sono attive nel settore dei servizi alle persone ed alle imprese, le restanti lavorano nella confezioni conto terzi" (Iris, 2012, 50).

Il rapido e costante aumento quantitativo delle imprese cinesi segna uno snodo fondamentale nei rapporti di forza interni al distretto pratese, venendosi a determinare un aumento delle tensioni fra imprenditori cinesi e italiani e, più in generale, fra la comunità cinese e la società locale.

In contemporanea con i processi descritti di trasformazione del distretto pratese a opera degli imprenditori cinesi, prende forma un fenomeno di diversificazione economica e socio-culturale dei cittadini cinesi residenti a Prato. Un'indagine (Marsden, Caserta, 2010) su 75 imprenditori cinesi aveva rilevato una crescita delle attività terziarie, soprattutto di tipo commerciale e segnali di maggiore interazione, dal punto di vista socio-economico, con il contesto locale. L'analisi degli stili di vita, dei modelli di consumo e dello sviluppo di attività professionali e commerciali non etniche nella comunità cinese pratese evidenzia due processi (Berti, Pedone, Valzania, 2013). In primo luogo, segnala inedite dinamiche di mobilità nel sistema di stratificazione sociale, sintetizzabile dall'affermazione di un ceto medio interno alla comunità, caratterizzato da un sistema valoriale ibrido, radicato nella società ospite e interessato alla qualità della vita. Il secondo processo che indica importanti cambiamenti all'interno della comunità cinese di Prato è relativo alla terziarizzazione dell'occupazione cinese, inferiore a Prato rispetto al resto dell'Italia, ma pur sempre presente con caratteri diversi rispetto al passato. Lo sviluppo di nuove attività commerciali e di servizi permette uno sganciamento parziale dalle reti etniche e segnala la volontà di affrancamento dal modello migratorio precedente di cui la nuova classe media cinese e le seconde generazioni si stanno rendendo protagonisti. I processi di cambiamento sul piano valoriale, così come i segnali di maggiore apertura e integrazione sociale sono confermati da una recente indagine della Camera di Commercio di Prato (2016), effettuata con interviste e *focus-group* con giovani imprenditori cinesi. La terziarizzazione dell'occupazione cinese è segnalata come tendenza anche a livello nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, pp. 32, 69).

Secondo i dati contenuti nell'ultimo rapporto sulle imprese straniere della Camera di Commercio di Prato (2017), nel 2016 le imprese attive gestite da cittadini cinesi sono cresciute più della media delle imprese gestite da cittadini stranieri (4,3% contro 3,6%). In

totale, a fine 2016, le imprese gestite esclusivamente da cittadini cinesi sono 5.676, di cui 3.529 nel comparto delle confezioni (più 4,5% rispetto al 2015), 387 nel tessile (più 6,3% rispetto al 2015), 658 nel commercio all'ingrosso (più 6,1% la variazione sul 2015), 356 nei servizi (più 9,2%). Molto positivo è il dato sull'aumento del 9,8% dei flussi di iscrizione di nuove società di capitali a conduzione cinese tra il 2015 e il 2016, pari a 217 nuove società di capitali e che rappresentano il 64% del totale. Confrontando le evoluzioni del tasso d'iscrizione, di cessazione e di crescita, nonché del turnover delle aziende cinesi, trovano conferma nel 2016 due elementi costanti nel tempo delle imprese a conduzione cinese: il forte tasso di cessazione e l'elevato turnover. Tuttavia, vi sono segnali che indicano un maggiore radicamento dell'imprenditoria cinese sul territorio: "Il rapporto tra il numero di imprese con un anno di vita o meno e il totale delle attive è infatti diminuito (...) addirittura dal 35,2% (2006) al 19,2% (2016) nel caso delle aziende gestite da cittadini cinesi; tra le 8.879 imprese straniere attive al 31/12/2016, 2.506 (28,2%) risultano iscritte prima del 2010 e, di queste, 1.179 sono aziende cinesi" (ibidem, p. 5).

Passando ora da un piano descrittivo a uno interpretativo, attraverso la sintesi dei tre principali paradigmi teorici sulla presenza economica cinese a Prato, si cercherà di evidenziare altri elementi utili per introdurre i temi al centro della ricerca. La letteratura è stata esaminata cercando di coglierne l'orientamento in base alla valutazione del ruolo dell'imprenditoria cinese rispetto allo sviluppo del distretto e alla società pratese.

Nel primo paradigma (Ceccagno 2017, 2013, 2012, 2007, 2003; Bracci, 2016; Ceccagno e Rastrelli 2008) si sottolinea il ruolo positivo dei migranti cinesi nella rivitalizzazione e nella trasformazione del distretto tessile e dell'economia pratese. Negli studi di Ceccagno, grande enfasi viene posta sui caratteri originali e innovativi dello sviluppo imprenditoriale cinese a Prato. A differenza di tutti gli altri distretti italiani, in quello pratese i terzisti cinesi sono riusciti a passare in proporzioni rilevanti all'ambito ruolo di ditte finali, non rimanendo dunque relegati in posizione subalterna alla committenza italiana, ma arrivando a controllare parti importanti della filiera e creando un nuovo polo di produzione e di commercializzazione dell'abbigliamento. La forte riduzione dei costi e l'elevata flessibilità organizzativa e produttiva poste in essere dai terzisti cinesi sono stati fondamentali per assicurare i necessari margini di adeguamento ai processi di globalizzazione e di competitività all'industria dell'abbigliamento italiana e ai prodotti *made in Italy* (Ceccagno, 2012).

Una recente ipotesi sviluppata da Ceccagno (2017) assegna al regime di *sleeping agreement* una delle principali chiavi di successo delle aziende cinesi. Con *sleeping agreement* Ceccagno definisce l'accordo secondo il quale ai lavoratori cinesi viene fornito dai datori di lavoro il posto letto (nei dormitori interni alle fabbriche o in abitazioni poste nelle vicinanze) e i pasti, per massimizzare flessibilità e ritmi, aumentando così l'estrazione di profitti e favorendo l'adattamento produttivo dei laboratori cinesi alle esigenze in continuo muta-

mento dei committenti e del mercato della moda. Dal regime di *sleeping agreement* trae beneficio non solo la rete locale e transnazionale di laboratori di subfornitura e di aziende cinesi del pronto moda, ma l'intera filiera della moda, comprese le ditte finali e i grandi marchi della moda italiana, rivelandosi quindi uno degli elementi chiave per comprendere il vantaggio competitivo delle aziende cinesi.

Per Bracci (2016) le aziende cinesi realizzano e riproducono per il mercato della moda condizioni produttive e vantaggi competitivi (basso costo del lavoro, condizioni di lavoro iper-flessibili e deregolate, flessibilità produttiva) che sono realizzati, solitamente, dalle delocalizzazioni delle produzioni nei paesi a basso costo del lavoro. Nel corso degli ultimi 20-30 anni, Bracci (ibidem, p. 189) sostiene che a Prato si è realizzata, attraverso l'imponente crescita del lavoro autonomo cinese, un adeguamento del contesto produttivo locale alle trasformazioni economiche globali, alla nuova divisione internazionale del lavoro e dei mercati. Secondo questa interpretazione, il distretto pratese così come concettualizzato negli ultimi trent'anni dalla teoria dei distretti, appare superato, in quanto sottoposto a una crisi inedita, originata e sostenuta da processi che afferiscono più alla dimensione globale, che a quella locale.

Nel secondo paradigma si ritengono centrali, per spiegare i motivi dello sviluppo imprenditoriale dei cinesi a Prato, da una parte le reti e le relazioni commerciali di tipo transnazionale poste in essere dagli imprenditori cinesi, dall'altra le analogie fra i modelli sociali e produttivi di Prato e di Wenzhou. Per Dei Ottati (2010, 2015) il successo dell'economia etnica cinese risiede nella combinazione di due tipi di vantaggi: da una parte quelli legati al basso costo del lavoro, alla forte flessibilità produttiva e alle forme estreme di flessibilità lavorativa, e dall'altra l'accesso privilegiato degli imprenditori cinesi alle reti transnazionali, che consente una significativa estensione delle relazioni, degli scambi e delle attività globali. L'estensione transnazionale delle relazioni e degli scambi delle imprese cinesi pratesi con le imprese localizzate in Cina ha consentito, a partire dagli anni '00, l'aumento delle attività di importazione (semilavorati e prodotti finiti) ed esportazione, l'integrazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti, il miglioramento qualitativo dei prodotti, la diversificazione imprenditoriale verso nuovi settori. Dei Ottati (2010) valuta che le caratteristiche dello sviluppo economico cinese nel distretto di Prato non siano sostenibili nel lungo periodo, perché in contraddizione con gli elementi che definiscono l'identità socio-culturale del distretto pratese. Recentemente Dei Ottati (2015, p. 40) ha espresso un giudizio più sfumato sulla scarsa integrazione degli imprenditori cinesi, rilevando come dal rafforzamento del sistema di relazioni transnazionali possa trarre vantaggi anche l'economia locale.

Zhang (2015) sottolinea il complesso ruolo esercitato dalle reti delle relazioni sociali, dalle relazioni di mercato e dall'innovazione nelle varie fasi (nascita, crescita, maturità, crisi) di sviluppo dell'industria dell'abbigliamento cinese di Prato. Analizzando in chiave

comparativa le dinamiche di sviluppo dell'industria dell'abbigliamento di Wenzhou e del pronto moda degli imprenditori cinesi a Prato, si evidenziano numerose analogie in merito ai modelli imprenditoriali adottati.

Il terzo paradigma si qualifica per la sottolineatura del carattere sistematico e volontario delle violazioni e le irregolarità delle normative societarie, fiscali, tributarie e di diritto del lavoro messe in atto dalle imprese cinesi. Secondo le ricerche riconducibili a questo paradigma (Selvatici, 2015, Pieraccini, 2010; Toccafondi, 2010), il vantaggio competitivo delle aziende cinesi rispetto a quelle italiane risiede sul regolare e costante aggiramento delle norme, e in particolare sull'utilizzo e sullo sfruttamento di grandi bacini di lavoratori cinesi clandestini. Viene inoltre enfatizzato il ruolo di reti criminali cinesi, sottolineando l'influenza della mafia cinese nel trasferimento e nel riciclaggio dei capitali derivanti dall'evasione fiscale delle aziende cinesi. Pieraccini e Selvatici definiscono il sistema di imprese cinesi dell'abbigliamento come un distretto separato e parallelo a quello "ufficiale" perché, in sostanza, governato da logiche e comportamenti illegali e, per alcuni aspetti, criminali.

Per Toccafondi (2010) la scarsa integrazione esistente fra comunità italiana e cinese è da attribuirsi quasi esclusivamente alla ricerca di vantaggi competitivi perseguiti attraverso mezzi illeciti dall'imprenditoria cinese. Coerentemente agli assunti esposti, Pieraccini (2010, p. 106) traccia un bilancio molto negativo delle prospettive di sviluppo dell'intero distretto pratese: "La grande ricchezza trasferita in Cina e le migliaia di schiavi "fabbricati" a Prato dicono due cose: che la bilancia dell'economia etnica per ora non pende dalla parte dello sviluppo economico locale; che il territorio comincia ad avere tutti i "requisiti" per attirare l'attenzione della criminalità organizzata".

3.1 Il sistema di sfruttamento e di auto-sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi

In che modo è possibile concettualizzare il sistema di sfruttamento lavorativo presente nelle aziende cinesi del distretto della moda pratese? Prima di provare a rispondere a questa fondamentale domanda, è necessario analizzare, nelle sue linee generali, il sistema lavorativo caratteristico delle aziende cinesi.

Prendendo a riferimento i laboratori di subfornitura, è possibile classificare in questo modo i ruoli presenti (Ceccagno, 2003; Ceccagno e Rastrelli, 2008):

- **imprenditore e gruppo familiare**, che si occupano non solo dei vari aspetti dell'organizzazione lavorativa, ma anche della fornitura di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e amministrativa ai lavoratori;

● **Zagong** (operaio generico), lavoratore non specializzato addetto alle mansioni meno qualificate;

● **Shougong**, operaio con abilità di base nella cucitura e nello stiraggio;

● **Chegong**, operaio specializzato nelle principali mansioni a valore aggiunto, come la cucitura.

Dal punto di vista della normativa sul lavoro, è indubbio che le condizioni di lavoro riscontrabili nelle aziende cinesi pratesi rappresentano una chiara e macroscopica violazione di principi e norme fondamentali della legislazione italiana. La letteratura converge in modo sostanziale nella descrizione delle condizioni lavorative, che riguardano la forza-lavoro della maggioranza di imprese cinesi del distretto pratese:

- *contratti di lavoro del tutto o parzialmente irregolari;*
- *presenza di lavoratori irregolari per la mancanza o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno;*
- *irregolarità in materia di sicurezza e di misure anti-infortunistica;*
- *irregolarità nell'erogazione del salario -spesso a cottimo- e dei contributi, in genere fatti pagare ai lavoratori;*
- *mancato rispetto degli orari di lavoro, delle pause e delle ferie (sovra-orario giornaliero e mancato riposo settimanale).*

Tuttavia, va osservato come in molti distretti dell'industria dell'abbigliamento si presentino condizioni lavorative simili a quella descritta. La ricerca Abiti puliti (2014, p. 31) sottolinea nel distretto pratese che la compresenza in molte aziende, anche italiane, di lavoro regolare e irregolare può assumere diverse forme: lavoratori in cassa integrazione richiamati in azienda per continuare a lavorare, erogazione fuori busta di parte del salario, lavoratori assunti come apprendisti che svolgono mansioni di 1 o 2 livello. Inoltre, nella ricerca si rimarca come alcune imprese italiane approfittino della presenza cinese per imporre trattamenti salariali e condizioni lavorative peggiorative ai propri dipendenti.

Come mostrano i risultati delle attività di repressione e di controllo messe in campo dalle istituzioni, le violazioni sulla normativa del lavoro e della sicurezza si presentano come elementi strutturali. Le opinioni sull'estensione del lavoro irregolare, invece, differiscono, anche se non in modo sostanziale. Le due principali stime formulate da Irpet (2014) sull'incidenza del lavoro irregolare sul totale della forza-lavoro, la prima compiuta sulla base delle ispezioni Interforze, la seconda elaborata da Irpet, divergono perché ottenute attraverso diversi metodi di rilevazione delle presenze irregolari⁵. Quella di Interforze si ottiene applicando una media pura fra numero di addetti irregolari moltiplicato per il totale delle aziende presenti sul territorio, da cui risulterebbe una presenza effettiva di 1,5 lavoratori per ogni lavoratore ufficialmente registrato. Il metodo di Irpet è invece fondato

⁵ Per l'approfondimento metodologico delle due diverse stime, cfr. Irpet, 2014, pp. 75-81.

sul confronto fra consumi di acqua e numero di lavoratori registrati nelle singole aziende, e perviene a una stima di 1,75 lavoratori effettivi per ogni lavoratore ufficialmente registrato. A seconda del metodo applicato, si ottengono così 9.000 lavoratori non registrati per Irpet, 6.000 per Interforze (Ibidem, pp. 51-52).

Dando quindi per acquisita la diffusione strutturale, e non occasionale, di lavoro grigio, lavoro nero e la presenza di un bacino consistente di lavoratori irregolari nei laboratori e nelle aziende cinesi, ciò su cui invece dissentono i ricercatori è la classificazione da dare alle forme più estreme di sfruttamento lavorativo, in particolare se rientrano o meno nell'ambito del grave sfruttamento lavorativo e/o della tratta, e sulle spiegazioni da dare al fenomeno. Esemplificando le posizioni in campo, Pieraccini (2010), ritiene che una quota molto elevata di forza-lavoro cinese occupata nel distretto sia soggetta a condizioni di lavoro forzato e para schiavistico. Su posizioni opposte si collocano ricercatori come Ceccagno (2017), Ceccagno e Rastrelli (2008) e Bracci (2016), che ritengono che i casi di grave sfruttamento lavorativo della forza-lavoro cinese non rappresentino la norma. Essi vanno compresi come effetti patologici della ricerca del massimo profitto nel settore della moda o come fattispecie poste in essere da reti criminali.

La prima questione cruciale da affrontare riguarda le forme di sfruttamento associate all'ingresso irregolare di lavoratori cinesi in Italia. Sulla base di una vasta documentazione, anche di natura giudiziaria, e dei risultati dell'attività del Centro servizi Immigrazione di Prato dal 1994 al 2006, Ceccagno e Rastrelli (2008) sostengono che la tratta sia una categoria da escludere, ritenendo di gran lunga prevalente l'azione di organizzazioni definite come complesse strutture di servizio (pp. 48; 145; 150-153), al cui interno anche possono verificarsi casi di violenza e di assoggettamento, che vanno però considerati eccezioni, non norma. "La presenza diretta o l'infiltrazione delle imprese può portare all'espandersi nel campo dei rapporti di lavoro delle logiche che talvolta sono visibili nello *smuggling*: ricatti, soggettazione completa dei lavoratori, soprattutto quelli irregolari" (ibidem, p. 125). Sebbene alcune indagini abbiano confermato la presenza di reti criminali dedite alla tratta di esseri umani dalla Cina, questi casi vanno intesi come eccezioni che tendono a colpire soggetti vulnerabili, in particolare le donne sole, o sprovvisti di adeguate reti di protezione sociale nelle aree di origine e di destinazione, oppure come degenerazioni di reti criminali che, però, non sono rappresentative delle organizzazioni che gestiscono l'ingresso irregolare in Italia. Le reti di *smuggling* in genere sono concepite come strutture di servizio da parte dei migranti che volontariamente e senza costrizioni vi si rivolgono. "Siamo in presenza di manifestazioni criminali che si muovono all'interno di una cornice di immigrazione clandestina e non di tratta" (ibidem, p. 147).

Nella tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo di migranti cinesi, Becucci (2011) ravvisa due elementi ricorrenti: un collegamento stretto esistente fra organizzatori del trasporto e imprenditori, basato però non su relazioni strutturate, ma contingenti, e una condizione protratta di debito da parte dell'immigrato irregolare come *conditio sine qua*

non per la sua messa al lavoro forzato. Bracci (2016) ritiene che l'intreccio fra auto-sfruttamento, flessibilità estrema e illegalità sia il risultato della combinazione fra fattori interni specifici della comunità cinese e le condizioni strutturali del mercato della moda, su scala locale e globale. Una lettura simile è proposta da Do (2010, p. 54) che interpreta le condizioni di sfruttamento e di lavoro intensivo dei lavoratori cinesi nel distretto pratese e nelle altre *enclave* cinesi in Italia in stretta relazione con il lavoro tutelato e creativo dei segmenti del lusso dell'industria della moda.

Quindi, né la tratta, né il lavoro forzato appaiono categorie convincenti, eccetto per la casistica illustrata in precedenza, per dare spiegazione delle condizioni di sfruttamento lavorativo della forza-lavoro. Ciò che sembra contraddistinguere la condizione lavorativa e le forme di sfruttamento lavorativo della maggioranza di lavoratori cinesi occupati nell'economia etnica è piuttosto la combinazione fra sfruttamento e auto-sfruttamento. L'auto-sfruttamento va interpretato alla luce di due elementi principali. In primo luogo come pratica che nasce, si sviluppa e si riproduce dentro le condizioni di mercato locali e globali che definiscono e regolano la nicchia produttiva in cui è inserita la presenza cinese a Prato. Appare fuorviante attribuire principalmente ai fattori etnici, linguistici e nazionali le condizioni di auto-sfruttamento presenti nel distretto della moda, che invece sono pienamente intellegibili e razionali solo alla luce dei processi globali di produzione, del carattere sistemico delle migrazioni e della moltiplicazione del lavoro (Mezzadra, Nielson, 2014). Nel caso delle aziende cinesi del distretto pratese, ad alta intensità di lavoro, e inserite saldamente in una complessa catena del valore su scala internazionale, gli stretti margini competitivi, essendo basati principalmente sulla riduzione dei costi del lavoro e non sull'innovazione tecnologica, prevedono come "normale" il ricorso a condizioni di lavoro anomale (cottimo, sovra-orario, irregolarità contrattuali, contributive e salariali), non accettabili dal punto di vista della legislazione del lavoro e dei diritti a esso connessi.

All'interno di un'organizzazione del lavoro e della vita quotidiana che richiede forte flessibilità oraria, spirito di sacrificio, compressione estrema dei tempi di vita e dei bisogni individuali, l'adesione a questo modello di auto-sfruttamento è considerata dalla maggioranza dei lavoratori come la via più sicura e più rapida per il raggiungimento dei propri obiettivi. "Con il passare del tempo, diventa evidente come la nicchia produttiva cinese sia anche il risultato di una visione condivisa fra datori di lavoro e operai, una visione che implica sfruttamento e auto-sfruttamento ma che include anche accordi interni negoziati ed è percepita come favorevole per entrambi" (Ceccagno, Rastrelli, 2008, p. 87).

Il secondo elemento necessario per inquadrare la questione decisiva dell'auto-sfruttamento (e che porta a respingere la tesi del lavoro forzato come norma della condizione lavorativa dei migranti cinesi) è la loro frequente mobilità, sia fra laboratori all'interno dello stesso territorio pratese sia in aziende cinesi collocate in altre regioni italiane.

La libertà di movimento della forza-lavoro fra imprese cinesi di Prato e di altre province

italiane, la breve durata dei contratti sono confermati da una ricerca di Iris (2012). Ires ha analizzato gli avviamenti e le cessazioni dei lavoratori di nazionalità cinese fra 2008 e 2011, di cui più del 70% avvenuti nel settore dell'abbigliamento. La ricerca mostra in modo chiaro dati interessanti e peculiari. In primo luogo, la grande maggioranza di lavoratori registrati, pari a circa il 90%, è assunta a tempo indeterminato, valore in assoluta controtendenza alle dinamiche osservabili nel mercato del lavoro italiano e pratese.

A tale anomalia se ne accompagnano altre due: in primo luogo la tipologia prevalente dei contratti a tempo indeterminato è a tempo parziale (75,9%) (Ibidem, p. 13) e soprattutto la durata media dei contratti è molto breve, di poco inferiore a un anno (Ibidem, p. 57). Inoltre, a fronte di una bassa percentuale (20%) di lavoratori fidelizzati alla stessa impresa, di cui il 70% avviata nel settore dell'abbigliamento, la grande maggioranza della forza-lavoro registrata dalle statistiche rientra in modelli occupazionali atipici, schematizzabili in tre percorsi. Il primo è di mobilità ascendente, da lavoratore dipendente a imprenditore, il secondo è caratterizzato da frequenti cambiamenti di posti di lavoro, sia sul territorio provinciale che altrove, mentre il terzo è relativo ai lavoratori sommersi.

Dalla ricerca di Iris si trae, quindi, la percezione di una contraddizione di fondo tra l'elevatissima percentuale di avviamenti a tempo indeterminato e la forte percentuale di cessazioni a breve termine del contratto stesso: "Nel caso dei lavoratori cinesi, questa forma contrattuale viene usata a prescindere: nel caso dei lavoratori che rimangono occupati alla fine del quadriennio (una minoranza), nel caso dei lavoratori che escono definitivamente dal mercato del lavoro pratese (la maggioranza), nel caso dei lavoratori che passano a svolgere un'attività imprenditoriale (una percentuale non alta ma comunque ragguardevole)" (Ibidem, p. 61). Al di là delle statistiche disponibili che, a causa dell'elevato numero di lavoratori in nero e di contratti "sommersi", non possono restituire un quadro pienamente affidabile sui lavoratori cinesi, la letteratura che si è occupata del tema è concorde nel ritenere la mobilità dei lavoratori cinesi un dato centrale.

Già in precedenza, risultati simili, a livello di tendenza, erano stati messi in luce da Bracci (2008), che all'interno di una esaustiva analisi sul mercato del lavoro a Prato aveva evidenziato l'anomala percentuale di dimissioni nelle cessazioni dei rapporti del lavoro fra lavoratori cinesi, pari al 94,7% nel 2005 e del 95,8% nel 2006 (Ibidem, p. 91) e l'elevatissima frequenza del contratto a tempo indeterminato, pari al 95% nel 2005 e nel 2006 (Ibidem, p. 146) sul totale degli avviamenti. Altro dato interessante, che indica la specificità con cui viene gestita la flessibilità della forza-lavoro nelle aziende cinesi è il fatto che la maggioranza di contratti indeterminati sono a tempo parziale (Ibidem, p. 147). Secondo Ceccagno (2017) la mobilità della forza-lavoro cinese si fonda sullo *sleeping agreement*, la cui funzione fondamentale è di riconfigurare gli spazi e i tempi di vita dei lavoratori secondo le strategie organizzative e produttive dei laboratori. Tuttavia, lo *sleeping agreement* non è funzionale solo agli interessi dell'impresa, ma permette anche

ai migranti cinesi di cogliere rapidamente le opportunità lavorative là dove si presentano. La mobilità dei lavoratori cinesi è di due tipi: mobilità di breve durata da un laboratorio all'altro, che consente lo spostamento degli operai in occasione di picchi di lavoro in laboratori limitrofi a quello di provenienza, e mobilità territoriale nelle altre aree dell'industria della moda o in altri settori produttivi a conduzione cinese in Italia, agita dai migranti nei periodi di inattività. "Analizzando stasi e mobilità come i due poli interconnessi di uno stesso regime lavorativo, diventa chiaro che è la stasi inter-laboratorio (cioè gli *sleeping agreement*) che rende possibile la mobilità degli operai in tutte le sue forme" (Ceccagno, 2017, p. 130)

La mobilità dei lavoratori cinesi si spiega quindi in primo luogo come comportamento razionale adottato dai lavoratori ai fini della massimizzazione delle opportunità di guadagno e di mobilità sociale. Sebbene Ceccagno e Rastrelli (2008) e più di recente Ceccagno (2012) e Pedone (2013) sottolineino come, diversamente dal passato, le possibilità di mobilità sociale per gli *zagong*, specie provenienti dalle regioni del Nord-est della Cina, si siano ridotte, e di conseguenza il cambiamento frequente di luogo di lavoro non rappresenti più, come in passato, uno strumento altrettanto efficace per acquisire un futuro miglioramento di opportunità occupazionali e di vita, la libertà di movimento dei lavoratori cinesi rimane un importante elemento della loro capacità contrattuale nei confronti dei datori di lavoro.

3.2 Le ispezioni e i progetti di contrasto al lavoro irregolare e sfruttato: dal rogo di Teresa Moda al Protocollo tra Comune e Procura di Prato contro lo sfruttamento lavorativo

Se si dovesse scegliere un evento che più di tutti simboleggi il punto di non ritorno sui temi dello sfruttamento lavorativo a Prato, non vi sono dubbi che è rappresentato dal rogo dell'azienda di confezioni Teresa Moda, il 1 dicembre 2013. L'enormità della tragedia, tanto per il numero di vittime, tutti operai/e cinesi (sette, di cui cinque uomini e due donne, con un solo operaio superstite) che per le cause scatenanti, ha imposto una dura reazione delle istituzioni locali e regionali. I locali dell'azienda, in base alle indagini condotte dalla Procura, erano carenti da ogni punto di vista: assenti le uscite di emergenza e i percorsi di fuga, mancanza di formazione sul rischio ai lavoratori, nessuna rete idrica per l'antincendio e nessuna messa in regola dell'impianto elettrico. Da qui derivano le cause presumibili dell'incendio divampato verso le 7 del mattino, mentre tutti ancora dormivano in loculi soppalcati di cartongesso.

I procedimenti penali nati in seguito alle indagini sono due. Nel primo gli imputati sono i tre gestori cinesi dell'azienda; nell'altro i due fratelli pratesi titolari del capannone. Il processo con rito abbreviato per i tre gestori dell'attività in primo grado si è concluso con le

seguenti condanne: 8 anni e 8 mesi di reclusione per la proprietaria dell'azienda, la cinese Lin Youlan, e a 6 anni e 10 mesi per la sorella Youli e per il marito, con accuse di omicidio colposo plurimo aggravato, incendio colposo aggravato, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche e sfruttamento della manodopera clandestina. La sentenza ha fissato anche le provvisori da corrispondere, pari a 54.000 euro, alle parti civili: il comune di Prato, Cgil, Filctem Cgil, Cisl, Uil, Inail, l'operaio sopravvissuto e due parenti delle vittime. Per quanto riguarda i fratelli Pellegrini proprietari del capannone, le richieste del pubblico ministero di 4 anni e 10 mesi e di 9 milioni di risarcimento dalle parti civili, sono state innalzate dal giudice. La pena comminata è stata infatti di 6 anni e 6 mesi per incendio colposo e omicidio colposo plurimo, e una provvisoria di 500.000 euro in favore dell'Inail; per tutte le altre parti (oltre ai parenti degli operai deceduti, figurano Cgil, Filctem Cgil, Cisl, Uil e Comune di Prato) il risarcimento dovrà essere stabilito in sede civile. Importanti le motivazioni della sentenza, che potrebbero fare giurisprudenza: "Le condizioni strutturali dell'immobile consegnato dai proprietari alla conduttrice Teresa Moda per locazione industriale rendevano il bene inidoneo all'uso".

Il 22 luglio 2016 è stata confermata la sentenza di primo grado alle due sorelle dalla corte d'Appello, mentre il marito è stato assolto, decisioni confermate anche in sede di Cassazione⁶. Nelle motivazioni della sentenza, il sostituto procuratore della Repubblica di Prato Lorenzo Gestri ha scritto che "Il fatto che venissero oggettivamente sfruttati gli operai regolari sul territorio significa unicamente che vi era un identico, disumano trattamento tra tutti i lavoratori operanti nel capannone". Per quanto riguarda il processo d'Appello per i fratelli Pellegrini, la sentenza ha stabilito la condanna per il reato di omicidio colposo plurimo, e l'assoluzione dal reato di incendio colposo, riducendo il periodo di reclusione a quattro anni invece di sei e mezzo⁷.

In seguito al tragico evento, la Regione Toscana ha attivato un piano triennale di contrasto al lavoro irregolare, denominato "Piano Regionale per il Lavoro Sicuro", che ha permesso l'assunzione straordinaria di 74 tecnici della prevenzione da impiegare sull'area vasta di Firenze, Prato e Pistoia, per intensificare i controlli in particolare sulle aziende a titolarità cinese. Al 31 dicembre 2016, in provincia di Prato sono state controllate 4.307 imprese, di cui solo il 29,3% è risultata in regola al primo controllo, la percentuale più bassa fra i cinque ambiti territoriali oggetto dei controlli. I sequestri complessivi sono stati pari a 396 (di cui 365 a Prato), i dormitori irregolari trovati 940 (di cui 771 a Prato), le prescrizioni 4.054 (di cui 2.952 a Prato) per violazione della normativa su igiene, macchinari e impianti elettrici, mentre il totale di notizie di reato è stato pari a 3.947 (di cui 2.977 a Prato). Appaiono però positivi i dati sulla percentuale di imprese sanzionate che si sono

⁶ Va segnalato che le due sorelle, dopo aver scontato 10 mesi di carcere preventivo, in seguito alla revoca del divieto di espatrio sono ritornate in Cina con l'impegno di rientrare in Italia per scontare la condanna, cosa che ancora non si è verificata. <http://www.notiziediprato.it/news/rogo-di-via-toscana-la-cassazione-motiva-la-condanna-delle-due-sorelle-lin-trattamento-disumano-degli-operai>.

⁷ <http://www.notiziediprato.it/news/teresa-moda-condanna-confermata-in-appello-per-i-fratelli-pellegrini-ma-pena-ridotta>.

regolarizzate (83,8%) e sulle sanzioni riscosse, pari a 5.313.000 euro⁸.

Prima dell'implementazione del progetto regionale Lavoro Sicuro, era già attiva, dal 2008, una specifica tipologia di controlli e ispezioni, denominata interforze poiché composta da personale appartenente a diverse istituzioni ed enti. A differenza dei controlli del progetto di Lavoro Sicuro, che mirano principalmente all'accertamento della sicurezza degli impianti, dell'igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni, le competenze delle ispezioni interforze sono assai più estese. Nei controlli interforze, gli accessi alle aziende sono effettuati da squadre miste composte da personale di Guardia di Finanza, Asl, Inps/Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sotto il coordinamento dei Carabinieri o della Polizia. Le attività delle squadre interforze sono coordinate da un tavolo tecnico che si riunisce con cadenza mensile.

Fra i principali risultati dell'attività ispettiva interforze nel quinquennio 2008-2013 si possono citare 1.408 accessi ad immobili, 1.215 ditte sanzionate, 603 sequestri di immobili, 1.618 sanzioni amministrative contestate. Sul piano penale, i reati maggiormente contestati sono stati il favoreggiamento e lo sfruttamento della manodopera clandestina, talvolta con forme di riduzione in schiavitù; il mancato rispetto delle normative sul lavoro (regolarità e modalità dell'impiego degli operai, lavoro in nero); violazioni delle normative in materia ambientale, della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; l'evasione doganale, tributaria e previdenziale; la contraffazione di marchi; la frode in commercio (Stifanelli, Maccioni, 2016, pp. 100-101). Va rilevato che né dall'articolo citato, né da altre fonti, è stato possibile risalire a una precisa distribuzione dei reati penali contestati.

In mancanza di dati di sintesi sugli anni più recenti, la cronaca locale e nazionale⁹ offre uno spaccato rappresentativo delle attività messe in campo dalle ispezioni interforze. In continuità con gli obiettivi di fondo delle precedenti annualità, le ispezioni sono state finalizzate all'accertamento dei profili di illegalità più diffusi, quali lavoro nero, presenza di dormitori non a norma, evasione fiscale e presenza di immigrati irregolari. A titolo d'esempio, un comunicato stampa della DTL di Prato del 27 aprile 2016¹⁰ rende noto i risultati delle ispezioni di tre settimane operative: 38 aziende con irregolarità varie su 42 accessi effettuati; 34 sospensioni delle attività imprenditoriali (tutte revocate per l'assolvimento degli oneri sanzionatori); 136 lavoratori a nero e 18 lavoratori irregolari su 231 lavoratori controllati complessivamente; 19 provvedimenti penali elevati. Sempre nel 2016, un controllo aveva accertato la presenza in un laboratorio di 11 lavoratori bengalesi, su 13

⁸ Dati tratti dalla presentazione di Renzo Berti dei risultati del progetto Lavoro Sicuro, 31 marzo 2017, <http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398899/Progetto+lavoro+sicuro+2017/9721efdb-81b8-40e1-ade4-468a72fd6d57>

⁹ I dati seguenti sono stati tratti da una ricerca online condotta con specifiche parole chiave sui siti www.tvprato.it; www.firenze.repubblica.it; <http://l1tirreno.gelocal.it/prato/cronaca>; www.lavoro.gov.it; www.comune.poggio-a-caiano.po.it; www.comune.prato.it; www.notiziadiprato.it.

¹⁰ <http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/PO/Documents/Comunicato-Stampa-DTL-Prato.pdf>

lavoratori complessivi, risultati tutti regolari dal punto di vista del permesso di soggiorno, ma di cui 3 a nero.

Nel 2017 e 2018, i risultati dei controlli interforze hanno confermato il quadro di violazioni sin qui descritto, in particolare rispetto a tre aree:

1) violazioni di norme ambientali (scorretto smaltimento di rifiuti tossici, assenza di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti e scarichi illegali di materiali di scarto);

2) presenza di lavoratori, cinesi e di altre nazionalità, sprovvisti di permesso di soggiorno e/o occupati a nero;

3) irregolarità varie della normativa sulla sicurezza del lavoro. Nel 2017 stati iscritti 1.364 procedimenti penali per reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in 1.125 di questi (l'83% del totale) l'indagato è un imprenditore cinese¹¹.

Un elemento di sostanziale novità emerso negli ultimi anni grazie alle attività ispettive condotte dai vari enti citati è la maggiore visibilità di lavoratori migranti. La messa al lavoro, in condizioni di irregolarità contrattuale e a volte di sfruttamento lavorativo, di lavoratori stranieri, bengalesi e pachistani nelle confezioni, ghanesi, senegalesi e sudanesi nelle stirerie, è segnalata in alcuni articoli del 2016, 2017 e 2018. È in particolare la DTL di Prato a evidenziare l'aumento di lavoratori stranieri nelle imprese cinesi. "Dai dati che abbiamo - spiega Alfio Fedi, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl e coordinatore degli ispettori del progetto Lavoro sicuro - emerge che in effetti il numero di lavoratori di nazionalità non cinese trovati nelle aziende a conduzione orientale sono molti. Per quanto riguarda le tintorie il 40% sono pachistani e un 15% nord africani. Nelle confezioni invece il 2% è nord africano e il 2% pachistano. Un numero a oggi insignificante. Mentre nella maglieria ci sono il 10% di pachistani"¹².

Importante è la scoperta, presso un'impresa a conduzione cinese di Montemurlo, di un sistema di pagamento dei salari differenziato secondo la nazionalità di provenienza, che farebbe presupporre l'esistenza di una gerarchia nel trattamento dei lavoratori che penalizzerebbe particolarmente i migranti di origine africana. Seppure i numeri di occupati stranieri registrati risultino bassi, la DTL, ma anche Cgil, ha più volte allertato rispetto alla diffusione di questo nuovo modello di sfruttamento lavorativo su base etnica.

Nell'agosto 2017, a Vaiano un incendio in una palazzina provoca la morte di due lavoratori cinesi, trovati in una mansarda. Le indagini accertano subito che l'appartamento era stato trasformato in una confezione. Nella mansarda gli investigatori hanno rinvenuto due posti letto e diciassette taglia e cucì, mentre al piano di sotto, oltre a decine di sacchi di scarti tessili, altri tredici posti letto, occupati probabilmente dagli operai della confezione

¹¹ Cifre riportate dal Procuratore Capo di Prato Giuseppe Nicolosi, <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/01/30/news/la-procura-stima-68-000-stranieri-in-provincia-di-prato-1.16411128>

¹² <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/05/19/news/le-aziende-cinesi-pagano-in-base-alla-nazionalita-1.13497211>

che avrebbero fatto in tempo ad allontanarsi prima dell'intervento dei soccorritori. "Gli occupanti ci lavoravano e ci dormivano, con tramezzi provvisori per separare i diversi posti letto. Altri operai, secondo quanto riferito dalla Procura, dormivano nell'appartamento adiacente, affittato a connazionali"¹³. La vicenda viene interpretata come la conferma di un timore da tempo latente: lo spostamento dei laboratori dai capannoni a locali civili sprovvisti di ogni autorizzazione all'attività produttiva. Le ipotesi di reato per la coppia cinese di imprenditori e affittuari sono omicidio colposo plurimo, incendio doloso, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina. Anche la proprietaria italiana dell'immobile è indagata e sottoposta ad arresti domiciliari per omicidio colposo plurimo, incendio doloso e omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, alla pari dell'elettricista responsabile dei lavori all'impianto¹⁴.

Da segnalare, fra le prese di posizione successive all'incidente, le dichiarazioni del vicesindaco di Prato Simone Faggi, che paventando il rischio dello spostamento, per abbattere i costi, dei luoghi di produzione dai classici capannoni a garage, soffitte o mansarde, afferma: "È necessaria una ancora maggiore collaborazione da parte di tutti, in primo luogo degli imprenditori e dei proprietari degli immobili, ai quali chiediamo che dopo aver affittato vadano oltre i controlli formali, attuando invece controlli attenti e assidui che possano evitare rischi per le persone e le proprietà"¹⁵. Secondo le informazioni disponibili, nel corso del 2018 non si sarebbe registrato un aumento significativo di questi casi: la situazione attuale non sembra perciò presagire, come temuto, un'ulteriore crescita di aziende sommerse, o per meglio dire "invisibili".

In ogni modo, il rogo di Vaiano appare come un sinistro avvertimento da non sottovalutare e segnala la necessità di controlli su tutta la filiera, non limitati alla componente cinese: "Nella filiera tessile nel territorio pratese, difatti, ultimamente gli infortuni mortali o gravi sono avvenuti in ditte a titolarità italiana: vecchi infortuni che si credevano superati come schiacciamento di arti o da muletto o cadute dall'alto. (...) Si fanno controlli solo su alcuni aspetti e ciò rischia di trasformare salute e sicurezza solo come adempimenti burocratici anziché rafforzare la cultura"¹⁶. Altri elementi critici connessi alle aziende cinesi del distretto pratese riguardano la contraffazione dei prodotti, il riciclaggio di denaro e l'importazione illegale di tessuti dalla Cina. Nella relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e

¹³ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/08/26/news/brucia-una-palazzina-alla-tignamica-allarme-all'alba-1.15774607?ref=htiptel-1>

¹⁴ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/10/30/news/due-arresti-per-il-rigo-alla-tiganmica-dove-mori-coppia-di-operai-1.16057442?ref=search>

¹⁵ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/08/26/news/il-vicesindaco-faggi-ora-la-nuova-frontiera-sono-i-garage-le-soffitte-e-le-case-1.15775542>

¹⁶ Simona Baldanzi, Salute e sicurezza sul lavoro: un tessuto di prevenzione logoro, 18/9/2017, <http://www.cgilprato.it/salute-sicurezza-sul-lavoro-un-tessuto-prevenzione-logoro/>

del commercio abusivo (2015, p. 19) si riferisce che negli ultimi anni si sarebbe verificato un incremento degli ingressi illegali dei semi-lavorati. Ciò sarebbe comprovato dal forte aumento di sequestri di filati e di tessuti d'importazione necessari per la realizzazione dei prodotti contraffatti realizzati dalle aziende cinesi del distretto pratese (da 246.020 m² di tessuto sequestrato nel 2012 a 9.079.644 m² nel 2014). Secondo Becucci (2014), l'assenza di controlli di qualità sul tessuto importato e il ridotto costo della forza lavoro nel paese di produzione consentono agli imprenditori cinesi dei "pronto moda" di Prato, rispetto ai costi sostenuti da un imprenditore italiano concorrente, di ottenere un risparmio di almeno il 60%. A riprova dell'entità del fenomeno, nel settembre 2018 viene realizzata un'asta-record di 4.500 chilometri di tessuti sequestrati l'anno precedente a un'azienda cinese di Prato¹⁷.

Sul riciclaggio di denaro, l'inchiesta "Money Transfert", iniziata nel 2007, ha accertato che in una sola filiale pratese vi erano stati versamenti verso la Cina di cittadini cinesi pari a ben 532 milioni di euro dal 31 marzo 2006 al 23 gennaio 2008, capitali probabilmente provenienti da evasione fiscale e utilizzati, secondo l'accusa, per pagare partite di tessuti senza lasciare tracce. Durante il processo, però, sono prima cadute per gran parte degli imputati l'accusa di partecipazione all'associazione a delinquere e l'aggravante mafiosa, per arrivare poi al proscioglimento dei reati fiscali per 227 imputati a causa della prescrizione dei reati, decretato ad aprile 2018¹⁸.

L'esistenza di reti criminali cinesi con interessi specifici nella contraffazione di prodotti made in Italy nel settore della pelletteria e del tessile è citata nella relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (2013, pp. 201-202).

Sul fronte istituzionale, il Comune di Prato e la Procura della Repubblica hanno sottoscritto, a maggio 2018, il "Protocollo di Intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime". Con la firma del Protocollo, il vice-sindaco di Prato Simone Faggi ha impegnato l'Amministrazione Comunale a svolgere un ruolo di presidio territoriale, fornendo servizi di consulenza giuridica e amministrativa ai cittadini che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Sul piano operativo, l'accordo prevede che il Comune di Prato trasmetta alla Procura della Repubblica le dichiarazioni rese dai lavoratori, avanzando, se vi sono i presupposti normativi, la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno. Da parte sua, la Procura si impegna ad esprimere un parere positivo o negativo circa la richiesta di rilascio di titolo di soggiorno¹⁹.

¹⁷ <http://www.gonews.it/2018/09/26/asta-tessuti-sequestrati-confindustria-effetti-negativi-non-sottovalutare/>

¹⁸ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/04/17/news/processo-money-transfer-scatta-la-prescrizione-per-227-imputati-1.16724287>.

¹⁹ <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201800000490>.

Le interviste ai testimoni privilegiati

In questo capitolo vengono presentati e discussi i principali dati raccolti dalla ricerca-intervento. Nelle due annualità del progetto (di cui la seconda ancora in corso), è stato effettuato un totale di 64 interviste in profondità, di cui 22 a testimoni privilegiati e 42 a lavoratori/trici.

Nella tabella 3 sono riportati, per i testimoni privilegiati, il numero di interviste realizzate, l'ente di riferimento e il ruolo ricoperto.

Tabella 3 - Numero di interviste per ente e ruolo dell'intervistato

Numero	Ente	Ruolo
1, 3	ente di ricerca	ricercatore
2, 7, 19	sindacati	referente di categoria
8, 16, 18, 20, 21, 22	cooperative sociali	referente di Cas e Sprar, operatore sociale
4, 17	associazione	referente di Cas e Sprar
5	Comune di Prato	avvocato
6	Comune di Prato	amministratore
9, 10	cooperative sociali	mediatore linguistico-culturale
11, 15		interprete di lingua cinese
12	ditta individuale	libero professionista
13	Comitato paritetico regionale per l'Artigianato	rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
14	Direzione Territoriale del Lavoro	ispettore

Una particolare attenzione è stata prestata, in ragione della specificità della ricerca, ai

referenti dei Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale del territorio pratese, che si sono rilevati interlocutori di fondamentale importanza per le loro conoscenze sulle nuove tendenze in atto nel caporalato e nel grave sfruttamento lavorativo. Il criterio di scelta adottato per le altre persone intervistate è stato di privilegiare professionalità a diretto contatto con casi di grave sfruttamento lavorativo o che, per il ruolo rivestito, detengono esperienze e informazioni utili e aggiornate sui fenomeni oggetto della ricerca, come sindacalisti e figure professionali con specifiche competenze ispettive. I mediatori linguistico-culturali e gli interpreti di lingua cinese si sono rilevati utili per la comprensione di meccanismi e di dinamiche attinenti la sfera del lavoro e dello sfruttamento lavorativo nelle comunità di riferimento.

4.1 Dinamiche e tendenze dello sfruttamento lavorativo e del caporalato a Prato: Le rappresentazioni dei testimoni privilegiati

Per introdurre e contestualizzare le tematiche attinenti in senso stretto alle forme di sfruttamento lavorativo, appare opportuno analizzare brevemente le opinioni e le rappresentazioni dei soli testimoni privilegiati in merito a tre aree strettamente collegate: i settori e i comparti con la maggiore presenza di forza-lavoro migrante, i principali settori e comparti di diffusione del lavoro nero, le nazionalità maggiormente coinvolte nel grave sfruttamento lavorativo.

In generale, le risposte alle prime due aree appaiono quasi sovrapponibili, nella misura in cui i settori e i comparti in cui si registra la maggiore presenza a Prato di forza-lavoro migrante sono gli stessi in cui è più diffuso il lavoro nero. Si tratta fondamentalmente del settore del tessile e dell'abbigliamento, che viene citato in quasi tutte le risposte con diverse denominazioni. Alcuni intervistati, sulla base della loro esperienza e delle loro conoscenze, dettagliano più precisamente i comparti produttivi facenti parte del tessile e dell'abbigliamento, specificando soprattutto il comparto delle confezioni a conduzione cinese come quello a maggiore presenza di lavoro migrante. Gli altri due settori citati come maggiormente connotati dal lavoro dei migranti a Prato sono l'agricoltura e la logistica. Riferimenti al lavoro etnico nella ristorazione vengono fatti per la comunità pachistana, mentre per quella nigeriana si evidenzia l'incidenza di reti afferenti all'economia criminale. Rispetto al lavoro nero a Prato, vengono riportati anche i comparti delle pulizie e del giardinaggio. È assente ogni riferimento a due settori fondamentali per la forte presenza di forza-lavoro migrante impiegata, ma anche per l'incidenza di lavoro nero, quali il lavoro domestico e di cura e l'edilizia. Per quanto riguarda le nazionalità, che secondo le conoscenze dei testimoni

privilegiati sarebbero più coinvolte in processi di grave sfruttamento lavorativo, vengono citate Cina, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Pakistan, Senegal, Mali, Costa d'Avorio.

4.2 Fattori di vulnerabilità

Fra i fattori di vulnerabilità associati al lavoro nero e al grave sfruttamento lavorativo che sono stati messi in rilievo dai testimoni privilegiati figurano principalmente il bisogno economico, lo status irregolare di soggiorno e la condizione di inattività. La necessità di disporre di un reddito, non solo per i propri bisogni, ma anche come fonte di rimesse per le famiglie d'origine, è l'elemento che più di tutti viene citato per spiegare il nesso fra vulnerabilità e sfruttamento lavorativo.

"Lo sentiamo dalle chiamate che fanno con la famiglia, che hanno l'ansia da lavoro, le famiglie di origine pressano molto perché ci sia un ritorno sull'investimento fatto" (int. 16).

Mentre il bisogno economico e lo status irregolare di soggiorno sono condizioni trasversali ai migranti nel loro insieme, la condizione di inattività è riferita esclusivamente ai richiedenti protezione internazionale.

"Sono disposti a tutto anche solo per sfuggire a ore e ore di niente. Io gli ho anche spiegato che con il permesso di soggiorno avrebbero diritto a un contratto, ma sia il bisogno economico che la noia li spingono ad accettare qualsiasi condizione. La maggior parte dei ragazzi che ho in struttura sono in depressione" (int. 21).

Per alcuni referenti dei Centri per richiedenti protezione internazionale, a una maggiore vulnerabilità al lavoro nero e a situazioni di sfruttamento lavorativo sarebbero esposti i migranti ospiti dei Cas. A differenza degli Sprar, infatti, nei Cas gli ospiti sono all'inizio del percorso di riconoscimento dello status, risultano meno coinvolti in attività strutturate e possono vivere con ansia e preoccupazione la gestione del tempo libero e le prospettive di vita future. Ciò favorirebbe nei soggetti più vulnerabili la ricerca, a qualsiasi condizione, di un'occupazione e di una fonte di reddito, pur se misera.

"Negli Sprar dove c'è inserimento lavorativo c'è meno sfruttamento lavorativo, i Cas si prestano di più perché non sono previsti certi accompagnamenti al lavoro" (int. 18).

Anche dal punto di vista del confronto e del rapporto di fiducia tra operatore e richie-

dente protezione internazionale possono esservi differenze, nel vissuto del migrante, fra le due tipologie di strutture, tali da rendere, per gli operatori dei Cas, più difficile l'accertamento o l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo.

"C'è una differenza forte tra Cas e Sprar. Nel Cas l'operatore è molto visto come un rappresentante del governo, del progetto, c'è una forma più forte di controllo e su queste cose è più difficile creare un rapporto di fiducia per una serie di regole più strette che ci sono nei Cas" (int. 20).

Altri fattori citati rispetto al profilo di vulnerabilità sono il basso livello di istruzione e l'aver subito esperienze pregresse di grave sfruttamento e di abuso, durante il percorso migratorio e in particolare nella permanenza in Libia. Per quanto ritenuti elementi di sicuro interesse, non è stato però possibile trovare sufficienti riscontri sull'eventuale associazione fra esperienze pregresse di grave sfruttamento lavorativo e maggiore esposizione a forme di sfruttamento lavorativo a Prato. Trattandosi di esperienze e di vissuti particolarmente sensibili, per alcuni migranti altamente traumatici, diversi lavoratori intervistati hanno preferito non rispondere, o hanno risposto in modo evasivo, alle domande sul loro percorso migratorio.

Spicca la quasi totale assenza, nelle risposte dei testimoni privilegiati, di uno dei principali e più forti indicatori di tratta e di grave sfruttamento lavorativo: il debito. Quando il debito è stato menzionato, è stato riportato in riferimento esclusivamente a due comunità, quella cinese e quella bengalese; in entrambi i casi la presenza di debito è associata al lavoro forzato dei "clandestini".

4.3 Le interviste ai lavoratori/trici

La seconda fase di interviste, da maggio a luglio 2017, ha riguardato 15 soggetti. Da gennaio a settembre 2018 il numero totale di interviste e di colloqui (effettuate durante le osservazioni etnografiche e allo sportello) è stato pari a 28. Il totale di interviste e di colloqui con lavoratori/trici nelle due annualità della ricerca-intervento è quindi pari a 42.

Nella tabella 2 le persone intervistate sono state suddivise per genere, età e nazionalità.

Tabella 4 - Numero di interviste e di colloqui per genere, età e nazionalità, N=42

Numero	Genere	Età	Nazionalità
23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 50	M, M, M, M, F, F, F, M	35, 29, 42, 31, 28, 24, 36, 44	Cina
28	F	32	Marocco
29, 32, 33, 60, 61	M, M, M, M, F	28, 29, 23, 22, 22	Nigeria
30, 31, 34, 42, 43, 47, 59	M, M, M, M, M, M, M	35, 43, 41, 40, 32, 35, 31	Pakistan
35, 46, 51, 52, 55	M, M, M, M, M	31, 31, 24, 27, 20	Bangladesh
36, 43	M, M	27, 20	Ghana
37, 54, 63, 64, 65	M, M, M, M, M	22, 21, 21, 21, 25	Gambia
39, 57	M, M, M, M	21, 40, 40, 21	Senegal
44, 62	M, M	31, 29	Costa d'Avorio
53	M	33	Sierra Leone
56, 58	M, M	28, 21	Guinea

L'età media degli intervistati è di poco superiore ai 28 anni. Si riscontrano delle differenze – non statisticamente significative a causa dell'esiguità del campione di riferimento – sull'età a seconda della nazionalità. In particolare i pachistani presentano un'età più alta della media, pari a 32 anni, e i gambiani più bassa, pari a 22.

Rispetto alla composizione di genere, è fortemente sbilanciata, essendo i maschi 37 su

42 (88%). La distribuzione dei soggetti per la nazionalità di appartenenza restituisce il quadro seguente, raffigurato nel grafico 1.

Le nazionalità più rappresentate nel campione sono, in ordine decrescente, cinesi (8 intervistati), pachistani (7), Bangladesh, Gambia e Nigeria (5). Seguono Senegal (4) e, con valori residuali, altre cinque nazionalità, tutte appartenenti, tranne il Marocco, all'Africa sub-sahariana.

La distribuzione degli intervistati per titolo di soggiorno restituisce le seguenti informazioni, riassunte nel grafico successivo.

Le risposte ottenute sulla tipologia di permesso di soggiorno appaiono molto interessanti, poiché indicano con chiarezza la preminenza di due categorie: i richiedenti asilo, e i migranti con permesso di soggiorno scaduto o non valido. Sommando ai 17 richiedenti asilo i 6 migranti già titolari di protezione per motivi umanitari e i 4 a cui è stato riconosciuto l'asilo politico, e considerando che dei 9 soggetti irregolari dal punto di vista dello status migratorio, la maggioranza ha ricevuto un diniego alla richiesta di protezione internazionale, si ha perciò la misura di quanto i soggetti appartenenti al –o che hanno fatto parte del– circuito della protezione internazionale rappresentino la maggioranza degli intervistati. Infatti, sono solo 6 su 42 i migranti titolari delle altre due tipologie di soggiorno, lavoro subordinato e motivi familiari. Pur ricordando che il campione della ricerca-intervento non è rappresentativo della popolazione migrante oggetto di sfruttamento lavorativo nelle aziende del tessile-abbigliamento pratese, e che l'attività dello sportello è stata promossa in modo mirato ai Cas e Sprar del territorio pratese, il dato fornisce una conferma empirica –per quanto parziale– dell'interesse per i richiedenti protezione internazionale da parte degli imprenditori cinesi.

Un'altra significativa informazione deducibile dai dati mostrati è che più di 3/4 del campione è composto da migranti con tipologie di permessi di soggiorno regolari. Se ciò da una parte rafforza la percezione di una condizione di particolare vulnerabilità di questa fascia al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento lavorativo, dall'altra offre una smentita alla rappresentazione secondo la quale nelle aziende cinesi sarebbero presenti per lo più migranti irregolari e invisibili.

Sono inoltre possibili ulteriori riflessioni a partire dal dato sulla tipologia di permesso di soggiorno. In primo luogo, la presenza di un numero elevato di richiedenti protezione internazionale sollecita a interrogarsi sull'efficacia dei percorsi di formazione lavorativa e di tirocinio offerti dalle strutture facenti parte del sistema di accoglienza. Il bisogno di percepire reddito in tempi rapidi –in un certo senso a prescindere dalle reali retribuzioni e condizioni di lavoro, come sarà mostrato in seguito–, da parte di molti richiedenti protezione internazionale, sembra quindi preminente rispetto alle modalità e ai tempi dei progetti di integrazione socio-lavorativa offerti dai Cas e Sprar. In secondo luogo, dal punto di vista della domanda di lavoro espressa dalle aziende cinesi, il dato indica la loro capacità

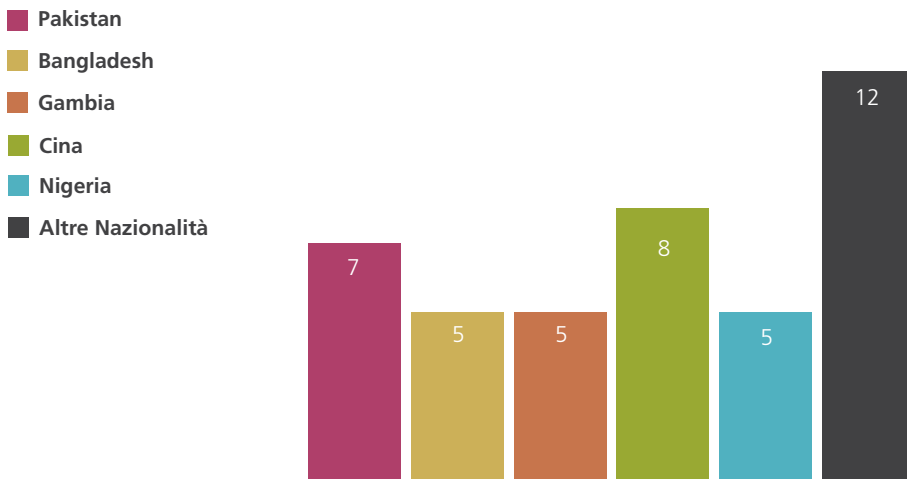


Grafico 1 - Distribuzione della nazionalità dei lavoratori, N=42

di intercettare forza-lavoro migrante in modo diffuso, al di là dei confini etnico-linguistici. Verrà analizzato in seguito come ciò si combini ad altre significative tendenze e trasformazioni che caratterizzano le imprese cinesi nel settore del tessile-abbigliamento pratese, e come influisca da una parte sull'offerta di lavoro delle stesse, dall'altra sulla domanda di lavoro. Riguardo al titolo di studio, non sempre è stato possibile raccogliere il dato. Fra le 21 persone che hanno risposto, 5 sono in possesso di laurea, 4 di diploma di scuola

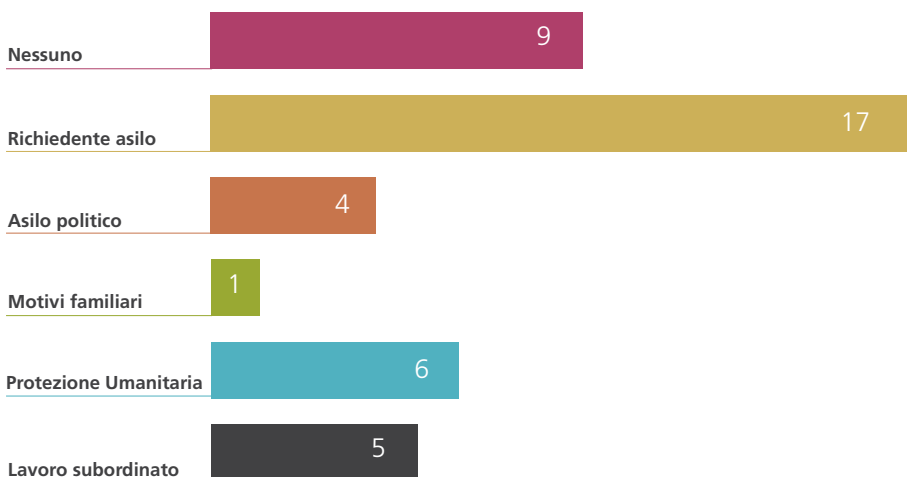


Grafico 2 - Tipologie di permesso di soggiorno degli intervistati, N=42

superiore, 7 di diploma di scuola media e 5 hanno frequentato la scuola coranica. Poiché il dato è fortemente incompleto – è stato raccolto nella metà dei casi –, l'unica considerazione che è possibile avanzare è che i dati parziali restituiscono livelli d'istruzione variegati. Ancora minori sono state le risposte fornite alle domande relative alla storia del percorso migratorio e a eventuali casi di sfruttamento lavorativo subiti durante il percorso migratorio. Queste domande erano considerate, in sede di progetto di ricerca, come importanti in quanto avrebbero potuto fornire eventuali riscontri in merito all'associazione fra l'avere subito situazioni di grave sfruttamento lavorativo in Italia e la presenza di debito connesso al percorso migratorio e/o di episodi di sfruttamento lavorativo subiti durante le tappe del percorso migratorio. Si intendeva cioè verificare se l'elemento del debito e dello sfruttamento lavorativo durante il percorso migratorio fossero o meno fattori di vulnerabilità al grave sfruttamento lavorativo.

Tuttavia, avendo risposto in modo soddisfacente a tali questioni meno della metà degli intervistati, soprattutto per ragioni legate alla privacy o alla delicatezza delle tematiche, non è stato possibile elaborare esaustivamente le risposte emerse.

4.4 Le modalità di ricerca del lavoro

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento per le imprese cinesi del distretto, da alcuni testimoni privilegiati è stata osservata la possibile presenza di persone con funzioni di reclutamento per le aziende cinesi all'interno di alcuni Cas.

"Credo che direttamente nei Centri ci sia qualcuno che recluta e fa da trait d'union fra la richiesta di manodopera e la manodopera" (int. 8).

Altri intervistati hanno invece segnalato che sarebbero le stesse aziende cinesi le dirette organizzatrici del reclutamento: in un caso si parla esplicitamente di persone cinesi che avrebbero distribuito dei bigliettini fuori da un Cas, in un altro di cittadini cinesi che contattano in città gli immigrati. In un'intervista un testimone privilegiato definisce queste modalità di reclutamento come afferenti a piccole reti organizzate dagli imprenditori cinesi:

"Ci sono piccole reti di caporali perché fra cinesi, se un datore di lavoro cinese ha un immigrato, allora gira l'informazione tramite WeChat²⁰ ad amici colleghi, che possono chiedergli se l'immigrato chiama degli amici a lavorare... Allora a volte, il ragazzo dice: "Dove vivo io, siamo

²⁰ WeChat è il social network di messaggistica e di comunicazione istantanea più utilizzato dai cinesi.

in tanti" e lo accompagna per vedere quanti sono nella struttura, così domani se hanno bisogno possono venire direttamente lì a prendere le persone" (int. 9).

Nella maggioranza delle interviste (e in tutte quelle raccolte direttamente da lavoratori), vengono tuttavia smentite sia la presenza di reti di caporalato che un ruolo attivo di reclutamento da parte delle imprese. A differenza delle informazioni rese da alcuni testimoni privilegiati, i lavoratori non menzionano mai in modo diretto soggetti con funzioni da caporale, né vi si riferiscono implicitamente. Nelle testimonianze dei lavoratori emerge che l'arruolamento avverrebbe ricorrendo al passa-parola interno ai Cas-Sprar, o attraverso le reti amicali e comunitarie fra migranti del territorio, con modalità tali da escludere l'esistenza di reti criminali strutturate o di fenomeni di caporalato. Sulla base delle esperienze e delle informazioni raccolte, il reclutamento si svolgerebbe in prevalenza attraverso canali informali all'interno dei quali la proposta di lavoro irregolare si connota come servizio o aiuto reso in modo disinteressato da un amico, conoscente, connazionale, senza apparente corrispettivo di denaro o di altri vantaggi. L'intermediario viene descritto come una persona già occupata per un'impresa cinese e che, spontaneamente o dietro richiesta, segnala al soggetto interessato la possibilità di lavorare nella stessa impresa o in altra impresa cinese di cui è a conoscenza.

"Avevo un amico che mi ha messo in contatto con questo datore di lavoro cinese (...) Era solo per amicizia, un favore per aiutarmi a trovare lavoro. Lui mi ha fatto questa proposta, perché eravamo lì a fare nulla, a parte le due ore di scuola. Mi ha detto: invece di stare lì a fare niente, vai da questo cinese per passare il tempo..." (int. 29).

In altre occasioni, è invece emerso che la ricerca del lavoro è effettuata in prima persona dal migrante, che si reca direttamente nelle varie aziende del distretto e si presenta all'imprenditore o ad altri referenti, solo o con amici.

È nel complesso plausibile ritenere che in un contesto territoriale così particolare quale quello pratese, le informazioni circolino in modo rapido e fluido, sia dal lato dell'offerta che della domanda di lavoro. Appare perciò ragionevole ritenere che i primi immigrati non cinesi occupati nelle imprese cinesi, provenienti dal circuito dei richiedenti asilo e da alcune comunità straniere, abbiano dato vita a un flusso di disponibilità e di richieste, alimentato poi in modo spontaneo dalla condizione di bisogno economico di molti immigrati e richiedenti protezione. La forte e peculiare concentrazione spaziale delle imprese cinesi, in particolare nel Macrolotto 1 e 2, così come la vicinanza ad essi di alcuni Cas, sono ulteriori elementi che possono spiegare i motivi per i quali i richiedenti protezione internazionale cerchino lavoro proprio in questa zona.

Dal lato dell'offerta di lavoro, le imprese cinesi sembrano informate circa l'ampia disponibilità di impiego del bacino di manodopera potenziale sul territorio pratese. Ciò sembra riguardare tanto immigrati regolari e irregolari di varie nazionalità e provenienze, quanto

i richiedenti protezione internazionale. Questo bacino di manodopera potenziale appare alle imprese cinesi composto da soggetti ricattabili, o più semplicemente funzionali ai loro bisogni. A tal proposito è pertinente un elemento emerso dalle interviste ai lavoratori: in diversi casi i datori di lavoro non forniscono loro in modo gratuito il pasto — così come avviene per tutti i lavoratori cinesi —, poiché a conoscenza del fatto che godono delle misure di accoglienza nei Cas e negli Sprar. Si può osservare a riguardo che, paradossalmente, i Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, fornendo alloggio e cibo e prevedendo azioni di supporto sociale, medico e legale, possono rivestire una funzione per così dire di “mantenimento” della manodopera migrante sfruttata (Saliceti, 2017, p. 165). Per i datori di lavoro senza scrupolo le misure di integrazione sociale potrebbero così costituire una sorta di facilitazione per il reclutamento e la messa al lavoro in condizioni di sfruttamento della forza-lavoro, nonostante la ricerca abbia riscontrato un discreto livello medio di informazione e di interventi sul lavoro nei Centri contattati.

Le dinamiche di sfruttamento della vulnerabilità degli ospiti dei Cas e Sprar del territorio pratese potrebbero avere delle caratteristiche in comune con quanto documentato per le donne nigeriane vittime di tratta e di grave sfruttamento sessuale ospitate nei Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. A livello nazionale risulta infatti ormai evidente che la presenza di donne nigeriane nei Centri, in particolare nei Cas, viene gestita in modo strumentale dalle organizzazioni criminali, che ne fanno luogo di transito e a volte di reclutamento. Seppure non vi siano al momento ragioni fondate per ritenere che nei centri per richiedenti protezione internazionale pratesi agiscano vere e proprie reti per l'arruolamento e lo sfruttamento lavorativo, sembra necessario monitorare attentamente la situazione per evitare questa possibilità.

In sintesi, se nel corso del primo anno di ricerca-intervento non si escludeva la presenza di reti criminali per il reclutamento e per la messa al lavoro di lavoratori nelle aziende del distretto pratese, le evidenze raccolte nel secondo anno di attività portano a ridimensionare con forza questa ipotesi.

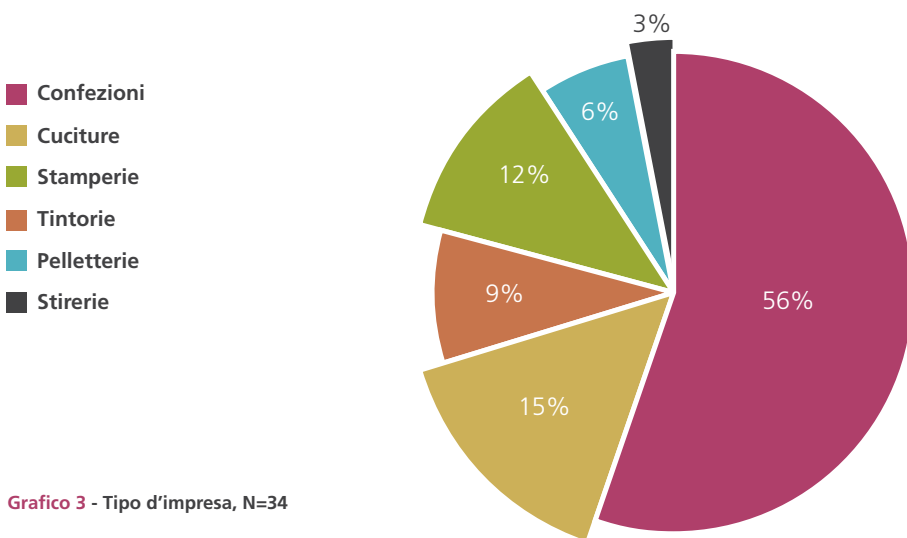
4.5 I comparti produttivi

La grande maggioranza di lavoratori/trici intervistati è occupata o ha avuto brevi esperienze di lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento. Al fine di acquisire elementi utili per meglio comprendere le caratteristiche delle imprese dove si sono originati i casi di lavoro irregolare e di sfruttamento lavorativo, è stato domandato agli intervistati di precisare la tipologia d'impresa, descrivendone caratteristiche, cicli produttivi e merci prodotte. Non

essendo stato sempre possibile risalire con esattezza al tipo d'impresa –per mancanza di informazioni precise o per la difficoltà degli intervistati di differenziarle–, le risposte sui comparti produttivi d'impiego ritenute affidabili, e quindi incluse, sono 38.

Dalla scomposizione delle risposte emerge una prima importante differenziazione in base al settore: solo in 4 casi su 38 i lavoratori sono stati occupati per imprese altre dal tessile e dell'abbigliamento. Perciò, si è ritenuto opportuno specificare il tipo d'impresa, limitando l'analisi a questo settore.

Seppure riferito a un campione poco numeroso, dai dati è possibile ricavare due elementi principali. In primo luogo, fra la tipologia di imprese in cui è occupato il campione, più della metà delle risposte fa riferimento alle confezioni. Per il tipo di produzione e di lavorazioni richieste, il dato appare plausibile, se riferito alle concrete possibilità di impiego di lavoratori migranti senza esperienze specifiche nel settore tessile e dell'abbigliamento, come è spesso il caso dei soggetti intervistati. Infatti, nelle imprese di confezioni sono richieste per lo più mansioni di tipo manuale generiche, ripetitive e standardizzate, a bassa specializzazione, che necessitano tempi di formazione ridottissimi. In secondo luogo, si può osservare che le altre tipologie d'impresa dove hanno trovato impiego gli intervistati coprono tutta la filiera del tessile e dell'abbigliamento. Come è stato messo in rilievo nel par. 3.0, la crescita qualitativa e quantitativa dell'imprenditoria cinese in provincia di Prato nel settore è coincisa, negli ultimi 10 anni, con la sua espansione anche nei segmenti a maggiore valore aggiunto, come stamperie e tintorie. Nelle stamperie e nelle tintorie ha trovato impiego circa un intervistato su cinque, mentre in altri segmenti (cuciture, stirerie e pelletterie) del distretto dove la presenza cinese è strutturata da più tempo, quasi uno su quattro. Se ne deduce quindi che, seppure in piccolo, i dati della ricerca-intervento



confermano lo sviluppo dell'imprenditoria cinese nel settore del tessile e dell'abbigliamento, il cui raggio d'azione non è più limitato ai segmenti tradizionali quali le confezioni, le pelletterie e le cuciture, ma tende a coprire tutte le principali fasi di produzione.

4.6 Le tipologie contrattuali

Un elemento qualificante le condizioni di lavoro riguarda la tipologia contrattuale applicata. Prima dell'assunzione o a volte, specie nel caso in cui il migrante non abbia un permesso di soggiorno regolare, della messa al lavoro, il datore di lavoro può richiedere un periodo di prova "informale" all'aspirante lavoratore, la cui durata varia da pochi giorni ad un massimo di un paio di settimane. La messa alla prova del lavoratore, quando avviene, è a nero e prevede il pagamento della prestazione al termine della giornata, o, quando la prova dura alcuni giorni, alla fine del periodo concordato.

"Si comincia sempre con due settimane di prova a nero, ma in realtà è spesso un mese. Dopodiché o c'è licenziamento o assunzione a part time a 4 ore al giorno e la persona ne lavora 6 o 7 giorni su 7 con 12 ore dai cinesi o con altri orari simili nelle altre aziende" (int. 17).

Il periodo di prova è funzionale, per il datore di lavoro, alla verifica delle abilità e dell'affidabilità dell'aspirante lavoratore, senza assumersi i costi e i rischi di un periodo di prova regolato da contratto. Il vantaggio del datore, qualora la prestazione dell'aspirante lavoratore non sia soddisfacente, è lampante: non essendovi contratto, non ha nessun obbligo nei confronti del lavoratore, e può comunicargli l'interruzione della prova in ogni momento, senza doversi giustificare o comunicare alcunché alle autorità preposte.

"La seconda volta sono andato solo. Ho incontrato un cinese che mi ha detto, in italiano: "Vieni qua, vieni qua". Quando mi sono avvicinato, mi ha chiesto in italiano se volevo lavoro. Facciamo una prova, se vai bene, ti tengo. Altrimenti, nulla. Gli chiedo quanto mi pagherà, e mi dice che sono 25 euro al giorno" (int. 39).

Nelle testimonianze sono pressoché assenti riscontri sul fatto che il periodo di prova a nero possa essere propedeutico per una successiva assunzione regolare. Quando questo passaggio è avvenuto, portando così il lavoratore da una condizione di irregolarità a una condizione di – almeno parziale – contrattualizzazione, pare attribuibile a pressioni del lavoratore per essere regolarizzato.

Non sono mai stati rilevati casi di mancato pagamento delle giornate di prova, ma in alcune situazioni la retribuzione per le giornate di prova si è rivelata molto bassa. È pre-

sumibile che la messa alla prova sia utilizzata frequentemente dai datori di lavoro. Da una parte, la richiesta di lavoro sembra piuttosto alta, e quindi l'eventuale rifiuto dell'aspirante lavoratore non rappresenta un problema per l'imprenditore a livello di reclutamento. Dall'altra, proporre il periodo di prova è funzionale a effettuare una prima selezione della potenziale forza-lavoro occupabile.

Nel grafico 4 sono riportati i dati sulle tipologie contrattuali. Sono state incluse le informazioni sulle tipologie contrattuali ottenute dai testimoni privilegiati su casi di diretta conoscenza.

Il grafico mostra una tendenza molto chiara: la tipologia contrattuale prevalente è la sua mancata registrazione, quindi il lavoro nero, poiché è applicata a più di due lavoratori su tre (68%). Le tipologie contrattuali formalmente regolari sono quattro: il tempo determinato part time (8 casi su 29), in genere di 4 ore giornaliere, della durata di 2, 3 o 4 mesi o full time (2 casi) e il tempo indeterminato part time (3 casi) o full time (4 casi). Poiché più di 3/4 degli intervistati sono migranti con tipologie di permessi di soggiorno regolari, la mancanza di contratto non va considerata come la conseguenza obbligata dell'irregolarità di soggiorno del migrante, quanto piuttosto una strategia, più o meno consapevole, utilizzata dai datori di lavoro per massimizzare i vantaggi e minimizzare i rischi.

Rispetto alla stipula di contratti regolari, va osservato che in realtà si tratta sempre di contratti "grigi", ossia di contratti solo parzialmente regolari, come sarà evidente incrociando questo dato con le giornate settimanali e gli orari giornalieri di lavoro. Qui è rilevante sottolineare che, fra le tipologie di contratto regolare riportate, è il part-time a tempo determinato la più diffusa. A fronte, come vedremo, di prestazioni lavorative che prevedono in media 10-12 ore per sei o sette giorni alla settimana, i contratti, quando sono stipulati, sono solitamente part-time, a 10 o a 20 ore, assai più raramente a tempo pieno.

Prima o durante la stipula del contratto, viene esplicitamente richiesto al lavoratore un *surplus* di orario e di lavoro non retribuito. In altre parole, la disponibilità del lavoratore ad accettare un *surplus* di orario e di lavoro, rispetto a quanto stabilito nel contratto, è *conditio sine qua non* per il proseguimento del rapporto stesso. Dove vi sia invece mancata registrazione del contratto, esso può non dipendere solo dallo *status* migratorio irregolare, nel senso che come già spiegato si sono verificati molti casi di migranti in possesso di permesso di soggiorno valido o di richiedenti asilo a cui è stata esclusa la possibilità di assunzione in regola, nonostante lo avessero chiesto. L'ultimo elemento richiamato è di fondamentale importanza: l'assenza di contratto a volte può essere scelta in seguito a un accordo reciproco, determinato, per il lavoratore, dalla limitatezza di alternative. Molto più spesso però l'assenza di contratto non è l'esito di una contrattazione equa fra le parti, ma è determinata dalla convenienza esclusiva dei datori di lavoro e quindi risulta ingiunta al lavoratore, il cui margine di scelta si riduce all'accettazione o al rifiuto delle condizioni

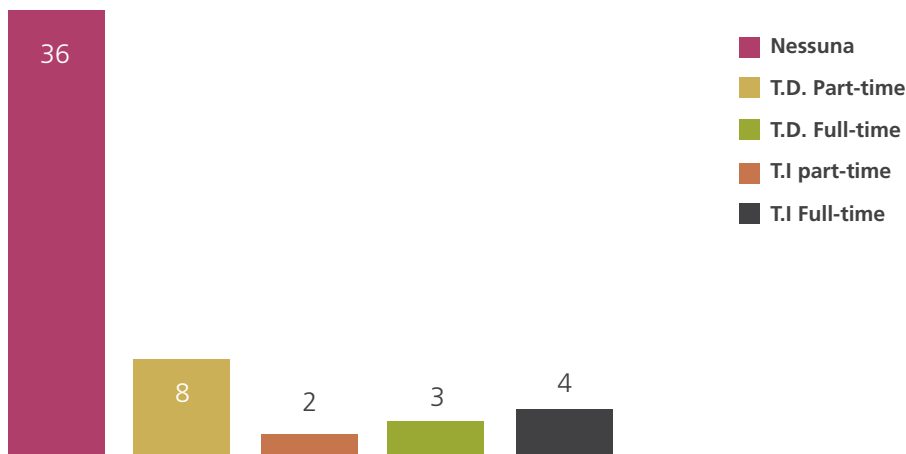


Grafico 4 - Tipologie contrattuali, N=53

proposte dal datore di lavoro. Un altro elemento importante è relativo all'estrema difficoltà di cambiamenti in senso migliorativo dei contratti. Sono solo quattro i casi documentati di passaggio, per lo stesso lavoratore, dal lavoro nero a una delle quattro tipologie contrattuali. Altri intervistati riferiscono, invece, che l'emersione dal lavoro nero alla regolarità contrattuale si rivela una possibilità molto remota. È possibile al riguardo che alcuni richiedenti protezione internazionale ritengano per loro stessi più conveniente accettare la prosecuzione a nero del rapporto di lavoro, piuttosto di una sua regolarizzazione che può comportare la revoca delle misure d'accoglienza.

Quali che ne siano le ragioni, la fuori-uscita da una condizione di lavoro sommerso, dal punto di vista contrattuale, appare piuttosto inusuale. Se si prende in considerazione il passaggio, per coloro già assunti, a tipologie contrattuali più vantaggiose (dal tempo determinato all'indeterminato, dal part-time a 10 ore al part-time a orario pieno) la situazione non cambia.

Un lavoratore assunto con contratto full time a tempo determinato per 3 mesi, rinnovato 5 volte, si è visto non prolungato il contratto quando ha provato a ricontrattarlo a condizioni più favorevoli. Anzi, dopo varie richieste di passaggio a tempo indeterminato, alla prima occasione utile è stato lasciato a casa senza nessuna spiegazione dal datore di lavoro. In altri due casi, l'accordo pattuito informalmente dal lavoratore con il datore di lavoro era di fare una settimana o un mese di prova a nero, al termine del quale sarebbe stato assunto regolarmente. Dopo il periodo di prova, pagato ovviamente a mano, a entrambi i lavoratori è stato comunicato che non c'era possibilità d'assunzione e così gli stessi hanno deciso di presentare denuncia.

"Lui non mi ha fatto contratto, perché all'inizio mi ha detto di fare la prova, un mese di

prova e poi mi farà contratto. Però quando ho iniziato a lavorare, a fine mese lui mi ha pagato, ma mi ha detto che non poteva tenermi". (int. 37).

L'inganno sulla stabilizzazione del contratto può dunque funzionare per prolungare la condizione di sfruttamento lavorativo, mantenendo il lavoratore in uno stato di ricatto e di soggezione, ma può anche ritorcersi contro i datori di lavoro.

Va inoltre evidenziato che la presenza del contratto non sembra sempre rappresentare uno strumento efficace, al fine di una maggiore tutela individuale rispetto alle condizioni di lavoro, le retribuzioni e gli orari. In prima istanza, questa osservazione appare paradossale e contraddittoria, mettendo in dubbio l'efficacia del contratto sul piano della tutela. Tuttavia va enfatizzato che, come verrà mostrato in seguito, sia i lavoratori in possesso di contratto sia quelli occupati a nero sono per lo più tenuti a lavorare 6 o 7 giorni a settimana, per un orario giornaliero effettivo che supera sempre le 8 ore. La constatazione che le reali condizioni di lavoro – e quindi le forme di sfruttamento lavorativo poste in essere - non dipendono solo dalla presenza di un contratto regolare non significa affermare che lavorare o meno a nero sia indifferente, né tanto meno giustificare il lavoro nero. Dalle testimonianze, piuttosto, si ricava la sensazione che la stipula di un contratto non comporti sempre, come ci si potrebbe attendere, una maggiore tutela dalle situazioni di abuso e di sfruttamento lavorativo, che si danno, come analizzato in seguito, più sul piano delle effettive condizioni di lavoro che sul piano contrattuale. In estrema sintesi, il lavoro nero appare come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'instaurarsi di sfruttamento lavorativo.

In generale, da parte dei datori di lavoro cinesi sembrano esservi dunque trattamenti differenziati dei lavoratori non cinesi rispetto a quelli cinesi sulle tipologie contrattuali. In particolare, come si è visto in precedenza, mentre una quota elevatissima di lavoratori cinesi, fra coloro assunti con contratto, lo è a tempo indeterminato (pur con le specificità e i limiti segnalati), questa forma contrattuale è rara per la forza-lavoro di nazionalità non cinese di cui sono state raccolte testimonianze. Per i datori di lavoro, lo squilibrio a loro favore nei rapporti di forza con i lavoratori, unito alla presenza di un vasto bacino di manodopera potenziale, facilitano l'imposizione di condizioni sfavorevoli ai lavoratori non cinesi. La percezione prevalente dei testimoni privilegiati sull'esistenza di una forte asimmetria di potere fra le parti coincide con quanto espresso dagli intervistati.

"Perché i cinesi hanno visto che ci sono tanti richiedenti asilo che hanno bisogno di lavorare e quindi si approfittano. Ho visto direttamente che quando una persona chiede il contratto, gli dicono "Questo è lento", e prendono un'altra persona" (int. 9).

Va inoltre osservato che, nel corso della ricerca-intervento, le attività di controllo da parte della Prefettura sulle presenze nei Cas pratesi dei richiedenti protezione internazionale si sono intensificate, determinando talvolta la sospensione o la revoca delle misure

di assistenza laddove il richiedente protezione risultasse assente ingiustificato. Al tempo stesso, le revoche delle misure di assistenza hanno riguardato anche quei richiedenti che, pur essendo occupati con regolare contratto di lavoro, superavano le soglie di reddito consentite o contravvenivano al termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione²¹. Al momento, non è possibile valutare quanto l'inasprimento dei controlli – così come delle ispezioni Interforce sul lavoro nero – e la maggiore attenzione degli operatori alla prevenzione del lavoro nero nei Cas influirà sulla regolarità dei contratti stipulati fra i richiedenti protezione internazionale e dei datori di lavoro.

4.7 Le mansioni

Relativamente alle mansioni ricoperte dagli intervistati, e restringendo anche qui l'analisi ai soli occupati nelle aziende tessili e dell'abbigliamento, i dati raccolti consentono le seguenti riflessioni²². Dalle 34 risposte complessive ottenute dai lavoratori/trici, emerge che la lista di mansioni ricoperte dagli intervistati è piuttosto variegata. Sono complessivamente nove le mansioni citate, di cui si offre una rappresentazione nel grafico 5²³. È stato talvolta riferito dagli intervistati che, in periodi di calo del lavoro, poteva essere loro domandato di svolgere mansioni varie, a seconda delle necessità.

Concentrando l'attenzione sulle prime cinque mansioni – cucitura (10 casi); facchinaggio (8); stiratura (5), stampa (5); confezionamento dei capi (3) –, si ricava l'impressione che in prevalenza gli intervistati siano occupati in mansioni generiche, poco specializzate. Nel facchinaggio rientrano operazioni quali la pulizia, l'inscatolamento e la sistemazione della merce e dei materiali, l'immagazzinamento dei tessuti. Anche il confezionamento dei capi richiede una preparazione minima. Si tratta in entrambi i casi di mansioni semplici, che richiedono soprattutto al più resistenza e precisione. Diverso il caso di coloro che hanno dichiarato di svolgere mansioni di cucitura (a mano e a macchina), per le quali è necessario dimostrare un grado più elevato di abilità, di apprendimento e di formazione. La mansione di cucitura non è di facile classificazione e interpretazione, nella misura in

²¹ Nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 n. 14751, si ricorda che: "Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente".

²² Il dato va tuttavia interpretato con cautela, non solo per il basso numero di risposte, ma anche perché in alcuni casi le definizioni fornite dagli intervistati sulle mansioni ricoperte erano generiche o poco precise. Ad esempio, la mansione di "cucitore" prevede in genere lavorazioni di base, piuttosto semplici e standardizzate, ma può prevedere anche l'uso di macchinari o, in casi più rari, può necessitare abilità e competenze specializzate.

²³ Nella categoria "altro" sono state incluse le mansioni con una sola risposta: colorazione della stoffa, carico/scarico della lavatrice, tessitura a macchina, addetta alla contabilità.

cui gli intervistati vi si sono riferiti elencando operazioni non eterogenee: le operazioni descritte possono essere semplici -attaccare bottoni e altri accessori su capi finiti- o implicare lavorazioni complesse, di tipo sartoriale, eseguibili a mano o con l'uso di telai. Stiratura e, soprattutto, stampa dei tessuti sono mansioni delicate, dal punto di vista del ciclo produttivo, per adempiere alle quali il lavoratore deve possedere le conoscenze necessarie per il funzionamento delle macchine e del ciclo produttivo, acquisibili solo con un minimo di esperienza pregressa o di formazione sul campo.

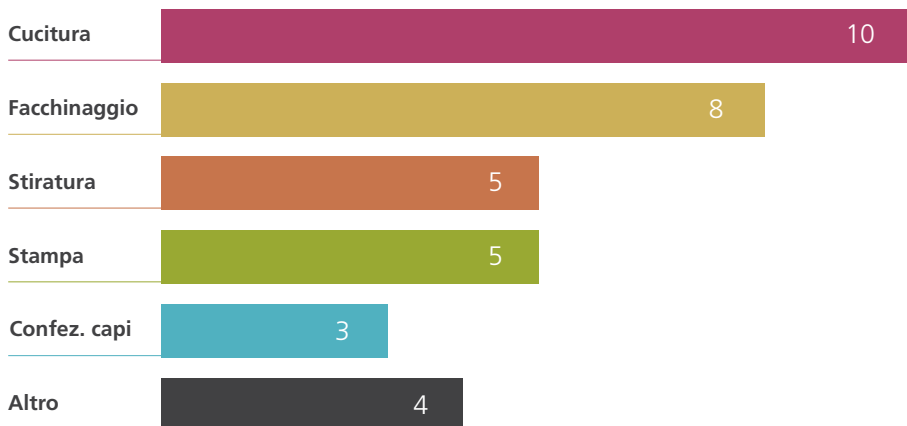


Grafico 5 - Le principali mansioni, N=35

A una lettura più attenta del dato, dunque, si deve correggere l'impressione iniziale: gli intervistati non sono concentrati principalmente sulle mansioni più elementari e faticose, ma sono occupati, in proporzione equilibrata, in mansioni sia generiche sia specialistiche.

Si può inoltre osservare che le mansioni riportate sono tutte, a eccezione del caso di una lavoratrice cinese addetta alla contabilità, tipiche di ruoli operativi; sono assenti mansioni riconducibili a ruoli amministrativi.

4.8 Il tempo di lavoro

I lunghi orari lavorativi, superiori a quelli contrattuali, e le prestazioni lavorative nei festivi hanno sempre contraddistinto le condizioni di lavoro nel distretto tessile pratese,

alla pari di quanto rilevato nei principali distretti manifatturieri italiani. Bracci (2016), delineando la storia e le evoluzioni del distretto tessile di Prato, ha mostrato come lavoro nero e lavoro sommerso siano sempre stati elementi costitutivi, centrali per la competitività e per lo sviluppo delle aziende, alla base del successo internazionale del modello pratese. A prescindere dal quadro sociologico e storico che caratterizza il contesto pratese, non vi sono dubbi sul fatto che in generale il tempo di lavoro è una variabile da analizzare con estrema cura, a maggior ragione quando si descrivono e interpretano le forme di sfruttamento lavorativo.

Considerando le giornate lavorative settimanali e gli orari di lavoro giornalieri, il quadro che si delinea dalle interviste è netto. Iniziando dai giorni lavorati nella settimana, dalle risposte ottenute dalle interviste emerge che le giornate lavorative settimanali non sono quasi mai cinque, ma almeno sei o molto più spesso sette. Così come nell'analisi successiva dell'orario di lavoro giornaliero e delle retribuzioni, sono state incluse le risposte attendibili sui giorni lavorativi settimanali ottenute dai testimoni privilegiati in merito a casi da loro conosciuti, per un totale di 39 dati. Il grafico 6 riassume i dati.

Secondo i dati, la maggioranza assoluta del campione lavora tutti i giorni della settimana, incluso quindi la domenica e i giorni feriali. Solo in 3 casi su 39 i lavoratori/trici sono occupati cinque giorni alla settimana, mentre in 8 le giornate lavorative settimanali risultano sei. Sono stati inoltre inclusi nell'analisi 4 casi di orario definito come variabile, nella misura in cui i giorni settimanali di lavoro, nei rapporti a nero, non erano fissi, ma potevano cambiare a seconda delle esigenze del datore di lavoro e/o del lavoratore. Il riposo settimanale –generalmente la domenica– è rispettato negli 8 casi in cui la settimana lavorativa è di sei giorni. In tutti gli altri casi (24 su 39), i giorni settimanali di lavoro sono pari a sette, quindi il lavoratore non ha mai a disposizione nemmeno un giorno di riposo.

La situazione descritta da questi dati è quindi di grave e diffusa violazione delle norme sull'orario di lavoro: la negazione del diritto al riposo settimanale, oltre che ai festivi e alle ferie, appare, per la sua frequenza e ampiezza, quasi sistematica. Ne consegue una deregolamentazione estrema di una delle principali componenti delle condizioni di lavoro, che impatta in modo considerevole sulle condizioni di vita. Inoltre, è opportuno ricordare che la mancanza del giorno di riposo si configura come un rilevante indicatore di sfruttamento lavorativo.

Nel grafico 7 sono riportati i dati sull'orario giornaliero di lavoro. Anche qui sono state incluse le risposte sull'orario di lavoro giornaliero ottenute dai testimoni privilegiati in merito a casi da loro conosciuti.

Il grafico mostra come l'effettivo orario di lavoro del campione sia quasi sempre irregolare, tranne in 8 casi su 49, per lo più relativi a contratti part-time. Assumendo il superamento delle dodici ore giornaliere come soglia di alto rischio per la salute e la sicurezza dei

lavoratori, i dati indicano che questa situazione si presenta in 14 casi su 49, pari al 29%. L'orario giornaliero, comprensivo di una o più raramente due brevi pause per il pranzo (in media intorno ai dieci minuti e che non supera mai la mezzora), dura per la maggioranza assoluta (55%) degli intervistati dalle nove alle dodici ore, in 10 casi (20%) è superiore alle dodici e inferiore alle quattordici ore giornaliere, e in 4 casi (8%) è superiore a quattordici ore. A esclusione dei pochi lavoratori che hanno affermato di svolgere il lavoro solo o

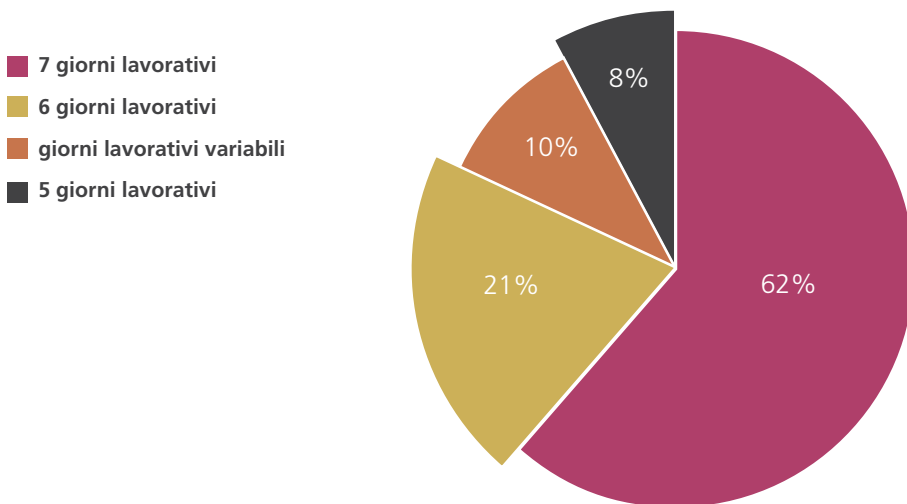


Grafico 6 - Giorni lavorativi settimanali, N=39

anche in orario notturno, l'orario effettivo comincia in genere fra le 9 e le 10²⁴ e termina alle 21 o 22, a volte prolungato fino alle 23 o 24. Alla pari dei lavoratori cinesi, nei periodi di picco produttivo massimo, o in prossimità di consegne importanti, agli intervistati occupati in orario diurno può essere talora domandato di trattenersi in azienda per altre ore supplementari notturne.

I rilievi effettuati in precedenza sulle giornate lavorative settimanali escono rafforzati esaminando gli orari giornalieri. Anche in riferimento all'orario giornaliero di lavoro i dati testimoniano evidenti violazioni della normativa sul lavoro e del CCNL.

Questa organizzazione temporale della giornata e della settimana della forza-lavoro sembra applicarsi, indifferentemente, tanto ai lavoratori con contratto che a quelli senza. Né appaiono differenze rilevanti se si prende in esame il comparto produttivo e le dimensioni dell'impresa²⁵.

²⁴ Una conferma empirica dell'ingresso di lavoratori sub-sahariani e asiatici in imprese cinesi, nell'orario sopra indicato, è stata raccolta nelle osservazioni al Macrolotto 1 e 2. Cfr par 4.15.

²⁵ I dati raccolti sulle dimensioni dell'impresa sono insufficienti, a volte approssimativi a giudizio degli stessi intervistati, e non sono perciò stati elaborati.

Se per la forza-lavoro cinese i lunghissimi orari di lavoro sono, in una certa misura, sopportabili e ammortizzabili alla luce degli *sleeping agreement* e della sovrapposizione fra tempo di vita e tempo di lavoro, tesa a massimizzare il salario, spesso erogato a cottimo, non altrettanto può dirsi per i lavoratori non cinesi. Nel loro caso sembra contare un esplicito elemento di ricatto da parte del datore di lavoro, il quale dà per scontata l'accettazione delle sue condizioni, pena la mancata assunzione o il licenziamento di fatto. Per i lavoratori con contratto -come si è visto a 4 o a 8 ore giornaliere- il prolungamento della giornata lavorativa viene presentato dal datore di lavoro come una necessità produttiva, un sacrificio implicito nella mansione ricoperta, che impongono al lavoratore di accettare i ritmi serrati.

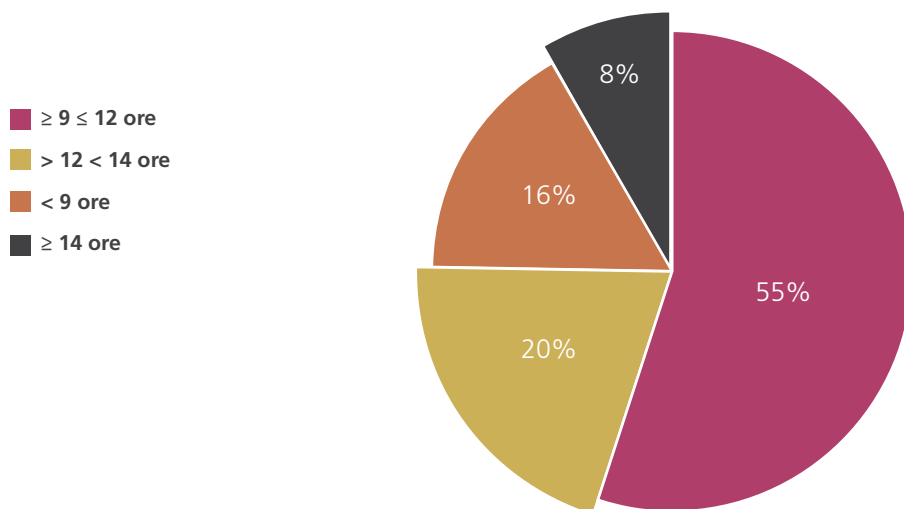


Grafico 7 - Orario giornaliero di lavoro, N=49

"Va bene, tu vieni, ma tu non conosci lavoro. Fissare contratto, 8 ore, non pago di più, però tu fai 12 ore perché tu non conosci nulla, questo è il lavoro". (int. 32).

A maggiore ragione, per i lavoratori senza contratto e/o irregolari, la messa al lavoro presuppone una disponibilità totale alle condizioni proposte.

Riepilogando quanto discusso, gli elementi di maggiore rilievo appaiono tre. In primo luogo, la maggioranza degli intervistati è costretta a lavorare sette giorni su sette, per un numero di ore giornaliere compreso fra nove e quattordici. Ciò segna una specificità rispetto a un settore – quello agricolo –, che presenta, a livello di giornate settimanali e di orari di lavoro, analogie con la situazione descritta, ma con una rilevante eccezione. Infatti, nel grave sfruttamento lavorativo in agricoltura la forza-lavoro è sottoposta a orari giornalieri molto lunghi, concentrati però di solito in periodi che difficilmente superano

qualche mese e che dipendono dalle condizioni atmosferiche. Invece, nelle testimonianze raccolte, sono emersi casi di lavoratori occupati in modo continuativo fino a 12 ore al giorno, sette giorni su sette, per periodi di tempo molto lunghi, anche di mesi.

In secondo luogo, l'imposizione ai lavoratori di orari lavorativi fortemente disagiati, sia per quanto riguarda le giornate lavorative che l'orario giornaliero, non sembra dipendere in modo determinante dalla presenza o meno del contratto.

Il terzo elemento è relativo agli effetti prodotti dal sovra-orario. In alcune interviste e storie è emerso che, più delle retribuzioni molto basse, è la durezza delle condizioni di lavoro –in particolare la lunghezza degli orari di lavoro e i ritmi troppo faticosi– a favorirne una presa di coscienza. Da una parte l'orario di lavoro è quindi deciso in modo sostanzialmente unilaterale dall'imprenditore, approfittando dello stato di bisogno e della vulnerabilità del lavoratore, dall'altra può diventare oggetto di una messa in discussione del rapporto di lavoro e di sfruttamento. Infatti, l'imposizione di lunghissimi orari di lavoro, l'assenza di riposo settimanale hanno spesso rappresentato circostanze decisive per l'interruzione del rapporto, ma talvolta anche per quella che si può definire una presa di coscienza delle violazioni subite, che può portare all'emersione della condizione di sfruttamento. Come verrà mostrato nel par. 4.15, l'emersione dello sfruttamento lavorativo è avvenuta sia in modo autonomo che dietro consiglio di amici o degli operatori sociali di riferimento per i richiedenti protezione internazionale.

4.9 Le retribuzioni

Sull'elemento, cruciale, della retribuzione, le testimonianze convergono in modo sostanziale, fornendo un quadro d'insieme piuttosto omogeneo. Le informazioni ritenute affidabili, nelle interviste effettuate ai testimoni privilegiati le informazioni ritenute affidabili, sulle retribuzioni erogate a lavoratori/trici e richiedenti protezione internazionale di cui hanno avuto conoscenza diretta, sono state incluse insieme, ovviamente, ai dati forniti dai lavoratori.

È sempre stato chiesto agli intervistati di distinguere fra salario mensile e salario orario, poiché in alcune occasioni il lavoratore era occupato a nero solo per brevi periodi o a chiamata, quindi non percepiva un salario mensile. La distinzione fra salario orario e salario mensile permette, come verrà mostrato in seguito, di misurare in modo più affidabile lo sfruttamento lavorativo. Quando uno dei due dati era mancante perché ignoto all'intervistato, è stata calcolata una stima del salario orario e del salario mensile a partire dalle ore di lavoro giornaliero e mensili.

Nel grafico 8 sono riportate le fasce retributive mensili. Sono stati esclusi dal computo i casi di lavoratori occupati saltuariamente o per periodi inferiori al mese.

Prima di commentare i dati, va enfatizzata la mancanza del pagamento a cottimo, molto usato per i lavoratori cinesi. Sia che i lavoratori migranti siano messi al lavoro con regolare contratto che senza, gli accordi con il datore di lavoro prevedono una retribuzione fissa, e in genere concordata, su base mensile. Solo nei casi in cui l'assunzione non sia in regola, e la prestazione di lavoro si configuri come occasionale o svolta per brevi periodi, la retribuzione è calcolata con un fisso giornaliero, attorno ai 20-25 euro, che è però indipendente dalla produttività. L'assenza del cottimo non è spiegabile in modo chiaro. È ipotizzabile che non venga proposto ai lavoratori migranti non cinesi perché ritenuto poco conveniente dal punto di vista economico per i datori di lavoro, che preferiscono riservarlo esclusivamente ai lavoratori cinesi per incentivarli. Il fatto che il pagamento a cottimo venga concesso dagli imprenditori solo ai connazionali, sembra comunque rappresentare un rilevante elemento di differenziazione fra il gruppo di lavoratori cinesi e il gruppo di lavoratori migranti non cinesi.

I dati mostrano che solo in 11 casi su 48 (23%) le retribuzioni mensili superano i 1.000 euro; in 9 casi, la retribuzione è compresa fra 1.000 e 1.300 euro, in due soli casi supera la soglia di 1.300 euro, raggiungendo, per un operaio cinese specializzato quasi 2.000 euro. Nei rimanenti 37 casi (77%), le retribuzioni mensili si collocano sotto i 1.000 euro. Più precisamente, in 16 casi (33%) le retribuzioni mensili si collocano fra 850 e 999 euro, in 10 fra 700 e 849 euro. Dei restanti 8 casi, 5 sono relativi a mancati pagamenti e in 3 casi la retribuzione mensile è nella fascia compresa fra 500 e 699 euro. A un'analisi superficiale dei risultati, che non prende in esame l'orario giornaliero di lavoro, si ha l'impressione che i salari mensili in media siano sicuramente più bassi dei valori fissati dal CCLN, ma in una proporzione tale da non apparire eccessivamente penalizzante per il lavoratore.

Tuttavia, basare l'analisi solo sulle retribuzioni mensili sarebbe riduttivo, in quanto in primo luogo non permetterebbe di includere i casi di lavoro occasionale che, seppure minoritari, esistono e comunque incidono sui livelli salariali della forza-lavoro. In secondo luogo, il valore delle retribuzioni mensili è in sé insufficiente per comprendere la congruità delle retribuzioni, che vanno rapportate ad altre variabili (inquadramento e orario di lavoro). Per completare il ragionamento sui livelli salariali, sulla loro corrispondenza con quanto stabilito dal CCNL di riferimento e sull'eventuale presenza di indicatori di sfruttamento lavorativo, è quindi necessario prendere in considerazione anche le retribuzioni calcolate su base oraria.

Nel grafico 9 sono illustrate le fasce retributive calcolate su base oraria, includendovi anche i casi di lavoratori a chiamata, qualora il loro periodo di occupazione superasse la settimana.

Il dato più eclatante è che solo in pochissimi casi (6 su 48) la retribuzione oraria è sui

livelli stabiliti dal CCNL, fra 8 e 9 euro orari, mentre in tutti gli altri 42 casi, che comprendono sia lavoratori con contratto che senza, la retribuzione oraria è molto inferiore ai valori fissati dalla legge. La maggioranza relativa dei salari orari (16 casi, pari al 33%) è compresa fra 2.5 e 2.99 euro. Oltre a 5 casi di mancati pagamenti, si registrano 10 casi in cui oscilla fra 3 e 5 euro, 6 casi in cui la retribuzione oraria è compresa fra 2 e 2.49 euro, e 5 casi in cui la paga oraria scende a livelli miserevoli, fra 1.5 e 1.99 euro. Nel 68% dei casi la retribuzione oraria è perciò inferiore alla soglia di 3 euro. Dai dati emergono dunque livelli salariali su base oraria che appaiono estremamente bassi.

Secondo il rinnovo avvenuto nel 2017, stipulato fra sindacati e parti datoriali, del CCNL del settore Tessile Abbigliamento Moda, che viene applicato in oltre 40.000 aziende a circa 420.000 addetti, un lavoratore inquadrato al primo livello, a tempo pieno, in un'azienda di abbigliamento dovrebbe guadagnare, al minimo salariale, 1.107 euro più 18 euro di integrativo regionale, per un totale di 1.125 euro al mese. Sempre rispetto a un lavoratore inquadrato al 1 livello, la paga oraria è pari a circa 8 euro. È palese che, a un primo raffronto, vi è una sproporzione maggiore dei salari del gruppo di lavoratori intervistati calcolati su base oraria rispetto alla base mensile, se li si raffronta con quanto disposto dal CCNL.

La differenza fra le retribuzioni dei lavoratori occupati in aziende che applicano correttamente il contratto e in aziende che non lo fanno, risalta ancora di più se si prende in considerazione, come è opportuno fare, gli straordinari. Nell'industria tessile un lavoratore inquadrato al primo livello con mansione di operaio comune, manovale, personale di prima assunzione non qualificato, ha una maggiorazione della paga oraria del 35% per le prime 5 ore settimanali di straordinario, che salgono del 45% oltre le 5 ore settimanali,

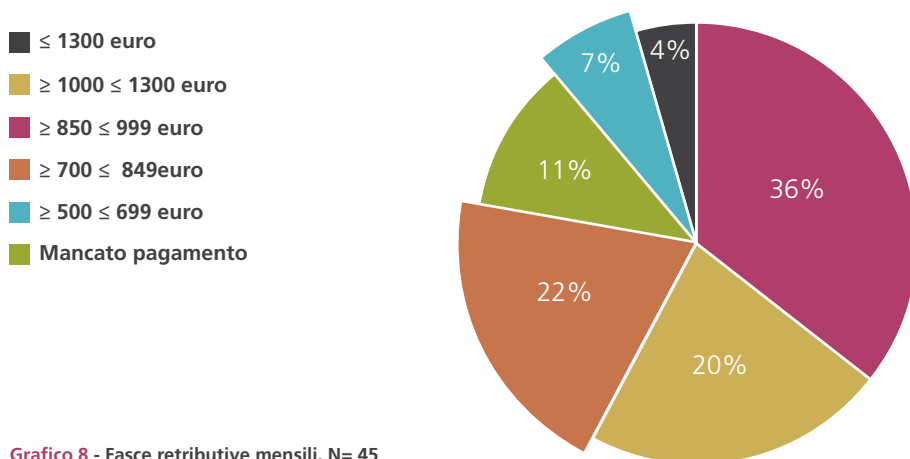


Grafico 8 - Fasce retributive mensili, N= 45

del 56% per lo straordinario notturno, del 61% per lo straordinario festivo diurno e del 66% per lo straordinario festivo notturno. Stesso discorso vale per le indennità di mancato riposo –che varrebbe per una parte consistente degli intervistati-, che prevedono una maggiorazione della paga oraria del 40% per il mancato riposo diurno, del 61% per il mancato riposo notturno, del 67% per il mancato riposo diurno e del 72% per il mancato riposo festivo notturno.

A quali fattori si può attribuire lo scarto fra le retribuzioni dichiarate dai lavoratori partecipanti alla ricerca e le retribuzioni fissate dal CCNL?

In primo luogo, la differenza non sembra attribuibile solo alla mancanza di contratto poiché si registrano retribuzioni orarie molto basse anche per i lavoratori in possesso di contratto.

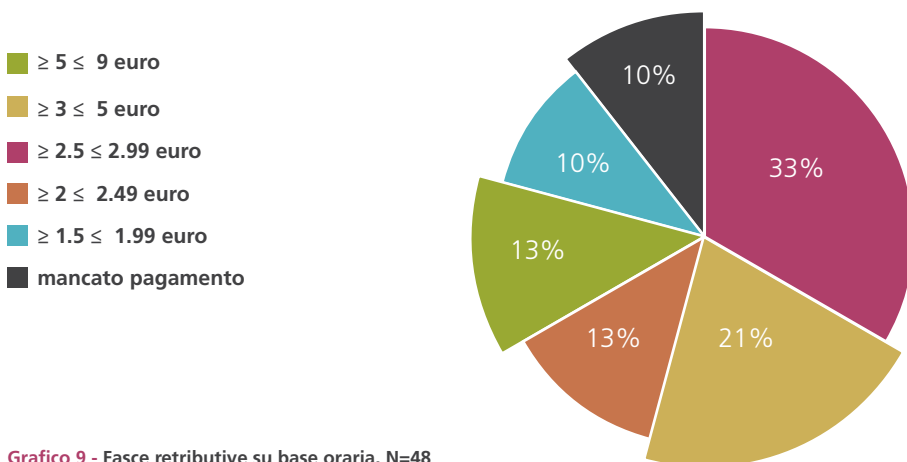


Grafico 9 - Fasce retributive su base oraria. N=48

In secondo luogo, lo scarto non sembra attribuibile a fattori legati alla nazionalità. Se ciò fosse vero, le retribuzioni dei lavoratori cinesi sarebbero superiori a quelle percepite dagli intervistati. In generale, però, le retribuzioni orarie percepite dai lavoratori migranti e richiedenti protezione internazionale appaiono abbastanza allineate a quelle dei lavoratori cinesi, anche se più basse. Sebbene non esistano indagini approfondite sui salari della forza-lavoro cinese nel settore tessile e dell'abbigliamento, in letteratura vengono riportati, per i lavoratori generici senza specializzazione, salari orari compresi fra 2 e 3 euro. Quindi, in linea di massima, non vi sarebbero differenze sostanziali fra i due gruppi per il salario orario percepito. Il confronto dei livelli retributivi fra i due gruppi è più difficile se lo si calcola su base mensile, in quanto la quota variabile del salario dei lavoratori cinesi inciderebbe in modo rilevante, ma di difficile quantificazione, sul salario totale. Quindi, le informazioni disponibili portano a escludere che i livelli retributivi molto bassi del gruppo

di lavoratori non cinesi siano dovuti a un trattamento sfavorevole dei datori di lavoro cinesi nei loro confronti, configurando così una differenziazione su base etnica.

Piuttosto, è ragionevole ritenere centrale l'elemento del sovra-orario dei lavoratori: sarebbero i lunghi orari di lavoro giornalieri e le giornate di lavoro mensili molto superiori al consentito a fare sì che la media delle retribuzioni orarie e mensili degli intervistati sia molto inferiore ai livelli stabiliti dal CCNL. Anche per i lavoratori cinesi vi è sfruttamento del *surplus* del tempo di lavoro, che però nel loro caso è parzialmente compensato da bonus monetari legati al cottimo e dallo *sleeping agreement*, entrambi assenti per gli intervistati.

In conclusione, due sono i fattori che sembrano maggiormente incidere sullo scarto registrato fra le retribuzioni dichiarate dai lavoratori partecipanti alla ricerca e le retribuzioni fissate dal CCNL. La prima è ovviamente l'assenza di contratto, che determina l'imposizione di condizioni di lavoro e di retribuzioni sfavorevoli per i migranti. Per la minoranza di intervistati in possesso di contratto, la differenza si spiega da una parte con l'allungamento forzato della giornata lavorativa e dei giorni lavorati al mese, dall'altra con la mancata fruizione –rispetto al gruppo di lavoratori cinesi– di misure compensative della retribuzione “standard”.

Meno eclatante, ma pur sempre significativo, è il differenziale retributivo percepito dal personale qualificato di nazionalità italiana. Nel caso dei periti, operai specializzati e amministrativi italiani occupati nelle imprese cinesi emergono due elementi sostanziali. Il primo è che sono assunti regolarmente, in genere con contratti a tempo indeterminato a tempo pieno. Però, anche per loro vale il discorso formulato in precedenza per i lavoratori immigrati, ovvero che, nonostante la presenza del contratto, sono di fatto obbligati a lavorare ore di straordinario non retribuite. Prendendo a riferimento un tecnico che in precedenza lavorava in una tintoria di proprietà italiana, e poi in una tintoria di proprietà cinese, a parità di inquadramento, secondo un testimone privilegiato, la perdita di salario è pari a circa il 30% (int. 12).

4.10 Gli infortuni nel settore tessile e dell'abbigliamento

Per inquadrare nelle sue dimensioni quantitative il fenomeno degli infortuni, si è ritenuto opportuno fare una breve ricerca sugli infortuni denunciati dai lavoratori cinesi riportati dalla banca dati Inail. Va tenuto presente che nel complesso, per i tre gruppi tariffari ai quali possono essere ricondotti il settore tessile e dell'abbigliamento (pelle e cuoi; confezioni; lavorazioni tessili) gli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto

come conseguenza una inabilità permanente sono stimati, nel 2012²⁶, abbastanza bassi in confronto agli altri gruppi tariffari. Infatti, per mille addetti, il rischio di inabilità permanente è pari a 1.40 per le confezioni, a 2.40 per le lavorazioni tessili e a 2.97 per la pelle e i cuoi²⁷.

La tabella 5 mostra gli infortuni denunciati in provincia di Prato fra 2012 e 2016 nei tre gruppi tariffari dell'industria tessile e dell'abbigliamento, divisi secondo il luogo di nascita. Purtroppo, poiché l'aggregazione del luogo di nascita avviene secondo tre macro-aree di provenienza (italiani, comunitari non italiani, extracomunitari) non è possibile ricavare il dato puro relativo agli infortuni di cittadini cinesi, compreso fra gli extracomunitari.

Da questi dati si ricava un primo elemento significativo, ovvero che gli infortuni denunciati in provincia di Prato nelle imprese appartenenti al distretto della moda nel quinquennio 2012-2016 sono, per circa l'80% dei casi, relativi a lavoratori italiani. Gli infortuni di lavoratori comunitari non italiani rappresentano una quota del tutto residuale, mentre la forza-lavoro non europea, categoria in cui è inclusa la Cina, denuncia una quota compresa fra il 14% e il 20%. Queste tendenze di fondo presentano un andamento piuttosto costante negli anni considerati.

Tabella 5

Infortuni denunciati (V. A. e %) nelle industrie tessili (C 13), nelle confezioni di articoli per abbigliamento e in pelle (C 14), nella fabbricazione di articoli in pelle (C 15) per luogo di nascita- provincia di Prato, anno 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
italiani	259 (82,0%)	233 (81,5%)	234 (84,5%)	240 (78,7%)	224 (77,5%)	1.190(80,8%)
extra UE	51 (16,1%)	48 (16,7%)	39 (14,8%)	58 (19,0%)	59 (20,4%)	255 (17,3%)
UE escluso Italia	6 (1,9%)	5 (1,8%)	4 (1,4%)	7 (2,3%)	6 (2,1%)	28 (1,9%)
totale	316	286	277	305	289	1.473

Fonte: elaborazione su dati Inail

Allargando l'analisi a tutto il territorio nazionale, il divario, nelle denunce di infortunio del biennio 2013-2014 (ultimo biennio con dati consolidati), fra cittadini italiani e stranieri è molto simile. Nelle industrie tessili (C 13), nelle confezioni di articoli per abbigliamento e in pelle (C 14) e nella fabbricazione di articoli in pelle (C 15), le denunce di infortunio dei migranti extra UE -in cui sono compresi i cittadini cinesi- sul totale delle denunce d'infortunio sono state 1.159 su 6.020, pari al 19,25% nel 2013, 840 su 5.451, pari al 15,41%, nel 2014²⁸.

²⁶ Il 2012 è l'ultimo anno in cui è disponibile il dato.

²⁷ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html>

²⁸ elaborazione su dati Inail, in Sesto Rapporto Annuale. I migranti nel mercato del lavoro in Italia, Ministero del Lavoro e delle

Facendo un'analisi più raffinata sugli *open data* dell'Inail del 2016 per la Toscana, e limitando poi l'analisi ai soli infortuni denunciati nella provincia di Prato da lavoratori cinesi, emergono interessanti elementi. Prima di tutto colpisce il dato molto basso di infortuni denunciati complessivamente in regione, pari a 77, di cui 5 itinere. Il numero di infortuni denunciati in provincia di Prato è pari a 35, di cui solo 2 in itinere, con 3 eventi mortali.

Prima di fare altre considerazioni, è importante soffermarsi sulle lacune informative dei dati. Su 35 eventi infortunistici, in 23 casi - in cui sono comprese le 3 morti sul lavoro (2 donne e 1 uomo)- non si dispone di nessuna informazione sul settore economico e sulla attività economica. Ciò significa che per i 2/3 circa degli infortuni occorsi a lavoratori cinesi nel 2016, Inail sa solo che è accaduto in un comune della provincia di Prato, la gravità del danno, ma non sa in quale settore e in quale attività l'evento è avvenuto. L'ipotesi che appare più verosimile per spiegare le lacune informative dei 23 infortuni è che siano relativi a lavoratori e lavoratrici cinesi non regolari per mancanza di contratto di lavoro o di permesso di soggiorno o che, per vari motivi, non hanno voluto dichiarare dove l'incidente fosse avvenuto.

Ad esempio, è presumibile che il lavoratore infortunato, pur se con contratto regolare, non abbia voluto dichiarare dove lavora per evitare problemi all'azienda (come possibili ispezioni e sanzioni) e/o ritorsioni dal datore di lavoro. Del resto, è quanto è stato riferito esplicitamente da lavoratori non cinesi:

"Ho un amico, lui tutto bruciato quando mette mano in vapore a 50 gradi, lui andare a casa per stare 5-6 giorni, dopo tagliare la busta paga. Se vai in ospedale, dopo polizia viene, controllare che problema, contratto finito, manda via" (int. 31.)

È possibile che una parte più o meno consistente di infortuni di questi lavoratori sia emerso in occasione di accessi al pronto soccorso o durante ricoveri ospedalieri, e che non siano stati classificati come tali, sfuggendo perciò al sistema di registrazione dell'Inail. Ciò indicherebbe che si tratta in prevalenza di una tipologia di infortunio tale da non essere curabile, gestibile sul luogo di lavoro o all'interno del sistema di cura "parallelo" cinese.

Fra i 12 casi infortunistici rimanenti della forza-lavoro cinese, denunciati a Prato nel 2016, solo 7 sono avvenuti nel tessile-abbigliamento, e più precisamente sono accaduti nel tessile e abbigliamento 4 volte, nelle industrie tessili senza indicazione di attività economica 2 volte, nelle confezioni 1 volta. Fra 7 infortuni denunciati nel settore tessile, 5 sono occorsi a uomini e 2 a donne.

I dati confermano così quanto rilevato da Pieraccini (2010, pp. 25-27) in merito alla scarsissimo numero di infortuni denunciati dai lavoratori cinesi a Prato.

In conclusione, l'analisi dimostra che i dati delle denunce di infortunio di lavoratori cine-

si sono straordinariamente bassi rispetto al numero di lavoratori cinesi occupati nel settore e al tasso infortunistico del settore.

4.11 Salute e sicurezza sul lavoro

Si è in precedenza osservato come la sicurezza sul lavoro e la salute rappresentino questioni molto sensibili nel distretto pratese e in particolare nelle aziende cinesi. Nonostante l'azione di prevenzione, contrasto e repressione messa in campo in questi due ambiti dal progetto Lavoro sicuro e dalle ispezioni Interforze, le testimonianze dei lavoratori immigrati restituiscono un quadro d'insieme contenente varie criticità. Pur tenendo presente che salute e sicurezza sul lavoro si intrecciano e si condizionano a vicenda, è preferibile distinguere sul piano analitico le due tematiche, illustrandone poi i punti di convergenza.

Le aree più pericolose sulla sicurezza del lavoro riguardano la mancanza o l'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione ai lavoratori, la mancata formazione dei lavoratori, l'utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze chimiche o tossiche senza adeguate precauzioni e prescrizioni. Fra le lacune maggiormente riscontrate, figurano l'assenza o la rimozione di dispositivi di protezione nelle macchine, in quanto ne rallentano la produttività. Inoltre, l'uso di macchinari obsoleti o di macchinari non registrati pone problemi aggiuntivi, a livello di deficit di funzionamento e quindi di rischio infortunistico. L'assenza di DPI, anche di quelli elementari come guanti e mascherine, è quasi costante nelle mansioni che lo richiederebbero e, insieme alla mancata formazione sull'uso delle macchine, aumenta il rischio infortunistico. Un'intervistata riassume efficacemente la situazione in questi termini:

"Ci sono anche aspetti del comparto che sono pericolosi, le presse sono pericolose, le stiatrici sono pericolose, quindi lascia fare la macchina da cucire, ci sono tutta una serie d'attività che senza l'adeguata formazione, presidi, senza un minimo d'esperienza, sono pericolose. Senza contare incendi, commistione con cibi d'abitazione, ambienti di lavoro poco sicuri a priori, in più ci metti la stanchezza..." (int. 8).

Non stupisce, date le criticità rilevate, che gli eventi infortunistici riportati, in prevalenza di lieve e media gravità, vengano spesso non denunciati:

"C'è uno che si è tagliato un dito, tagliato. (...) I cinesi l'hanno portato fino a vicino all'ospedale, e poi l'hanno fatto scendere, è andato all'ospedale a piedi. Il dito ora è così, la macchina l'ha portato via... tagliato fino all'osso. Anche lui richiedente asilo, senza contratto". (int. 9).

Al tempo stesso va osservato che l'infortunio può rappresentare un evento decisivo per motivare il lavoratore alla denuncia della condizione di sfruttamento:

"Sono stati nello specifico casi dove ci sono stati infortuni sul lavoro e quindi i soggetti che, anche in assenza di permesso di soggiorno, venivano impiegati presso imprese di vario genere e presso queste imprese hanno subito qualche infortunio sul lavoro. Questo li ha portati ad avere un motivo in più per segnalare il caso e quindi a fare una denuncia" (int. 5).

Secondo l'opinione di un professionista pratese con una trentennale esperienza di lavoro nelle aziende del distretto, le lacune e le inosservanze sulla sicurezza riscontrabili nelle aziende cinesi, in particolare nelle tintorie, sono sia di tipo culturale che legate a una mera questione di risparmio dei costi:

"Allora, di mancanza di cultura e di costi. Se io prendo a lavorare una persona, non gli dò niente, gli dò una paga da fame, la tengo a nero, la sbatto in un reparto, non è che mi preoccupi tanto di dargli le scarpe anti-infortunistica, una tenuta da lavoro, un paio di guanti che resistano a un acido, è l'ultimo dei problemi. Se invece c'è un sindacato dentro l'azienda, tutte le cose vanno fatte in una certa maniera, ci devono essere le fontanine per gli occhi, apposta per lavarsi gli occhi in caso di contatti con le sostanze corrosive, i punti per gli estintori". (int. 12).

È carente, presso gli imprenditori cinesi, tutta una serie di conoscenze, di cultura in senso ampio legata alla sicurezza, che viene più vissuta come qualcosa di attenente alle leggi e alla burocrazia italiana, che come insieme di comportamenti, procedure e prescrizioni atti a ridurre il rischio infortunistico.

Passando ora ad esaminare il tema della salute, un lavoratore nigeriano impiegato per un anno in una tintoria afferma di avere riportato, a causa dell'esposizione a sostanze tossiche in assenza di DPI, gravi problematiche di salute che lo hanno anche costretto a un ricovero ospedaliero:

"Sì, fa male lo stomaco... quando ferma lavoro, io andare in ospedale per stomaco, perché sempre vomitare, sempre vomitare giallo... loro non mi dare medicina che io prendo sempre ora..." (int. 32).

Lo stesso problema è rilevato da un lavoratore cinese che afferma esservi, secondo la sua esperienza di lavoro, un problema generale di scarse conoscenze e di basso livello di coscienza sulla pericolosità dell'uso di sostanze chimiche, nelle imprese cinesi, sia fra i datori di lavoro che fra i lavoratori/trici, a suo avviso poco informati e poco consapevoli del nesso fra salute, condizioni di lavoro e rischio infortunistico. Ciò avrebbe favorito l'insorgenza di malattie croniche e anche di alcuni decessi fra i lavoratori cinesi, mai emersi (int. 23).

Si presenta abbastanza diffusa anche l'inosservanza delle disposizioni sull'igiene:

"Ci sono delle grandi pecche, sull'igiene (...) Poi ci sono molte zone refettorio contaminate dalla polvere". (int. 15).

Due elementi critici, trasversali alla salute e alla sicurezza, riguardano da una parte i ritmi e i carichi di lavoro, dall'altra i problemi ambientali del capannone o della postazione di lavoro. Diversi lavoratori e testimoni privilegiati dichiarano che l'eccessiva lunghezza dell'orario di lavoro, il lavoro notturno, la fatica intrinseca ad alcune mansioni dure o ripetitive possono sovra-esporre il lavoratore al rischio infortunistico o a subire danni o patologie. Gli estenuanti orari di lavoro -fino a 14, 16 al giorno nei periodi di picco produttivo e di consegna della merce-, uniti agli alti ritmi lavorativi imposti e alle poche pause accordate, sono ritenuti il principale problema a livello di qualità del lavoro.

"In generale, era un lavoro faticoso? Certo, molto duro, tornavo a casa molto stanco, i ritmi erano veloci, c'era un cinese che a volte supervisionava il lavoro dal fondo. Se lo facevo bene, mi lasciava stare. Volevano persone veloci sul lavoro. Un giorno mi ha chiesto se avevo un amico che voleva lavorare lì. L'ho portato, ma è rimasto solo due giorni, perché non lavorava abbastanza velocemente" (int. 39).

Quasi tutti i lavoratori lamentano una condizione di stanchezza cronica e di stress prolungato a causa dei ritmi richiesti e delle poche pause accordate. Se in parte sono le mansioni esercitate a essere di per sé faticose e ripetitive, è al sovra-orario e alla mancanza o all'insufficienza di giorni di riposo che vengono imputati, nella grande maggioranza delle interviste, uno stato di affaticamento cronico.

Problemi a livello di salute possono determinarsi per l'inadeguatezza o l'assenza di impianti a norma per i fumi e per l'impiego di sostanze chimiche o tossiche. Altra criticità riportata riguarda l'insalubrità degli ambienti di lavoro e dalle alte temperature, causata ad esempio dall'assenza di ventilatori e di dispositivi di raffreddamento. È in particolare nelle tintorie e nelle stirerie che alla pericolosità derivante dal tipo di lavorazioni e dall'assenza dei DPI può aggiungersi l'insalubrità degli ambienti e delle postazioni di lavoro:

"Questa macchina non la conosco, quando arrivo la accendono e poi, anche per spegnere, devi stare lontano perché è pericolosa come macchina. Fa troppo caldo. Quando stavo per stirare, il caldo era fortissimo. Anche un po' di fumo" Dentro la fabbrica c'erano dei ventilatori o qualcosa per raffreddare le macchine? No. Altro problema: avevo la stessa posizione per 12 ore" (int. 51).

Inoltre, ma questo rilievo va esteso anche agli imprenditori italiani del settore, non viene percepito e riconosciuto il valore anche economico della sicurezza, inteso come risparmio di cui l'impresa può fruire, sul medio-lungo periodo, attraverso una buona organizzazione

della produzione sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute degli occupati, circostanza che può tradursi anche in una diminuzione delle assenze per malattie e in un aumento della produttività per addetto.

Ulteriori problemi sul piano del rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute possono verificarsi nelle abitazioni adibite a laboratori clandestini. Le poche informazioni raccolte a riguardo –di cui nessuna diretta– non permettono di prevedere se, così come si è verificato un parziale spostamento dei lavoratori cinesi dai dormitori alle abitazioni a causa dell'inasprimento dei controlli successivi all'incendio dell'azienda Teresa Moda, anche una parte di produzione si sia trasferita o si stia trasferendo nelle abitazioni, alimentando così la filiera di lavoro nero e insicuro nel distretto. La verifica della presenza di laboratori clandestini nelle abitazioni è infatti di difficile attuazione per due motivi principali: la normativa italiana ne consente l'accesso solo dietro esibizione di un mandato di perquisizione, limitazione che si applica a tutto il personale con poteri ispettivi (Carchedi, Quadri, 2014, p. 30) e le zone potenziali da ispezionare sarebbero comunque molto estese.

4.12 La percezione di discriminazioni etnico-razziali

La presenza di forme di discriminazioni, anche di tipo etnico-razziale, a danno dei lavoratori non cinesi nelle imprese a conduzione cinese è un tema controverso, in quanto fra i lavoratori e fra i testimoni privilegiati le valutazioni sono discordanti.

La maggioranza di coloro che si sono espressi sostiene che i datori di lavoro cinesi agirebbero trattamenti differenziati nei confronti della forza-lavoro immigrata non cinese, soprattutto verso gli africani. Le discriminazioni consisterebbero soprattutto in trattamenti sfavorevoli a livello di retribuzione e di imposizione di ritmi, di mansioni e di condizioni di lavoro più dure e faticose, temi che sono già stati approfonditi.

L'ambito di analisi che qui interessa discutere è però più ristretto e specifico: la presenza di atteggiamenti e di comportamenti razzisti o comunque discriminatori verso i lavoratori migranti, specie sub-sahariani.

"La mattina, quando arrivavo e li salutavo, non mi rispondevano. Dovevo stare concentrato e andare subito al posto di lavoro. Se poi sbagliavo qualcosa, veniva un ragazzino che mi urlava sempre addosso, mi brontolava (...) Se poi il datore di lavoro vede che non lavori sempre, parla in cinese e capisci che ti stanno dicendo delle parolacce". (int. 34).

Il problema sembra più acuto laddove il lavoratore africano si trova a condividere l'ambiente di lavoro solo con cinesi. In tali situazioni, la percezione di isolamento e di esclusione appare maggiore, anche per le differenze e le barriere linguistiche e culturali. La comunicazione fra le parti avviene in genere in un italiano elementare, di cui si fa carico il datore di lavoro, oppure familiari o lavoratori cinesi con maggiore padronanza della lin-

gua italiana. Gli esempi di discriminazione riportati direttamente fanno riferimento quasi esclusivamente a maltrattamenti verbali dei datori di lavoro cinesi, dovuti a presunti rallentamenti dei ritmi lavorativi o a scarso rendimento.

È difficile comprendere se questi maltrattamenti verbali si connettano o meno a veri e propri comportamenti razzisti, oppure se siano le condizioni di sfruttamento stesse a suggerire la presenza di discriminazioni di tipo etnico-razziale. A riguardo, i testimoni privilegiati con maggiori conoscenze della cultura cinese ritengono che, in generale, possono sussistere atteggiamenti di superiorità nei confronti di altre etnie. Forme di razzismo esistono anche all'interno della popolazione cinese pratese, che si connota come stratificata dal punto di vista socio-economico (Pedone, 2013), e attraversata da differenze etnico-linguistiche. Come evidenziato in letteratura, ciò si traduce ad esempio nella preferenza di assunzione dei datori di lavoro verso migranti provenienti dalla stessa provincia, cosa che in linea di massima penalizza i migranti originari dalle province di Fujian e di Dongbei.

Va comunque sottolineato che in nessun caso sono stati riportati episodi di abuso o di maltrattamento fisico, né tanto meno di segregazione.

Le informazioni raccolte fanno perciò supporre che, più di veri e propri atteggiamenti e comportamenti discriminatori e/o razzisti, possano sussistere maltrattamenti verbali legati ai processi di sfruttamento della condizione di vulnerabilità dei migranti.

In generale, emerge tuttavia una sovrastima del fenomeno da parte dei testimoni privilegiati, che tendono a valutare i casi di razzismo e di discriminazione più diffusi di quanto le testimonianze dei lavoratori effettivamente indicano. Infatti, le dirette testimonianze di discriminazioni di tipo razzista sono molto inferiori rispetto a giudizi neutri o positivi delle relazioni con i datori di lavoro e i colleghi cinesi espressi dai lavoratori. Nelle interviste e nei colloqui è prevalente, da parte dei lavoratori sub-sahariani, una valutazione positiva nei confronti delle relazioni con il datore di lavoro e con gli altri lavoratori, mentre fra i pachistani e i bengalesi i pareri sono più differenziati.

4.13 Le difficoltà nell'emersione del fenomeno

Nelle interviste emergono due atteggiamenti prevalenti in merito alla condizione di sfruttamento.

A un estremo, si collocano soggetti che considerano per così dire inevitabile, date le circostanze e le opportunità del mercato del lavoro locale, lo sfruttamento lavorativo subito.

L'ottenimento, o la promessa di stipula successiva, di un contratto regolare che renda

possibile, attraverso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, una prospettiva di stabilità futura (a prescindere dall'effettivo orario di lavoro e dalla reale retribuzione) possono agire sul lavoratore come strumenti di controllo e di subordinazione. Anche quando le promesse sono ripetute, o il migrante capisce che potrebbero non realizzarsi e che si trova perciò di fronte a un inganno, lo squilibrio dei rapporti di forza nella relazione può impedire una reazione.

"Il discorso contratto diventa quasi un'arma di ricatto. E questo perché il contratto è la salvezza (...) essendo questo l'ancora di salvataggio, il datore di lavoro che dice "il contratto te lo farò", va bene, è la speranza" (int. 21).

Oltre che i migranti senza regolare permesso, anche una parte di richiedenti protezione internazionale, specie durante le prime fasi del loro percorso, possono valutare l'ottenimento di un lavoro sfruttato e mal pagato come una condizione di vita, nonostante tutto, migliore o più sopportabile rispetto all'assenza di reddito da lavoro. Le pressioni che il soggetto sente e/o le pressioni esercitate direttamente o indirettamente dall'ambiente familiare verso una "riuscita" del percorso migratorio, o per un ritorno dell'investimento economico fatto, determinano la ricerca di soluzioni lavorative nelle quali il reddito è prioritario su tutto.

L'elemento delle vulnerabilità si conferma così di primaria importanza per spiegare le forme di sfruttamento lavorativo documentate dalla ricerca-intervento. L'incertezza per il futuro, unita alla percezione di mancanza di alternative pratiche nella ricerca di un'occupazione, sembrano fattori determinanti nell'accettazione della propria condizione di sfruttamento lavorativo:

"All'inizio non hanno la percezione che sono sfruttati, poi alcuni lo realizzano. Ma la maggior parte cede alla stanchezza" (int. 18).

Per i richiedenti protezione internazionale, inoltre, può valere come elemento di dissuasione all'emersione della propria esperienza di sfruttamento e all'eventuale formalizzazione di una denuncia il timore che, esponendosi in prima persona, si possano perdere le misure d'accoglienza. Gli incontri di presentazione della ricerca hanno evidenziato, presso una parte dei richiedenti protezione internazionale, una certa confusione rispetto alle possibilità di lavorare legalmente e alle circostanze che provocano la revoca delle misure di protezione sociale. È stato ad esempio domandato se la sola ricerca di lavoro possa portare, in caso di controlli casuali di polizia, all'espulsione dai centri ed è stata messa in dubbio la compatibilità fra avere un'occupazione e permanere nei Cas.

Possono coesistere da un lato la percezione di essere sfruttati, dall'altro la constatazione di trovarsi per varie motivazioni sotto ricatto, bloccando la volontà d'emersione. Un lavoratore cinese riporta la sensazione di timore per sé derivante dalle possibili conseguenze

legate alla denuncia. Ancora più chiara è la testimonianza successiva di un richiedente protezione internazionale, che introduce un tema collegato a quanto già esposto: la sfiducia nell'ottenere giustizia.

"Ci sono tanti pachistani, nigeriani e bengalesi che lavorano per i cinesi. Sono tutti corrotti, non è giusto che gli immigrati si espongono. Tutti sanno tutto, di quanto siamo aperti... ho perso fiducia, cosa posso fare con una denuncia?" (int. 47).

Da parte di alcuni intervistati, vengono mosse critiche sulla scarsa efficacia del sistema di controlli nelle aziende e delle sanzioni contro l'impiego diffusi di lavoratori a nero. In un caso, è stata criticata la lentezza dei tempi delle inchieste e la difficoltà per i lavoratori sfruttati di ottenere risarcimenti in caso di denuncia: un testimone privilegiato ha dichiarato che, a distanza di diversi mesi, a un piccolo gruppo di quanti aveva denunciato lo sfruttamento lavorativo, favorendo un'inchiesta, non era stato ancora risarcito nulla (int. 51).

A frenare la volontà di denuncia, pure in presenza di consapevolezza dello sfruttamento, possono agire dinamiche legate a vincoli di amicizia. È la contraddizione riportata da lavoratori che hanno trovato il posto di lavoro tramite la segnalazione o l'interessamento diretto di amici o di conoscenti occupati nella stessa impresa. In queste situazioni, il soggetto teme che la denuncia possa implicare la perdita del lavoro non solo per sé, ma anche per l'amico o il conoscente, specie se senza contratto e/o senza documenti di soggiorno validi, eventualità che trattengono il lavoratore sfruttato dal portare avanti le sue rivendicazioni.

"Non hai mai pensato di rivolgerti ai sindacati? No, io non voglio, perché io non so, io ho sempre febbre perché lavoro tutti i giorni, però non andare a Cgil perché mio amico... Non volevi mettere in difficoltà il tuo amico? Sì, perché dopo loro mandare via" (int. 32).

Dagli scambi e dai confronti avuti con i richiedenti protezione internazionale avuti nei contatti di strada, nelle interviste, negli incontri collettivi fatti nei Cas e in quelli individuali allo sportello, sono emerse varie problematiche che limitano e ostacolano l'emersione tramite denuncia delle tante esperienze vissute di lavoro sfruttato. In primo luogo, la mancanza di informazioni sul sistema normativo del lavoro in Italia e spesso esperienze pregresse di sfruttamento più intenso. A ciò si lega anche la più complessa tematica della relatività della percezione e della sopportazione delle condizioni di sfruttamento che varia da soggetto a soggetto e anche nello stesso soggetto varia da periodo a periodo a seconda di diverse variabili. Fra queste, appunto, le esperienze pregresse, le informazioni e gli strumenti e le possibilità di accedervi, lo stato di bisogno personale e/o familiare contingente, la presenza di alternative migliori in un dato contesto. Da tenere ben presente è lo stato di vulnerabilità intrinseco alla condizione di chi non ha un permesso di soggiorno o

deve rinnovarlo e per questo ha bisogno di un contratto di lavoro.

Prima di descrivere quelle che appaiono le cause scatenanti delle denunce, va rilevato che non sempre al racconto della condizione di sfruttamento lavorativo è conseguita una denuncia formale. Le cause per le quali ciò non avviene sono principalmente di due tipi. In primo luogo, possono difettare riscontri documentabili e oggettivi al racconto, come la mancanza dell'indirizzo e del nome dell'azienda, che sono sconosciuti al lavoratore. Oppure, è accaduto che, in seguito a un primo incontro preliminare dove sono emersi indicatori parziali di sfruttamento lavorativo, il soggetto si impegna a fornire successivamente gli elementi mancanti, ma decida poi di non ripresentarsi. In secondo luogo, nella storia possono sussistere indicatori di sfruttamento lavorativo, ma in base al racconto o non appaiono sufficientemente "solidi" ai fini della denuncia, oppure il periodo di riferimento dell'episodio di sfruttamento è troppo breve.

Quali che siano le cause per le quali gli episodi di lavoro nero e/o di sfruttamento lavorativo, pur se emersi, non si traducono sempre in denunce formali, va sottolineato che questi casi rendono manifesta la presenza di una zona grigia, costituita da forme "spurie" di sfruttamento lavorativo contro le quali la denuncia penale e gli strumenti repressivi non appaiono sempre utilizzabili.

La presenza di debito, fra gli intervistati, è stata riscontrata solo in tre casi. I tre cittadini, tutti di nazionalità bengalese, hanno raccontato storie e percorsi migratori molto simili, a partire dalle cause del debito, contratto in patria e finalizzato alla copertura delle spese del viaggio fino alla Libia e all'ottenimento di un posto di lavoro nello stesso paese. L'entità del debito varia da 4.500 a 7.500 euro, ancora in larga parte da restituire. Il primo migrante si è dichiarato debitore verso amici e una banca, il secondo verso un intermediario, il terzo verso conoscenti e, in misura minore, verso una banca che gli sta applicando elevati tassi d'interessi. Nelle storie non sono emersi elementi o indicatori di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, in quanto i soggetti hanno intrapreso il percorso migratorio in modo volontario e non sono stati assoggettati da reti criminali durante il viaggio o in Italia. Tuttavia, poiché tutti e tre i migranti hanno riferito che stanno ricevendo pressioni e/o minacce telefoniche dai creditori per la restituzione del debito, la sua presenza va interpretata come un chiaro fattore di vulnerabilità, che influisce in modo significativo sulla necessità di un reddito da lavoro, e sulla conseguente esposizione a condizioni di sfruttamento.

Anche le difficoltà di intervento sindacale sul fenomeno concorre a rendere di ardua attuazione l'esigibilità dei diritti per i lavoratori migranti e i richiedenti protezione internazionale, come riconosciuto da alcuni testimoni privilegiati (int. 2, 7, 19, 40). Secondo queste testimonianze, per i sindacati le conoscenze dirette su quanto avviene nelle imprese cinesi del distretto si limiterebbero per lo più ai racconti dei lavoratori italiani ivi occupati, che rappresentano però una piccola minoranza del totale della forza-lavoro.

“Anche perché quello che succede nei pronto moda, soprattutto nei momenti di picco della produzione, non ho modo di saperlo perché non c’è nessuno di sindacalizzato” (int. 2).

In particolare un caso, raccolto tramite il Numero Verde Antitratta del progetto Satis, illustra l’importanza che rivestirebbe una maggiore capacità dei sindacati nella gestione dei conflitti e nell’attivazione di denuncia delle situazioni di sfruttamento lavorativo nel distretto pratese. Nella testimonianza, il signore riferisce di non avere ancora ricevuto nessun pagamento da parte dell’impresa di confezione per la quale lavora da un mese e mezzo, pur essendo in possesso di un contratto a tempo determinato di 3 mesi, a 4 ore giornaliere (a fronte di 12-13 ore lavorate al giorno, sette giorni su sette). A distanza di circa due ore dalla telefonata –che si era conclusa con l’accordo di un incontro l’indomani per valutare la presentazione di una denuncia–, il signore ha richiamato il servizio per spiegare che si era recato subito dal datore di lavoro, minacciando di denunciarlo, che questi si era impaurito e gli aveva quindi pagato subito tutti i soldi dovuti.

4.14 Le motivazioni all’emersione e alla denuncia dello sfruttamento lavorativo

Nonostante le difficoltà oggettive e i limiti descritti per una efficace tutela, di tipo giuridico, dei casi di sfruttamento lavorativo emersi, la ricerca-intervento ha documentato e registrato alcune emersioni. Non è emersa una casistica univoca sulle motivazioni dei lavoratori che hanno determinato il ricorso allo strumento della denuncia. Il più delle volte l’evento scatenante sembra consistere nell’inganno sul contratto, sulla retribuzione o sulle condizioni di lavoro reali. Come spiegato in precedenza, non è affatto automatico che il riconoscimento, da parte del lavoratore, di abusi e di violazioni dei propri diritti si trasformi in una denuncia, ma quando succede, il più delle volte avviene in seguito al venir meno della relazione minima di fiducia fra le parti. La rottura del patto informale stretto fra lavoratore e imprenditore può verificarsi in occasione di mancati od omessi pagamenti, o di promesse tradite dell’imprenditore, come la non avvenuta regolarizzazione, dopo il periodo di prova a nero, del rapporto di lavoro. Anche l’inganno su futuri aumenti della retribuzione che però non si verificano può innescare reazioni del lavoratore. L’interruzione del rapporto di lavoro e/o la denuncia del datore di lavoro può inoltre originare da episodi traumatici subiti dal lavoratore, come avere subito un infortunio o avere riportato problematiche di salute a causa dei ritmi di lavoro troppo intensi e faticosi.

“Alla fine di questa settimana di lavoro, mi sono accorto che era molto pesante, anche come orari. Gli ho detto (al datore di lavoro), aumentami un po’ lo stipendio o riducimi l’orario... Lui mi ha detto: io non faccio nulla. Il nostro accordo era questo” (int. 33).

Più in generale, gli elementi decisivi ai fini della denuncia consistono nella coscienza dell'insostenibilità delle condizioni di lavoro e nella violazione dei propri diritti elementari. Attraverso il confronto con amici nelle stesse situazioni, o di operatori sociali nel caso dei richiedenti protezione internazionale, il lavoratore può maturare, anche a distanza di mesi dall'inizio del rapporto di sfruttamento, la decisione di interromperlo e di presentare una denuncia formale.

"Qualcuno è uscito per volontà, perché appunto si è reso conto di essere andato incontro a anomalie gravi, oppure qualcuno che non ha retto l'orario di lavoro pesante e quindi ha deciso di allontanarsi" (int. 5).

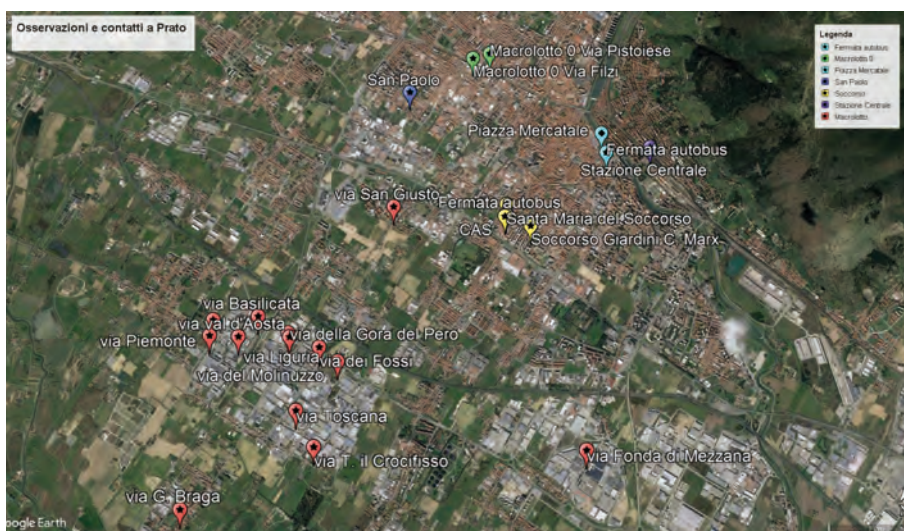
In alcune storie raccolte, compare una forte determinazione a vedere rispettati i propri diritti. Dichiara un richiedente protezione internazionale:

"Questa cosa mi ha fatto arrabbiare perché noi siamo dentro a un progetto, dove c'è un regolamento da rispettare. Anch'io, prima di andare a questo lavoro, mi avevano detto che c'erano delle regole da seguire. Andare a scuola, frequentare altri corsi. Io ho lasciato tutto questo, sono andato a lavorare. Non ho avuto quello che volevo, lavoro con contratto. Se non facciamo questa denuncia, questa cosa continua ancora. Le persone non seguiranno le regole, e finiranno male". (int. 37).

Rispetto alle interviste del 2017, le testimonianze raccolte nel 2018 hanno messo in evidenza una consapevolezza per alcuni aspetti diversa del target sui diritti connessi al lavoro. Il maggior coinvolgimento e la maggiore sensibilizzazione dei Cas del territorio ai fenomeni oggetto della ricerca-intervento hanno probabilmente facilitato l'invio allo sportello del progetto Satis di richiedenti protezione internazionale in situazioni pregresse, o ancora in corso, di sfruttamento lavorativo. Nella maggioranza dei casi, all'interno di questo gruppo è prevalso un atteggiamento reattivo e collaborativo, che ha reso possibile il racconto degli episodi di sfruttamento subiti, l'interruzione dello sfruttamento e la sua emersione, e talvolta la presentazione di denunce. Sull'aumento delle emersioni può avere influito un altro elemento. Laddove un richiedente protezione internazionale viene riconosciuto, in seguito a ispezioni nelle aziende, come un lavoratore irregolare, oppure gli operatori del Cas di residenza hanno motivi fondati di sospettarlo, la scelta di fondo che gli si prospetta è fra testimoniare quanto sa, oppure uscire dal percorso di accoglienza. Alcune denunce possono così scaturire più che da una vera e propria presa di coscienza, da motivi utilitaristici, che appaiono comunque funzionali agli interessi di tutela e di protezione sociale del soggetto e, sul piano collettivo, all'emersione e alla repressione del fenomeno.

4.15 Analisi del diario etnografico

Tra gennaio e maggio 2018 abbiamo portato avanti²⁹ un lavoro di osservazione etnografica. Lo scopo era di osservare direttamente alcuni dei luoghi di produzione del distretto della moda pratese. Non potendo entrare all'interno delle fabbriche, abbiamo osservato quello che succedeva al loro esterno, focalizzando la nostra attenzione soprattutto sul target dei lavoratori stranieri non cinesi.



In totale abbiamo svolto 15 uscite a Prato, in orario mattutino e pomeridiano, spostandoci insieme sia in macchina sia a piedi e prendendo nota di ciò che colpiva la nostra attenzione. In una prima fase ci siamo concentrati soprattutto sul Macrolotto 1 in

²⁹ Trattandosi di un lavoro di tipo etnografico, lo stile di questo paragrafo esplicita le posizioni e le azioni dei soggetti osservatori.

quanto contesto privilegiato sia per la densità di aziende sia per la possibilità di aggirarsi agevolmente in macchina. Il Macrolotto 1 si presenta come una zona industriale in cui si succedono capannoni intervallati da altri servizi come bar, ristoranti, hotel, la banca, etc.. Le strade e le fabbriche si somigliano fra loro e la divisione in lotti non è immediatamente intuitiva, tanto che più di una volta ci siamo trovati disorientati o abbiamo avuto difficoltà a ritrovare un preciso luogo.



Durante le nostre uscite abbiamo notato, seguito e osservato 76 cittadini maschi stranieri non cinesi spostarsi singolarmente o a piccoli gruppi, in bicicletta o a piedi per le vie del Macrolotto. Di questi 76 uomini, 41 erano di provenienza subsahariana dai 20 ai 40 anni, di cui 36 in bici e 5 a piedi, mentre gli altri 35 del sub-continente indiano³⁰ (Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e India), di cui 25 in bicicletta e 10 a piedi. Le dinamiche osservate sono state fondamentalmente tre. Molti entrano ed escono dalle fabbriche disposte una contigua all'altra. Alcuni parlano a lungo al cellulare, sia da fermi che spostandosi. Molti entrano diretti in una fabbrica e non fuoriescono. Uno, per esempio, lo rivediamo, poco dopo che era entrato in un capannone, a spostare grandi rotoli di tessuto nel retro.

Interessante e rivelatore il comportamento di un soggetto cui osserviamo compiere tutte e tre le dinamiche descritte: prima entra ed esce da varie aziende, successivamente si ferma ad un incrocio e parla per alcuni minuti al cellulare, infine si dirige diretto in un Pronto Moda dove entra e resta. È probabile che il lavoratore avesse già il nome di un'a-

³⁰ Essendo questa prima fase basata solo sull'osservazione, abbiamo incluso in un'unica categoria pakistani, bengalesi, afgani e indiani, non facilmente distinguibili fra loro dai soli tratti somatici.

zienda dove recarsi, ma che avesse difficoltà a trovare il luogo e a orientarsi. Quindi, dopo aver provato invano di porta in porta, si è fermato a telefonare al suo contatto che gli ha dato indicazioni più precise per raggiungere il Pronto Moda.

Le dinamiche osservate sono presumibilmente così interpretabili: si tratta di cittadini provenienti dall'Africa subsahariana e dal sub-continente indiano che abitano nel Comune di Prato o nei comuni limitrofi e si recano nella zona industriale in bicicletta o in autobus. Qualcuno cerca lavoro porta a porta; altri hanno probabilmente già un contatto e un luogo da trovare dove fare una giornata lavorativa di prova, altri ancora si recano diretti nell'azienda dove già lavorano.

Successivamente abbiamo voluto osservare anche altri luoghi, frequentati presumibilmente dagli stessi soggetti, che non fossero quelli lavorativi dove ci risultava difficile fermare qualcuno.

Avevamo bisogno di contattare le persone in luoghi di riposo, di ritrovo e di passaggio o in condizione di attesa dove ci fossero i presupposti minimi per poter parlare comodamente e il più possibile liberamente. Abbiamo inizialmente effettuato delle osservazioni preliminari al Macrolotto 0, a San Paolo, alla Stazione Centrale, lungo Viale Vittorio Veneto, in piazza Mercatale e nel quartiere di Soccorso. Le uscite si sono progressivamente concentrate soprattutto in questi ultimi due luoghi.

Piazza Mercatale si trova nel centro storico, è molto ampia e si sviluppa intorno a uno spazio verde con alberi e panchine. Lungo il perimetro esterno si succedono varie realtà, dai bar alle pizzerie, un kebab, un punto Snai, la sede centrale della CGIL, negozi, la mensa gestita dall'Associazione Giorgio La Pira, etc..



La zona di Soccorso si caratterizza per un'alta incidenza di stranieri sul totale dei residenti (31,6%), soprattutto cinesi, albanesi, pakistani e romeni (Iris e Comune di Prato, 2015).

Le nostre osservazioni si sono articolate attorno a tre luoghi in particolare:

- 1) I giardini di via Karl Marx dove ci sono alberi, panchine, giochi per bambini, uno spazio aggregativo per anziani, bar e, il lunedì mattina, un piccolo mercato.
- 2) La fermata dell'autobus di via Roma che si trova di fronte all'entrata della chiesa di Santa Maria del Soccorso, luogo piuttosto frequentato da migranti come ritrovo informale.
- 3) Il Penny Market di via Marengo dove all'uscita passano e si fermano molte persone.



Proprio nelle strade di Soccorso abbiamo iniziato a contattare singoli o piccoli gruppi di uomini³¹ tra i 20 e i 50 anni soprattutto di provenienza subsahariana o dal sub-continente indiano. Lo scopo era quello di contattare coloro che presumibilmente osservavamo per le strade del Macrolotto 1, in zone più tranquille e sicure per poter parlare di questioni relative alla situazione lavorativa. I contatti iniziavano tramite l'offerta e la spiegazione del volantino del numero anti-tratta e si svolgevano in italiano, in inglese o in francese a seconda dell'interlocutore. La conversazione che poi si sviluppava mirava a dare informazioni base sulla normativa italiana del lavoro (differenze tra lavoro regolare e a nero, tipologia di contratti, orario, salario) e a raccogliere informazioni sulle loro situazioni abitative e lavorative.

³¹ Non ci siamo soffermati sulle donne sia perché non avevamo osservato soggetti target femminili nelle strade del Macrolotto sia perché alcuni contatti tentati con le donne non hanno rilevato niente di particolare sull'argomento in questione.

Questa seconda fase del lavoro si è svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018. In totale abbiamo contattato circa 40 cittadini maschi di cui 31 di provenienza subsahariana (Senegal, Nigeria, Gambia, Guinea, Costa d'Avorio); 5 pakistani; 2 bengalesi e 2 marocchini.

Su 40 contatti, 2 uomini bengalesi ci hanno raccontato di essere soddisfatti della loro situazione lavorativa mostrandoci una busta paga in cui tutto risultava in regola; 5 uomini (2 pakistani, un gambiano, un senegalese e un nigeriano) ci hanno descritto esperienze di lavoro sfruttato nel settore dell'abbigliamento e della logistica. Gli altri erano disoccupati e in cerca di lavoro (alcuni si sono fermati sperando che avessimo da offrire loro un impiego), alcuni residenti in Cas di Prato e dei comuni limitrofi.

Quello che ci si delinea è un'immagine che combacerebbe con quella risultata dalle osservazioni al Macrolotto. Cittadini non italiani, di provenienza soprattutto subsahariana o del sub-continente indiano, rifugiato o richiedenti protezione internazionale, residenti per lo più a Prato in Cas o in appartamenti in affitto, che cercano lavoro o che lavorano in condizioni di sfruttamento, salvo rare eccezioni.

Ciò confermerebbe le opinioni di alcuni referenti dei Cas intervistati quando per esempio si afferma che:

“Il fatto è che la maggior parte dei ragazzi sono disperati, passano la giornata senza fare niente e questo alla fine li espone a dei rischi. Fanno soltanto 4 ore la settimana di scuola d'italiano e questo è assolutamente ininfluenza su tutta la loro giornata. Loro sono davvero tanti e le possibilità per noi di fargli fare qualcosa invece poche, pochissime. (Int.18).

Due ipotesi a confronto

La ricerca ha documentato la presenza di lavoratori migranti non cinesi nelle aziende a conduzione cinese del distretto della moda pratese e l'emergere di forme di sfruttamento lavorativo, anche gravi, su questa componente della forza-lavoro. Si tratta di una sostanziale novità, in quanto finora le ricerche e le indagini che avevano analizzato le condizioni di lavoro e di sfruttamento nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento a Prato si erano concentrate esclusivamente sui lavoratori cinesi. I casi di grave sfruttamento lavorativo su immigrati e richiedenti protezione internazionale emersi dalla ricerca non appaiono, perciò, comprensibili a partire dalla letteratura esistente.

Nei paragrafi successivi verranno discusse due possibili ipotesi per spiegare il processo di parziale sostituzione di forza-lavoro cinese, specie della figura di *zagong* (lavoratore non specializzato), con immigrati non cinesi e richiedenti protezione nelle aziende cinesi del tessile e dell'abbigliamento.

Secondo la prima ipotesi, il processo di sostituzione della manodopera potrebbe essere attribuito a una diminuzione della disponibilità della forza-lavoro cinese, e/o a una diminuzione complessiva della presenza cinese a Prato.

La seconda ipotesi interpreta l'impiego di lavoratori non cinesi come una strategia atta alla riduzione del costo del lavoro.

5.1 La presenza cinese a Prato

Rispetto alla prima ipotesi, per comprendere le recenti tendenze della presenza cinese nel territorio pratese, e verificare se sia effettivamente in atto una diminuzione delle presenze cinesi, sono disponibili dati di natura statistica e amministrativa che possono fornire indicazioni utili.

Il primo dato, riportato nella tabella 6, è relativo alla popolazione residente.

Tabella 6 - Popolazione residente nel comune di Prato al 31/12 e residenti cinesi, dal 2010 al 2017.

	residenti totali	residenti cinesi	variazione % dei residenti cinesi sull'anno precedente	% dei residenti cinesi sui residenti totali
2010	188.011	11.882	9,2%	6,3%
2011	188.579	13.056	9,9%	6,7%
2012	190.992	15.029	15,1%	7,9%
2013	191.424	16.182	7,7%	8,4%
2014	191.002	15.957	-1,4%	8,4%
2015	191.150	16.918	6,0%	8,9%
2016	192.469	18.989	12,2%	9,9%
2017	193.325	20.695	8,2%	10,7%

Fonte: Comune di Prato

I dati attestano la tendenza a una crescita costante e piuttosto sostenuta –tranne che nel 2014– della popolazione cinese nel corso degli ultimi anni. Se nel 2010 i residenti cinesi registrati erano 11.882, pari a 6,3% dei residenti totali, nel 2016 risultano 18.989, pari a 9,9% dei residenti totali e nell'ultimo anno di rilevazione superano per la prima volta quota 20.000 (20.695), sfondando il tetto del 10% sul totale dei residenti (10,7%).

I dati sui permessi di soggiorno vanno distinti fra dati di flusso, classificabili come dati secondari di natura amministrativa che restituiscono il numero di immigrati che si sposta in un dato periodo di tempo (qui annuale) e dati di stock, classificabili come dati primari di natura statistica che misurano l'ammontare di immigrati che vivono a Prato a una certa data. La percentuale di permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale di permessi di soggiorno rilasciati su base annua, nella tabella 7, mostra, dopo il boom del 2010 (lega-

to probabilmente agli effetti della sanatoria) valori in costante diminuzione a partire dal 2012. La tendenza risulta confermata in modo molto chiaro nell'ultimo anno di rilevazione, il 2016, quando la percentuale di permessi di soggiorno dei cittadini cinesi scende, per la prima volta dal 2010, sotto il 30%³².

Tabella 7 - Flussi. Provincia di Prato: Permessi di soggiorno totali e di cinesi, dal 2010 al 2016.

	Totali, v. a.	cinesi, v. a.	% di permessi di soggiorno di cinesi sul totale
2010	3.998	1.509	37,7
2011	1.725	753	43,7
2012	2.010	797	39,7
2013	1.469	501	34,1
2014	1.608	553	34,4
2015	1.470	476	32,3
2016	1.665	419	25,2

Fonte: Comune di Prato

La tabella 8 registra i valori assoluti e percentuali dei permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale secondo i dati di stock.

Tabella 8 - Dati di Stock Dati di Stock, Provincia di Prato. Permessi di soggiorno totali e di cinesi, dal 2010 al 2016". Permessi di soggiorno totali e di cinesi, dal 2010 al 2016.

	Totali, v. a.	cinesi, v. a.	% di permessi di soggiorno di cinesi sul totale
2010	42.896	24.626	57,4
2011	38.519	22.110	57,4
2012	50.426	32.202	63,9
2013	52.661	33.816	64,2
2014	56.972	37.507	65,9
2015	58.937	39.305	66,7
2016	52.708	34.638	65,7

Fonte: Comune di Prato

Dalla tabella emerge che la crescita, in valori assoluti, del numero totale di permessi di soggiorno di cittadini cinesi è piuttosto costante negli anni. Anche l'incidenza percentuale dei permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale dei permessi di soggiorno rilasciati cresce di anno in anno, ma in modo contenuto, fino alla lieve inversione di tendenza registrata nel 2016. Nel 2010 i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini cinesi erano pari a

³² Una tendenza simile è riscontrabile per la comunità cinese a livello nazionale, cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti, Roma, 2016, p. 29.

24.626 su 42.896 (57%) che salgono nel 2016 a 34.638 su 52,708 (66%). Se i dati sulle residenze e sui permessi di soggiorno di cittadini cinesi sembrano attestare con chiarezza che non vi è nessuna diminuzione del numero di cittadini cinesi stabili e temporanei a Prato, che anzi aumentano (a eccezione dei permessi di soggiorno rilasciati nel 2016), risulta difficile stabilire con certezza, a causa dell'elevato, ma non quantificabile, numero di cittadini cinesi irregolari, se le presenze complessive di cinesi a Prato siano effettivamente aumentate o meno. Il numero di cittadini cinesi con permessi di soggiorno scaduti o non validi non sono infatti stimabili con sufficiente affidabilità. Dovendo quindi attenersi ai soli dati consolidati, si deve concludere che la tendenza è di aumento di presenze dei cittadini cinesi a Prato.

5.2 L'imprenditoria cinese a Prato fra crisi e sviluppo

Appurato che le presenze cinesi a Prato sono in crescita, si intende ora rispondere alla domanda se la presenza di migranti in condizione di sfruttamento lavorativo sia da attribuire a un effetto di sostituzione legato alla minore disponibilità di forza-lavoro di nazionalità cinese. Stabilire se nelle imprese cinesi del tessile e dell'abbigliamento si registri per la manodopera cinese uno scostamento tra domanda e offerta di posti di lavoro, o se vi siano difficoltà nel reperimento di precise figure professionali, è piuttosto difficile, stante la mancanza di rilevazioni rappresentative sulle dinamiche del mercato del lavoro nelle imprese cinesi.

Tanto la letteratura che le informazioni raccolte dalla ricerca offrono comunque interessanti spunti di riflessione. Nella ricerca di Iris (2012, pp. 52-53) sugli avviamenti e sulle cessazioni dei lavoratori cinesi, nella sezione dedicata ai testimoni privilegiati, alcuni imprenditori esprimevano l'opinione di un cambiamento in negativo delle aspettative e della percezione dell'Italia da parte dei cinesi già presenti in Italia o che pensavano di stabilirvisi. La crisi economica e i segnali di saturazione nel comparto delle confezioni, oltre alle grandi opportunità di sviluppo in altri paesi e soprattutto in Cina, rendevano in definitiva meno attraente la prospettiva di migrare a Prato e in Italia. Inoltre, veniva sottolineato, come fattore negativo, l'inasprirsi delle tensioni a livello locale fra la comunità italiana e cinese. Ceccagno (2012) riporta, in base a interviste realizzate ad imprenditori cinesi a Prato, che le ispezioni e i controlli etnicamente connotati, il clima di ostilità vissuto dai migranti cinesi, rischiano di innescare reazioni impreviste (chiusura delle attività, ricorso maggiore a prestanomi, aumento del sommerso) da parte delle imprese cinesi, con effetti negativi per le prospettive future del distretto pratese. In periodi più recenti, i fenomeni criminali di

tipo predatorio subito dagli imprenditori e dai cittadini cinesi -in particolare l'ondata di furti e di rapine nelle aziende e in strada verificatasi negli ultimi anni- rischiano di innescare una pericolosa sensazione di estraneità e di mancanza di tutela da parte della comunità cinese pratese.

Sara Iacopini, riassumendo questi elementi critici, esprime in modo piuttosto netto l'opinione che il sistema economico e sociale di Prato sia giudicato meno appetibile del passato dagli imprenditori e dai migranti cinesi:

"Si può dire che la grave crisi economica italiana e pratese contribuisca a consolidare una gerarchia spaziale della mobilità internazionale in cui l'Italia è ormai collocata ai gradini più bassi. A Prato i margini di profitto si sono ridotti anche nel business del pronto moda e le rimesse, a quanto mi hanno detto molti intervistati, sono diminuite drasticamente. Questi processi, uniti alla recente intensificazione dei controlli, al diffondersi di un atteggiamento di ostilità nei confronti dei cittadini cinesi e alla forte percezione di insicurezza da parte di molti migranti, stanno spingendo lavoratori e imprenditori a ridefinire le loro strategie migratorie"³³.

Alcuni intervistati esprimono riflessioni che convergono nel ritenere plausibile per i cinesi una minore attrattività dell'Italia e del distretto pratese.

"Per come funziona il mercato globale venire dalla Cina per arrivare in Italia, sperando di diventare laoban, l'economia non lo consente più perché anche questo mercato è entrato un po' in crisi. Quindi chi ha fatto i soldi sicuramente ne ha fatti un sacco, ma quello che deve partire dalla Cina, indebitarsi per 15.000 euro e sperare nel giro di 5 o 6 anni di farcela, ecco non è più così. E quindi le aziende si guardano in giro e trovano in loco altre persone disposte a lavorare a meno, non solo degli italiani, ma anche dei cinesi stessi" (int. 19).

Più articolato e complesso il ragionamento di un'altra testimone privilegiata, secondo la quale saremmo in presenza sia a una diminuzione dei nuovi flussi migratori dalla Cina all'Italia che a una maggiore diversificazione, rispetto al passato, delle traiettorie professionali dei lavoratori cinesi e in particolare delle seconde generazioni.:

"Da un lato, la diminuzione dei flussi direttamente dalla Cina. Quindi, questi flussi per varie motivazioni si sono non dico arrestati, ma fortemente diminuiti, e quindi ovviamente non c'è più quella capacità di creare manodopera a basso costo. Dall'altro, ci sono i percorsi degli stessi operai, che hanno magari aperto una loro attività, un loro percorso di crescita professionale, lavorativa, personale che è andata migliorando, e poi le seconde generazioni" (int. 3).

Un altro intervistato ritiene invece che vi sia non una diminuzione, ma un aumento della presenza dei cittadini cinesi a Prato. Tuttavia, è a suo avviso possibile che, nonostante

³³ <http://litrreno.gelocal.it/prato/cronaca/2015/09/20/news/l-immigrazione-raccontata-dai-cinesi-che-sono-tornati-a-casa-1.12121115>

questo aumento di presenze sul territorio pratese, possa comunque registrarsi una diminuzione della disponibilità di manodopera per le aziende, poiché i due processi possono sovrapporsi e coesistere:

"L'aumento della presenza cinese non significa automaticamente aumento della disponibilità di manodopera per le aziende, perché ci può essere una crescita legata ai ricongiungimenti familiari, e c'è, e soprattutto alle nuove nascite (...) C'è un fenomeno di traino, di traino naturale della presenza, che sia legato ai ricongiungimenti o alle nuove nascite, che fa sì che per me la presenza cinese non sta diminuendo. Questa è la mia idea. Altra idea è l'appel della produzione manifatturiera rispetto a coloro che sono in Cina, che è diverso. Magari, ma sarebbe da studiare, il ricongiungimento familiare si verifica con altre modalità, e l'inserimento avviene in altri settori, non necessariamente nelle confezioni. Quindi le due cose non sono necessariamente collegate, possono crescere i flussi, la presenza, ma questo non si traduce, e questo è effettivo, sono gli stessi imprenditori cinesi a dirlo, non c'è più la stessa disponibilità di manodopera che c'era 10 anni fa. E questo se lo pongono in prospettiva come problema perché è evidente che la disponibilità di manodopera è un fattore cruciale..." (int. 1).

Altri elementi pertinenti con il discorso sviluppato emersi dalle interviste, rispetto alla possibile minore attrattività dell'Italia e nello specifico del distretto pratese, sono la crescita dei salari e in generale delle prospettive di lavoro e di vita in Cina. Anche i problemi dell'eccesso di concorrenza fra imprese cinese dello stesso settore e delle conseguenze della crisi vengono riportati:

"E poi c'è stata una doppia crisi negli ultimi 10 anni. All'inizio c'è stato lo scontro fra le merci prodotte qui e le merci prodotte in Cina. È stato forte, pesantissimo, però la quadra l'hanno trovata. Quindi sicuramente c'è stato un rientro (in Cina), di lavoro ce n'è meno". (int. 2).

La sola indagine sulla presenza di lavoratori migranti non cinesi è di Bracci (2015), che ha condotto un'indagine sugli avviamenti avvenuti tra il 2010 e il primo semestre 2015 in un campione di 100 aziende (di cui 55 attive nel tessile-abbigliamento) a conduzione cinese di Prato, selezionate secondo il livello più elevato di capitale sociale posseduto. Di questo campione di 100 imprese, soltanto 18 dispongono di un livello di capitalizzazione elevato, superiore a 100.000 euro: ciò significa che l'indagine si orienta esclusivamente sulle imprese a conduzione cinese più strutturate e dinamiche, escludendo quelle con basso livello di capitalizzazione, che però rappresentano la maggioranza delle imprese di proprietà cinese.

Gli avviamenti nelle 100 imprese selezionate mostrano che, fra i rapporti di lavoro attivati dopo l'1.1.2010, su un totale di 1.891, 1.446 sono relativi a lavoratori cinesi (77,6%), 355 a lavoratori italiani (18,8%), 19 a lavoratori senegalesi (1,1%), 13 a lavoratori pachistani (0,7%) e 35 ad altre nazionalità (1,8%). Dalla distribuzione degli avviamenti per

settore si ricava che i lavoratori di altra nazionalità³⁴ sono occupati in prevalenza nel tessile-abbigliamento (40 nel tessile e 7 nelle confezioni), oltre a 8 negli alberghi e 14 in altri settori. Altro dato interessante è l'avviamento per tipologia contrattuale: il 34,8% dei lavoratori non cinesi è assunto a tempo indeterminato (contro il 79,1% dei cinesi e il 43,9% degli italiani), la maggioranza, pari a 53,6%, a tempo determinato, e l'11,5% con forme contrattuali precarie. Gli avviamenti per qualifica mostrano una rilevante differenza fra italiani e altre nazionalità: mentre i lavoratori italiani sono inquadrati in prevalenza in profili alti (al 59,1% come amministrativi e al 53,9% come tecnici), i lavoratori di altra nazionalità hanno in netta prevalenza (44 casi su 67) qualifica di addetti alla produzione, di cui rappresentano il 6,3% della forza-lavoro.

5.3 Crisi del patto sociale fra operai e imprenditori cinesi?

Le informazioni disponibili sui recenti processi di trasformazione tanto dell'imprenditoria cinese a Prato che della forza-lavoro cinese non permettono di comprendere in modo soddisfacente per quali motivi le imprese cinesi del distretto della moda stiano affrontando difficoltà nel reperimento della manodopera.

Per colmare il *gap* di conoscenze, si è ritenuto opportuno approfondire le opinioni dei cittadini cinesi attraverso l'analisi di alcuni forum e siti (www.588.it, www.huarengwang.com; www.cineseitalia.com; www.huarenjiie.com/forum). I siti scelti sono consultati da due principali tipologie di utenti: cittadini cinesi residenti in Italia alla ricerca di lavoro e cittadini cinesi residenti in Cina che cercano informazioni sulle opportunità lavorative in Italia.

La ricerca si è orientata a reperire informazioni e rappresentazioni relative ad annunci di lavoro a Prato, a notizie, giudizi e commenti sulle ispezioni nelle aziende, sulla presenza di lavoratori stranieri e sullo sfruttamento lavorativo. Con l'indispensabile tramite di una mediatrice linguistico-culturale, è stato così possibile ricercare, individuare e tradurre il contenuto di alcune discussioni *online* dalle quali ricavare opinioni, rappresentazioni e percezioni significative dei cittadini cinesi sulle tematiche al centro della ricerca.

All'interno del materiale analizzato, tre discussioni hanno attratto l'attenzione, sia per la quantità e la diversità di commenti espressi che per le tematiche trattate.

La prima è una riflessione datata 13 settembre 2015 sul sito www.huarengwang.com. Lo spunto di partenza è offerto da un imprenditore cinese, cui segue una lunga discus-

³⁴ Si intendono i lavoratori non cinesi e non italiani.

sione alla quale partecipano altri soggetti, presumibilmente lavoratori e datori di lavoro cinesi. L'imprenditore sostanzialmente constata che, dopo l'incendio dell'azienda Teresa Moda nel 2013, si è innescata a Prato una fase di controlli e si è creato un clima di ostilità che tendono a rappresentare tutti i datori di lavoro cinesi come "cattivi sfruttatori". A suo parere gli imprenditori cinesi di Prato hanno dovuto affrontare varie difficoltà negli ultimi anni, in particolare per fronteggiare gli effetti della crisi economica in Italia, spingendo molti operai cinesi a migrare altrove o a tornare in Cina. L'imprenditore ritiene, soprattutto, che gli operai abbiano alzato il livello di rivendicazioni e di "pretese":

"(...) Quando gli operai [cinesi] chiamano i datori di lavoro, la prima cosa che chiedono non riguarda lo stipendio ma è invece se c'è il wi-fi, se c'è la camera singola, se c'è la pausa pranzo. Sembra che siano gli operai i più forti. Poi tra l'altro se ne vanno via dopo due giorni senza motivo oppure non si presentano nemmeno. Qualcuno viene a fare il colloquio con la borsa elegante, sembra lui un datore di lavoro!"

Lo stesso prosegue lamentandosi sia rispetto all'emigrazione di ritorno di una parte dei lavoratori cinesi sia del cambiamento di "atteggiamento" di coloro che rimangono a lavorare. L'impiego di lavoratori stranieri viene così presentato e legittimato come una scelta "obbligata" dei datori di lavoro per mantenere basso il costo del lavoro e alta la produttività:

"In passato gli operai cinesi lavoravano con molto impegno, avevano paura di perdere il lavoro e non chiedevano mai del contratto. Così è stato per dieci anni, non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare operai in nessun settore. Oggi invece pochissimi cinesi vogliono fare il lavapiatti, l'aiuto-cuoco, il magazziniere e lo zagong. Anche se fossero disposti a fare questi lavori, se ne andrebbero via subito dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno. I datori di lavoro sono pressati dalla crisi, dalle tasse, dalla diminuzione degli ordini e lavorano sempre di più rispetto agli operai che spesso invece sono cattivi solo perché non vengono soddisfatte le loro richieste e vanno a denunciare i datori di lavoro per sfruttamento. (...) [Per questo] i datori di lavoro hanno cominciato via via ad assumere gli africani, i pachistani, i filippini, perché provengono da paesi molto più poveri, quindi lavorano molto di più, come i cinesi in passato. (...) Gli operai cinesi ora hanno un atteggiamento molto negativo".

Molti interventi nel forum esprimono accordo con il contenuto della riflessione. Altri concordano sull'atteggiamento scorretto degli operai cinesi, ma sottolineano il dovere, per gli imprenditori, di stipulare contratti regolari. Un lavoratore cinese ribatte duramente alle accuse di "cattiveria" mosse agli operai, ribaltando il punto di vista precedente. Alla sua replica seguono commenti di uguale tenore, che ribadiscono la maggiore coscienza maturata dagli operai in confronto agli anni precedenti:

"Che vuol dire atteggiamento giusto? Gli operai non sono schiavi. Chiediamo la camera

singolo o il wi-fi perché per noi è molto importante la qualità della vita. Questo è un avanzamento, prima pensavamo solo a sopravvivere, oggi pensiamo anche a vivere. Firmare il contratto è un obbligo”.

“Pensi che siamo ancora nella scorsa epoca? Non puoi fare il confronto col passato, in passato non parlavamo italiano, non sapevamo dove andare. Nelle fabbriche si lavorava 16/18 ore e nei ristoranti 14 ore, senza contratto. Vorresti tornare al passato?”

“Quando siamo appena arrivati in Italia, non parlavamo italiano, quindi se il datore di lavoro non ci assumeva o ci mandava via, non sapevamo dove andare, dove dormire”.

I commenti che si sviluppano fanno intravedere ulteriori aspetti connessi alla presenza dei lavoratori stranieri, ad esempio ponendo l'accento sulle conseguenze della competizione al ribasso fra gli stessi imprenditori cinesi.

“Ci sono gli indiani, i filippini, i peruviani, il loro stipendio è più basso rispetto a quello degli operai cinesi, ma loro sono gentili e non giocano con il cellulare quando lavorano. Arrivano mezz'ora in anticipo e non devi occuparti dell'alloggio. Io preferisco gli operai stranieri”.

“I problemi sono stati causati principalmente proprio dai datori di lavoro cinesi perché hanno abbassato i prezzi della merce e non riescono più a guadagnare. Io stesso sono un datore di lavoro, ho una fabbrica. Ogni anno aumentano gli stipendi e i costi del materiale mentre io devo abbassare i prezzi di vendita perché tutti gli altri fanno la stessa cosa. Siamo noi che abbiamo causato il problema”.

Il secondo testo di particolare rilevanza è una discussione tratta dallo stesso forum del sito huarengwang.com sviluppatasi nel mese di marzo 2018. Lo scambio di opinioni viene innescato dal quesito di un datore di lavoro cinese che domanda:

“Voglio fare un contratto a un lavoratore straniero, che tipo di contratto devo fargli per evitare il rischio di essere accusato? Devo firmare un contratto ogni tre mesi?”

Le risposte successive sono rappresentative dei diversi punti di vista sulla questione. C'è chi sostiene in modo categorico la necessità di non assumere lavoratori stranieri, perché giudicati inaffidabili e problematici, e chi entra nel merito di questioni tecniche:

“Fagli un contratto di breve periodo e, prima di assumerlo fagli firmare le lettere di dimissioni. Il datore di lavoro deve pagare il TFR e la tredicesima in modo separato, così, alla fine del contratto, è tutto a posto”.

“Questo è un problema importante. Non firmare mai un contratto a tempo indeterminato

a un operaio straniero, neanche se ti sembra una persona molto brava, non ti conviene. Se invece fai loro contratti brevi, lavorano con molto impegno perché hanno paura di perdere il lavoro. Se firmi un tempo indeterminato il datore di lavoro non può interrompere il contratto e se l'operaio non vuole lavorare può chiedere ferie o malattie. Io avevo assunto un operaio straniero. Nel primo anno ha chiesto un mese di malattia, il secondo anno ha avuto un incidente nel tragitto casa-lavoro ed è rimasto a casa per 6 mesi".

Altri si soffermano sulla modalità di gestione di questa nuova tipologia di manodopera:

"Oggi bisogna stare molto attenti ad assumere operai neri, pakistani o afgani. Se litigano possono creare un casino al datore di lavoro. Se si pagano troppo diventa difficile gestirli. 650 euro al mese sono sufficienti. (...) Non fa niente se poi se ne vanno via, puoi assumere altri operai stranieri".

Riguardo al salario emerge un'interessante polarizzazione delle opinioni. Da una parte alcuni interventi propongono o suggeriscono di pagare molto poco gli operai stranieri, esprimendo un atteggiamento di aperta diffidenza o disistima nei loro confronti:

"Io non ho esperienza di assunzione di operai stranieri di questi paesi. Per un arabo bastano 600 euro al mese per 10 ore al giorno di lavoro?".

"Non si devono trattare troppo bene questi operai". "Gli operai stranieri chiedono sempre di più, se li paghi di più, chiedono di più..."

"Anch'io la prossima volta gli pagherò 600 euro. Bastano 1-2 operai. Se sono tanti, diventano molto agitati".

Dall'altra parte le riflessioni convergono nel ritenere ingiusto un trattamento troppo sfavorevole ai lavoratori stranieri:

"Se i lavoratori cinesi fossero pagati 650 euro diventerebbero molto cattivi". "650 euro è troppo poco. Sei maleducato, non puoi sfruttare gli operai".

"In quale settore si paga così poco? Per la pelletteria, 12 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, si pagano 800/1.000 euro al mese ai lavoratori stranieri, a seconda dell'esperienza".

Nella terza discussione ritorna in modo evidente ed esplicito il problema centrale, dal punto di vista imprenditoriale, della diminuzione di disponibilità degli operai cinesi. Nel post iniziale, del 26 febbraio 2017, il cambiamento di motivazioni, comportamenti e aspettative sul lavoro, rispetto al passato, degli operai cinesi viene così descritto:

"Voglio parlare delle fabbriche di abbigliamento a Prato. Oggi stanno diminuendo gli ope-

rai, in particolare i cucitori. E nello stesso tempo è molto popolare andare a cercare un posto letto fuori dalla fabbrica. Nei periodi "morti" di poco lavoro, vieni a lavorare perché nelle fabbriche c'è la mensa e così non spendi, e quando arriva il periodo con tanto lavoro, vai a dormire fuori. Sei così maleducato, non sei cinese!"

In questo caso, le repliche non contestano i netti giudizi formulati, ma semmai li rinforzano, sostenendo che sarebbero gli operai a scegliere i datori di lavoro, e non viceversa:

"Credi che guadagno tanto con la fabbrica di abbigliamento? Provaci anche tu così sai quanto guadagno io".

"Puoi non assumere nessuno, non è necessario che fai buone condizioni a questi operai".

"Oggi è tutto cambiato. Non vogliono sapere quanto guadagni tu. Gli operai possono trovare un altro lavoro facilmente, possono scegliere i datori di lavoro perché gli operai sono molto richiesti".

Un'ultima significativa discussione, comparsa su WeChat il 29 aprile 2018, trae spunto da un articolo, tratto da Chinesemedia, sul rafforzamento dei controlli nelle aziende cinesi di Prato e si conclude con la seguente considerazione: "L'industria tessile a Prato ha avuto una crisi, gli italiani hanno lasciato tante fabbriche e magazzini vuoti, abbandonati. In quel periodo il Comune di Prato ha invitato i cinesi ad entrare in città e i cinesi abitavano nelle fabbriche, mentre oggi la produzione cinese è molto importante nell'industria tessile di Prato e abbiamo avuto molti controlli duri, con multe molto pesanti per lievi colpe, oltre a portare i cani per annusare i contanti".

"Abbiamo già uno sviluppo, perché oggi i lavoratori lavorano meno rispetto ad anni fa. Anche l'ambiente di lavoro è diventato migliore, però la salute è la cosa più importante". "A Prato i controlli ci sono, non possono fare come in Cina". "Per dire la verità, oggi è molto difficile gestire una fabbrica perché si guadagna pochissimo a fare produzione di abbigliamento. Prima di tutto perché gli operai hanno chiesto tanto oggi, incluso la mensa, l'alloggio e il contratto. Gli operai vanno via molto spesso se non sono contenti. Oggi gli operai non sono come 10 anni fa, lavorano con molto impegno e sotto la competizione intensa i prezzi si sono abbassati e i datori di lavoro devono pagare diverse tasse".

Dalle discussioni e dai commenti riportati, è possibile ricavare alcune indicazioni di grande interesse per la comprensione delle dinamiche interne alla comunità cinese di Prato e, di conseguenza, per l'analisi delle problematiche alla base della ricerca-intervento.

Il primo si riferisce al diverso atteggiamento, rispetto al passato, degli operai cinesi verso il lavoro, che si esprime in una loro maggiore volontà e capacità rivendicativa nei confronti dei datori di lavoro. Ciò si traduce, secondo i commenti riportati, nell'aumento di potere

contrattuale (richieste di migliori condizioni di lavoro e di vita) degli operai cinesi, originato e motivato da un lato dagli effetti della crisi economica in Italia e nel distretto della moda pratese, dall'altro da una coscienza più avanzata dei propri interessi. Al netto di giudizi che appaiono in alcuni casi volutamente esagerati, gli imprenditori cinesi starebbero perciò affrontando a Prato due situazioni di ardua risoluzione, anche in prospettiva futura: il reperimento di manodopera cinese, specie nelle mansioni meno qualificate, e l'eccessivo *turn-over* fra gli operai stessi.

Un fondamentale elemento da tenere in considerazione riguarda il possibile mutamento in atto del patto sociale fra imprenditori e operai che ha sin qui svolto una funzione di primaria importanza nello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato. In particolare, la tenuta degli *sleeping agreement*, alla base del patto sociale fra datori di lavoro e operai, non appare salda come lo è stato fino a poco tempo fa. Infatti, oggi gli operai cinesi appaiono più consapevoli e meno propensi del passato ad accettare condizioni di lavoro e di vita poco dignitose. Se ciò fosse almeno in parte vero, è possibile che si stia già verificando una parziale crisi del modello imprenditoriale sin qui adottato, che necessita forza-lavoro flessibile in grandi quantità e a basso costo.

Le diverse rappresentazioni e valutazioni sull'impiego di lavoratori stranieri costituiscono il secondo elemento di interesse. Così come per il tema precedente, anche qui gli interventi rendono visibile un conflitto sotto-traccia che attraversa e che divide la comunità cinese di Prato. Una parte di commentatori reputa rischiosa la presenza di lavoratori stranieri, accusati di creare problemi ai datori di lavoro. Ne consegue, per questo gruppo di commentatori, che è opportuno e giusto sia proporre loro salari al di sotto degli standard retributivi riservati ai lavoratori cinesi sia assumere tutte le misure e le precauzioni necessarie affinché questi lavoratori non avanzino troppe pretese (stipulare solo contratti a tempo determinato, limitare al massimo gli ingaggi di lavoratori stranieri nella stessa azienda). Tuttavia, non tutti gli interventi concordano con tale visione. Altri commentatori ritengono infatti inaccettabile sfruttare gli operai stranieri in quanto stranieri, e lasciano intendere che i problemi con loro sorgono proprio quando le condizioni di lavoro e i salari proposti sono inammissibili.

Riassumendo quanto esposto in questo e nei due paragrafi precedenti, le informazioni raccolte permettono di ritenere plausibile che sia in atto una diminuzione della disponibilità di forza-lavoro cinese nelle imprese cinesi del distretto pratese e una sua parziale sostituzione con manodopera di altre nazionalità. Le cause sembrano da imputarsi a una carenza di manodopera cinese (legata a processi di trasformazione nella migrazione cinese e nella comunità cinese pratese, e alla diversificazione dei percorsi lavorativi delle seconde generazioni) e non a una diminuzione delle presenze complessive di cittadini cinesi a Prato.

5.4 La funzione dei lavoratori stranieri nelle aziende cinesi

Per provare a verificare la seconda ipotesi, secondo la quale l'impiego di lavoratori non cinesi è funzionale alla riduzione del costo del lavoro, occorre riesaminare e discutere criticamente da una parte i principali elementi raccolti nel corso della ricerca sulle condizioni di lavoro e di sfruttamento lavorativo dei lavoratori immigrati, dall'altra i processi di trasformazione delle aziende cinesi del distretto della moda.

Poiché gli imprenditori cinesi traggono parte dei loro vantaggi competitivi dalla messa al lavoro di una forza-lavoro reclutata su base regionale e dialettale, di cui si riducono al minimo le differenze etniche per estrarne la massima produttività (Ceccagno, 2017), l'utilizzo di lavoratori stranieri appare in generale controproducente. Per le informazioni disponibili, fino a pochi anni fa le aziende cinesi ingaggiavano lavoratori non cinesi solo se in possesso di competenze e abilità professionali specifiche e di livello elevato: è il caso dei tecnici, periti e amministrativi italiani e dei lavoratori di altre nazionalità, specie pachistani e bengalesi, con esperienze pregresse nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

Nei due paragrafi precedenti si è però osservato che, per varie ragioni (l'aumento di concorrenza fra imprese del distretto, gli effetti della crisi sull'economia e sulla filiera della moda, la maggiore capacità rivendicativa degli operai cinesi) gli imprenditori cinesi stanno affrontando, negli ultimi anni, crescenti difficoltà nel reperimento della manodopera necessaria.

È questo il contesto e lo sfondo a partire dal quale interrogare e analizzare i significati della presenza di lavoratori migranti nelle aziende cinesi del distretto della moda pratese.

Il profilo professionale dei lavoratori non cinesi intervistati è eterogeneo, ma accumulato per la grande maggioranza da un elemento: la mancanza di esperienza pregressa nel settore e/o di formazione *ad hoc*. Dal punto di vista delle mansioni svolte, nelle imprese sono occupati sia in mansioni base (facchinaggio, confezionamento dei capi), di carattere manuale, che in mansioni qualificate e specializzate (cucitura e stampa dei tessuti) che prevedono l'uso di macchinari. La distribuzione dei lavoratori intervistati per tipologia di

azienda mostra che più della metà è occupata nelle confezioni, e che l'altra metà si divide, in modo abbastanza equilibrato, nelle altre filiere del distretto della moda come stamperie, tintorie, cuciture, stirerie e pelletterie.

Le informazioni raccolte portano dunque a domandarsi: quali vantaggi riveste l'impiego di questa tipologia di migranti e come si giustifica la presenza di lavoratori con i quali gli imprenditori non possono stringere gli stessi accordi riservati ai lavoratori cinesi? In altre parole, dal punto di vista degli interessi dell'azienda, qual è il valore aggiunto? Il principale vantaggio appare legato alla riduzione dei livelli salariali, del costo del lavoro, e quindi a un aumento di competitività.

Se si prendono in esame le retribuzioni, o più precisamente i costi di riproduzione della forza-lavoro, una differenza importante è già stata messa in luce. Da una parte i lavoratori cinesi, anche clandestini (purché non assoggettati), godono degli *sleeping agreement*, quindi risparmiano in modo rilevante sulle spese di alloggio e di alimentazione, e fruiscono di servizi interni alla comunità cinese pratese a costi contenuti. Dall'altra, i lavoratori migranti non cinesi in alcune aziende hanno accesso alla mensa interna durante l'orario di lavoro³⁵, ma non possono ammortizzare le altre spese in quanto esclusi dagli accordi che tradizionalmente vigono fra datori di lavoro e operai cinesi.

A parità di condizioni, è perciò ragionevole ritenere che il costo totale del lavoro degli immigrati non cinesi sostenuto dalle aziende cinesi risulti inferiore al costo del lavoro dei connazionali. Questa ipotesi appare coerente con la centralità assoluta che riveste il costo del lavoro nel settore: in un contesto dove per la maggioranza delle imprese i margini di profitto sono molto bassi, a causa della crisi economica, dell'inasprirsi dei controlli e della forte concorrenza, il risparmio sul costo del lavoro diventa una variabile fondamentale per restare sul mercato.

Per completare la discussione, è però necessario esaminare un altro significativo elemento emerso dalla ricerca-intervento. I dati raccolti mostrano che le imprese tendono a non assumere regolarmente i lavoratori, ma a ingaggiarli a nero, con la ovvia finalità di non avere nessun vincolo o responsabilità verso di loro e di ridurre in tal modo a zero i costi contributivi e assicurativi. Laddove invece i lavoratori migranti riescono ad avere un contratto – e/o l'azienda reputi necessario farlo –, si è osservato come si sia in presenza di contratti "grigi", ovvero part-time a tempo determinato, con giornate settimanali e orari di lavoro giornalieri molto inferiori al reale. Il dato sui contratti appare in contrasto con il fatto che circa 3/4 degli intervistati sono migranti regolari, e più precisamente richiedenti protezione internazionale o migranti a cui è già stata riconosciuta una forma di protezione. È possibile che gli imprenditori cinesi preferiscano l'impiego di questo target ai migranti irregolari perché, in caso di ispezioni, rischiano sanzioni per il solo impiego di

³⁵ Ciò non vale sempre per i richiedenti asilo: alcuni intervistati dichiarano che il pasto non viene loro fornito o gli viene proposto di decurtarlo dallo stipendio, perché, secondo i datori di lavoro, possono mangiare gratuitamente nelle strutture.

lavoratori a nero, sfuggendo alle contestazioni più gravi di tipo penale, applicabili quando i lavoratori a nero sono irregolari anche per la mancanza o la scadenza del titolo di soggiorno. Quest'ultima fattispecie, regolata dal D.Lgs. 109/2012, è infatti punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se quanto ipotizzato corrisponde a verità (almeno per una parte delle aziende cinesi del distretto), va dunque osservato che l'utilizzo a nero di richiedenti protezione internazionale presenterebbe, rispetto all'impiego a nero di lavoratori migranti irregolari –cinesi o di altre nazionalità–, oltre a un consistente risparmio sul costo del lavoro, un altro rilevante vantaggio per gli imprenditori: si rivela, in modo paradossale, meno rischioso in caso di ispezione e di controlli.

Sulla base dei rilievi svolti, è quindi ragionevole concludere che la messa al lavoro di lavoratori immigrati non cinesi corrisponda tanto all'ipotesi di un loro impiego occasionale per compensare la mancanza di operai cinesi, specie ma non esclusivamente nelle mansioni operaie generiche, che a un loro utilizzo per così dire strategico, in quanto funzionale alla riduzione del costo del lavoro. Le due ipotesi formulate non sembrano in contraddizione fra di loro, poiché corrispondono a diverse esigenze e problematiche delle imprese cinesi.

In definitiva, la messa al lavoro a nero o più raramente l'assunzione con contratti a tempo determinato (anche se solo parzialmente regolari) degli immigrati non cinesi nelle aziende cinesi appare:

- sempre funzionale alla riduzione del costo del lavoro a livello di singola impresa;
- talvolta originata dalla ricerca di forza-lavoro in sostituzione o in aggiunta di quella cinese.

5.5 Un nuovo modello di sfruttamento lavorativo nel territorio pratese?

L'analisi sulle condizioni di lavoro ha permesso di descrivere, con l'ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come si sostanzia e come si articola lo sfruttamento lavorativo di migranti e di richiedenti protezione internazionale nelle aziende cinesi del distretto della moda pratese. Le forme di sfruttamento lavorativo analizzate appaiono incardinate nelle pratiche che regolano questo specifico segmento del mercato del lavoro locale. Si può osservare che la diffusione di lavoro nero e di condizioni di sfruttamento lavorativo nelle imprese cinesi del distretto rilevate dalla ricerca segnano almeno due elementi forti di discontinuità con le indagini e le ricerche precedenti.

In primo luogo, i risultati della ricerca attestano la presenza, ancora sommersa o scarsamente rilevata da indagini e fonti statistiche, di lavoratori migranti occupati in nero nelle aziende cinesi del distretto della moda pratese. In secondo luogo, l'analisi delle condizioni di lavoro degli intervistati ha fatto emergere elementi e indicatori di sfruttamento che permettono di caratterizzare lo sfruttamento lavorativo del target in modo diverso e specifico rispetto a quanto sin qui rilevato per i lavoratori cinesi.

Si è già messo in risalto come i partecipanti alla ricerca siano sottoposti a condizioni di lavoro fortemente irregolari e a pesanti violazioni dei diritti. I dati raccolti indicano che il profilo caratteristico dei lavoratori intervistati è composto da richiedenti protezione internazionale o da rifugiati, ingaggiati per lo più senza contratto o assunti con contratti "grigi", occupati per orari di lavoro molto superiori al consentito e a cui vengono corrisposte retribuzioni molto basse.

Nel caso dei lavoratori cinesi, invece, le ricerche finora condotte mostrano che sono in possesso di permessi di soggiorno scaduti o irregolari, e quindi lavorano a nero, oppure che sono contrattualizzati a tempo indeterminato e sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Un'altra fondamentale differenza con il gruppo di migranti partecipanti alla ricerca è che i lavoratori cinesi riescono in parte a compensare i bassi livelli salariali e i lunghissimi orari di lavoro attraverso lo *sleeping agreement* e il cottimo.

Ciò che dovrebbe rappresentare un fattore di tutela per i richiedenti asilo –il possesso di un permesso di soggiorno regolare– si rovescia quindi in un fattore, paradossale, di vulnerabilità allo sfruttamento lavorativo. Nonostante infatti i datori di lavoro cinesi possano offrire contratti part-time regolari, molto più spesso scelgono di non contrattualizzare i richiedenti protezione internazionale, al fine di ridurre il costo del lavoro e di poterne disporre solo per il periodo desiderato.

Il modello di sfruttamento lavorativo che emerge dalla ricerca, in definitiva, si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- la sottomissione dei lavoratori a condizioni di lavoro che, soprattutto in riferimento al tempo di lavoro e alle norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, li espongono al rischio di infortuni e di malattie;
- genere maschile;
- rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratori fortemente diseguali;
- il ricatto esercitato dai datori di lavoro sul contratto, che impone ai lavoratori di lavorare a nero o con contratti part-time a tempo determinato;
- il reclutamento non avviene in modo coercitivo, ma in modo volontario;
- le cause dell'ingresso nella condizione di grave sfruttamento sono la condizione di vulnerabilità socio-economica e lo stato di bisogno, raramente il debito;
- sono assenti forme di assoggettamento, di segregazione e di violenza psico-fisica;
- sono assenti condizioni alloggiative degradanti, in quanto i lavoratori fruiscono di alloggi in modo autonomo o all'interno dei centri di accoglienza;
- il rapporto di sfruttamento è di tipo intensivo (lunghe ore di lavoro, mancanza del giorno di riposo, retribuzioni molto inferiori ai minimi consentiti).

Pur emergendo varie tipologie di sfruttamento lavorativo, la maggioranza di casi documentati si colloca dunque, nel *continuum* di forme di sfruttamento (cfr. par. 2.2), nel grave sfruttamento lavorativo.

Sono assenti, in questo modello di sfruttamento, il dominio e la completa coercizione. Pur caratterizzandosi le relazioni fra lavoratori e datori di lavoro per una forte asimmetria, i migranti mantengono una capacità, almeno parziale, di negoziazione del rapporto di sfruttamento e di libertà decisionale, che si esprime anche attraverso l'interruzione del rapporto di lavoro e/o l'emersione dello sfruttamento e la denuncia.

Riassumendo quanto discusso finora, gli indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti sono:

- retribuzione molto inferiore rispetto ai livelli retributivi stabiliti dal CCNL, e che risulta sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettuato;
- violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che ledono il diritto al riposo e alle ferie;

- violazioni delle norme sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro;
- assenza di contratto, oppure stipula di contratti palesemente irregolari rispetto alle effettive prestazioni lavorative;
- mancato pagamento della prestazione.

Confrontando gli indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti con quelli raccomandati dal gruppo di esperti dell'OIL e della Commissione Europea, risulta la presenza di: orario di lavoro eccessivo; lavoro pericoloso; salario basso o assenza di salario; mancato rispetto delle leggi sul lavoro o sul contratto firmato. Il primo indicatore, l'orario di lavoro eccessivo, è definito come indicatore forte, gli altri tre come indicatori medi (Carchedi, Quadri, 2014, pp. 37-43).

Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nel settore agricolo

Nel corso del lavoro di raccolta dei dati ci sono stati riportati casi o episodi di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo da 7 intervistati, di cui 6 testimoni privilegiati e un lavoratore.

Nel Comune di Prato sono poche le aziende agricole quindi, in questo settore, lo sfruttamento avviene tendenzialmente altrove e Prato è un bacino di manodopera per la facilità e la disponibilità di persone in cerca di lavoro.

Gli episodi raccolti permettono di rappresentare differenti forme di sfruttamento lavorativo che coinvolgono cittadini presenti sul territorio pratese.

Tra le storie riportate ci sono anche esempi positivi di condizioni lavorative regolarizzate e tutelate. Per esempio il caso di alcune famiglie cinesi stabilmente e regolarmente occupate in aziende tipiche dell'agricoltura fiorentina del Chianti di cui ci parla un referente sindacale intervistato:

"All'Antinori c'erano e ci stanno. Lavorano tutte le giornate lavorabili, gli mettono in busta [paga] tutte le ore fino all'ultimo minuto e ci stanno bene, sono integrati bene con i colleghi di tutte le etnie, che lì fra l'altro c'è un mix di bulgari, cinesi, italiani, ... e non mi risulta ci sia mai stato un diverbio (...). Anche da Frescobaldi" (Int. n. 7).

Tutti gli altri racconti presentano invece varie forme di sfruttamento lavorativo. Fra quelle più gravi il caso raccontato da un avvocato riguardante dei cittadini cinesi che erano stati arruolati nel territorio di Prato tramite un intermediario e che erano poi stati trasferiti nelle campagne del pistoiese e del cosentino a lavorare per *"diverse imprese che non avevano niente a che fare l'una con l'altra"* (Int. n. 5). I lavoratori venivano fatti vivere in *"capanne di legno"* nei campi, *"dove vivevano in condizioni degradanti, a dir poco"* (ibidem). Si trattava di gruppi di cittadini cinesi privi di regolare permesso di soggiorno.

"Ricordo che furono trasportati nel territorio cosentino e loro hanno narrato di aver fatto

questo lungo viaggio all'interno di un vagone, senza sapere appunto dove stessero andando. E si sono poi ritrovati in questo campo dove c'era questa capanna. Loro vivevano lì, mangiavano lì, dormivano lì. Non avevano luce. Insomma, condizioni proprio allucinanti" (Ivi).

Poiché nella maggior parte dei casi tali lavoratori non erano stati proprio pagati, alcuni di loro si sono rivolti a un avvocato il quale, a sua volta, si è rivolto allo sportello legale dell'Ufficio immigrazione per confrontarsi sul caso. Nel 2014 i cittadini cinesi hanno quindi provveduto a fare una denuncia penale tramite la Polizia di Prato la quale ha inviato la notizia di reato direttamente alle Procure competenti di Cosenza e di Pistoia. Dalla Procura di Pistoia si è da poco venuti a conoscenza del rilascio di un parere favorevole articolo 22 nei confronti di cinque cittadini cinesi. Un altro caso emerso dalle interviste, simile per gravità al precedente, riguarda ancora dei cittadini cinesi in condizioni di lavoro sfruttato e di alloggio degradante. Come racconta un ispettore della DTL:

"Quello dei cinesi in agricoltura è un fenomeno che abbiamo affrontato, ma lì non risulta il caporalato. Ci sono cittadini cinesi che affittano pezzi di terra e piantano coltivazioni cinesi. È un mercato per la popolazione cinese che può passare anche attraverso canali ufficiali, rifornendo per esempio i market etnici. Ma c'è molto sfruttamento lavorativo e condizioni estreme di vita, gli operai lavorano dentro le serre agricole. In più c'è il totale dispregio della normativa sui fertilizzanti e sull'uso delle sementi. I terreni sono sulla parte pianeggiante del territorio pratese, da San Giorgio a Colonica, Castelnuovo, fino ad arrivare a Seano. Però non sono grandi numeri" (Int. n. 14).

Entrambe le precedenti situazioni riflettono alcune delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo, poiché vi sono infatti rintracciabili contemporaneamente numerosi indicatori: nessuna forma contrattuale; paghe inferiori al pattuito o totalmente assenti, lavoratori senza permesso di soggiorno in regola; violazioni in materia di orario, giornate e riposi; violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto la sottoposizione a condizioni di vitto e alloggio degradanti. Riguardo alle altre situazioni riportate, si possono rilevare varie forme e gradazioni di sfruttamento del lavoro non sempre collocabili con precisione l'una rispetto all'altra in ordine di gravità. Si tratta per lo più di contoterzismo in agricoltura per lavori di manutenzione, pulizia, raccolta, giardinaggio o potatura. Analizzando complessivamente i casi possiamo dividerli in due principali categorie.

La prima è quella del cosiddetto "grigio" e comprende situazioni in cui di fatto un contratto c'è, ma rispecchia solo in parte le effettive condizioni di lavoro. In questi casi tendenzialmente

"non c'è sfruttamento da parte di un caporale, ma ci sono assunzioni dove si denuncia solo una parte delle ore effettivamente svolte. Si lavora in media 10 ore al giorno, 6 giorni su 7, a volte anche la domenica, e in busta paga ti trovi solo 10 /15 giornate lavorate, pari a circa 90/100 ore" (Int. n. 7).

In pratica il lavoratore riscuote un salario concordato direttamente con il datore di lavoro, che di solito va dalle 4 fino alle 6/7 euro l'ora, mentre *"la busta paga diventa solo uno strumento per essere legali"* da parte dei datori di lavoro (Int. n. 7). In questi casi non pare quindi esserci la presenza di un intermediario che si occupa di reclutare, trasportare o pagare la manodopera, decurtando i salari dei lavoratori. Sembra invece che le informazioni si diffondano attraverso dei passaparola interni a reti amicali, parentali o fra connazionali.

Un'altra possibile forma del "grigio" è quella che si dipana attraverso le cooperative, spesso intestate a stranieri, che *"assumono direttamente i propri connazionali, li portano a giro proponendo alle ditte italiane manodopera a basso costo"* (Int. n. 7). Come spiega il referente sindacale, a Prato, ad esempio, molte cooperative fanno capo ad un consorzio. *"Facente capo vuol dire che i lavoratori vanno lì per riscuotere la busta paga, per firmare i contratti e a volte partono da lì³⁶ con i mezzi per raggiungere i luoghi di lavoro"*. Si tratta di *"cooperative che nascono e poi muoiono nel giro di due anni e che magari hanno sede a Milano o a Roma. I lavoratori vengono tenuti un anno e mezzo circa, a due anni non ci arrivano mai, magari anche con contratto a tempo indeterminato. Poi di solito, almeno fino a un anno e mezzo fa, firmavano le dimissioni e poi venivano riassunti con un'altra società, magari con la stessa sede della precedente. Ricordo di un lavoratore che ne aveva passate 5 [di cooperative] in 6/7 anni. Gli applicano i contratti più disparati. Prima era panificazione, poi industria alimentare"* (Int. n. 7).

L'intervistato riferisce di aver conosciuto molti lavoratori assunti da cooperative agricole che gli si sono rivolti per varie problematiche. In un altro caso alcuni lavoratori pakistani risultavano assunti da un'azienda per potatura di ulivi e giardinaggio, ma non sono mai stati pagati. Le descrizioni fatte sembrano quindi delineare il tipico *modus operandi* delle cooperative spurie.

In generale si rileva dunque una varietà di situazioni diverse all'interno delle quali vi sono contratti che non rispecchiano le effettive giornate lavorative, salari inferiori al pattuito e a volte salari assenti e *"la mancanza delle condizioni di sicurezza e della preparazione dei lavoratori alle mansioni specifiche, elementi che aumentano il rischio di infortuni"* (Ibidem).

Da specificare anche il coinvolgimento praticamente esclusivo di cittadini extracomunitari maschi, in particolare pakistani, bengalesi, alcuni marocchini e subsahariani.

La seconda categoria è quella del cosiddetto "nero", dove cioè non è presente alcuna forma di assunzione contrattuale. Anche qui le situazioni spaziano largamente da condizioni di paga e trattamento buone, in cui il problema risiede essenzialmente nella mancanza di contratto (e quindi di contributi, diritti lavorativi quali ferie, disoccupazione, maternità) a condizioni lavorative peggiori in cui alla mancanza del contratto si aggiungono salari effettivi nettamente inferiori a quelli pattuiti, se non del tutto assenti e situazioni

a volte, ma non sempre, mediate dalla figura di un intermediario che decurta le paghe dei lavoratori per i quali fornisce servizi (di reclutamento, di trasporto, a volte anche di vitto e alloggio). Un esempio viene raccontato da un referente di un centro di accoglienza:

“Un ragazzo afghano mi raccontò che lavorava in un’azienda agricola a Empoli che lo chiamava ogni tanto per fare la raccolta delle olive a nero. Era un datore di lavoro italiano. Il trattamento non mi risulta negativo. Questo penso sia lavoro nero in agricoltura, ma non caporalato. Il lavoratore lo aveva trovato tramite passaparola” (Int. n. 18).

Lo stesso testimone racconta di un ulteriore episodio che due anni fa aveva coinvolto un gruppo di ragazzi subsahariani ospiti della struttura. Questi erano stati chiamati, tramite un intermediario di loro conoscenza, per la raccolta delle olive a Quarrata:

“Avevano pattuito una cifra e invece gli fu dato molto meno e i ragazzi si arrabbiarono e andarono dai vigili urbani. (...) Poi i vigili chiamarono noi [operatori del Cas dove avevano la residenza i lavoratori] e ci dissero che per fare denuncia bisognava andare all’Ispettorato del Lavoro di Prato ma che ci voleva il codice fiscale e l’indirizzo di residenza del datore di lavoro, altrimenti non si potevano aprire le indagini. Noi facemmo notare che se uno va a lavorare a nero è difficile che sappia il codice fiscale e l’indirizzo di residenza del datore di lavoro! E poi cadde tutto. (...) Per la mia esperienza in questo caso l’intermediario non faceva parte di una rete criminale organizzata. Era un’azienda piccola, italiana, a Quarrata, di un signore anziano” (Int. n. 18).

Un altro caso si riferisce invece a una ditta italiana di Lastra a Signa. Poiché la ditta stava per chiudere, alcuni dipendenti si erano rivolti al sindacato per sapere come comportarsi. Uno di loro in particolare fece una segnalazione raccontando che il titolare dell’azienda portava a lavoro con dei furgoni gruppi di cittadini pakistani e bengalesi *“tutti sprovvisti di permesso di soggiorno, nessuno assunto, per i campi che aveva in Toscana, in particolare in provincia di Pisa e di Grosseto. Partiva la mattina alle 6,00 e tornava la sera alle 21,00. Lavoravano 10 ore, fino a quando c’era luce, (...) le condizioni erano le più disumane. Dopo di che feci una denuncia ai Carabinieri di Lastra a Signa, mandai loro una mail dettagliando tutto, comprese le targhe dei mezzi. Chiesi di avere esito ma non ne ho saputo più nulla”* (Int. n. 7).

L’ultimo caso emerso, di particolare rilevanza, è quello di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita che ha coinvolto un grande numero di lavoratori pakistani, bengalesi, nord africani e subsahariani presso l’azienda vinicola Coli Spa di Tavarnelle in val di Pesa³⁷.

Tre interviste trattano questo caso. Una testimonianza diretta di un lavoratore pakistano coinvolto, quella del responsabile della FLAI CGIL che ha seguito un lavoratore pakistano anch’esso coinvolto e infine il racconto della responsabile di un Cas.

Il caso “Coli” venne infatti alla luce per la denuncia, nel settembre 2015, di due ragazzi ospiti di un Cas di Prato la cui responsabile racconta che:

“Venivano prelevati la mattina alle 5,00, messi in delle camionette senza finestre e portati nel Chianti. Lavoravano 12 ore di fila senza mangiare e senza bere. Quando arrivavano la sera erano esausti, stanchi, sporchi. Nessun tipo di contratto. La denuncia parti perché, oltre a queste condizioni, non li pagavano neanche regolarmente. La paga era intorno ai 4 euro l'ora che però alcuni di loro non hanno mai percepito. (...) Successe che un giorno a pranzo sparirono 40 ragazzi tutti insieme e tornarono la sera tutti insieme. Il giorno dopo andarono via in 50. Dopo qualche giorno che andava avanti così feci una riunione straordinaria con tutti, divisi per lingua con i mediatori, dicendo: “Io non so dove andate, ma se avete attraversato il mare per non essere sfruttati nei vostri paesi e venite qui e qualcuno vi sfrutta, allora diventa affare mio. Rimarrò in ufficio due ore, se volete venite a parlare”. Arrivarono due ragazzi, con una fiducia esagerata nei miei confronti. Ora non succederebbe più, hanno troppa paura di perdere sia l'accoglienza che il lavoro. Offrimmo loro garanzie, pur non avendo certezze, pur di farli parlare. Informammo la Prefettura, la Digos, il Comune e loro intanto continuavano a lavorare collaborando con le forze di Polizia nelle indagini. Ci rendemmo conto che era una cosa grande perché le persone che erano là a lavorare erano molte di più dei nostri ragazzi, ma non mi ero resa conto che era una cosa così importante. Era coinvolta anche un'azienda di proprietà di Sting ma gestita da italiani. C'erano degli arabi che facevano i caporali, in particolare un pakistano è stato arrestato per caporalato” (Int. n. 16).

I referente sindacale riporta il caso di un altro cittadino pakistano che, insieme ad altri 18 lavoratori, era stato assunto con un contratto di 4 mesi presso l'azienda agricola Coli tramite l'intermediazione di un caporale connazionale. Con questo aveva pattuito di lavorare 8 ore al giorno ed una paga oraria di 4,5 euro l'ora. Il lavoratore aveva invece ricevuto *“in totale solo 500 euro, per 4 mesi di lavoro di 10 ore al giorno”* (Int. n.7).

La terza testimonianza sul caso Coli, questa volta diretta, è quella di un lavoratore pakistano che racconta di aver lavorato per lo stesso caporale per circa due anni svolgendo varie mansioni (come la pulitura di uva o la potatura di olivi) senza guanti né scarpe adatte. Insieme a lui erano coinvolti almeno altri 15/20 lavoratori fra pakistani, bengalesi, afgani e marocchini. L'intervistato racconta di aver trovato lui stesso l'intermediario:

“Io sapevo che lui lavorava in agricoltura e ho chiesto a lui lavoro. Lui mi ha detto: “Bene, vieni.”

Avevano concordato una paga oraria di 5 euro l'ora, per circa 500 euro al mese e la possibilità per il lavoratore di condividere l'alloggio col caporale. Tuttavia il lavoratore non ha mai ricevuto la somma concordata perché il caporale sottraeva arbitrariamente ogni mese i costi di vitto e alloggio dal salario, per cui solo in un'occasione il lavoratore è stato pagato 400 euro *“le altre volte 200, 300, 150 euro al mese”* (Int. n. 34). Le condizioni

di lavoro emerse erano pessime:

“acqua e cibo, chi li aveva se li portava da casa e soprattutto non c’era nessun indumento o dispositivo di protezione. Mi hanno raccontato che nei campi c’era chi lavorava in ciabatte”
(Int. 7).

Anche in questo caso sono individuabili varie forme di sfruttamento lavorativo, fra cui l’intermediazione illecita. Provando a tirare le somme di quanto è emerso dalle interviste rispetto a un ipotetico *continuum* delle condizioni di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici del settore agricolo abitanti a Prato, possiamo rilevare che i casi più gravi sono quelli che riguardano cittadini irregolari cinesi o pakistani: Fatti vivere in condizioni alloggiative degradanti; Privi di alcuna forma contrattuale; Fatti lavorare in condizioni lavorative malsane o pericolose; Pagati meno del pattuito o non pagati affatto; Reclutati e gestiti direttamente dal datore di lavoro o mediante caporale.

Più difficili da collocare nel *continuum* risultano le altre forme di sfruttamento lavorativo emerse dalle interviste (che vedono coinvolti cittadini regolari e/o irregolari subsahariani, pakistani, bengalesi, afgani, magrebini, albanesi). Si tratta di lavoratori e lavoratrici, con contratto parziale o senza contratto, reclutati e gestiti direttamente dal datore di lavoro o tramite l’intermediazione di caporali o cooperative “temporanee”. In generale possiamo rilevare che i casi riguardano condizioni di sfruttamento lavorativo più o meno grave a seconda dell’intensità e della combinazione di variabili quali:

- Ore di lavoro giornaliero e rispetto dei riposi settimanali;
- Rispetto del salario pattuito;
- Erogazione effettiva del salario;
- Condizioni lavorative di sicurezza e strumenti di protezione.

Da sottolineare la presenza di due costanti: la prima è che, eccetto il caso delle serre cinesi che coltivano prodotti per il loro mercato interno, in tutti gli altri casi i titolari delle aziende sono esclusivamente italiani. La seconda è che, al contempo, i lavoratori più sfruttati sono cittadini non italiani e spesso non europei.

Conclusioni

Le attività di ricerca-intervento hanno permesso di approfondire le conoscenze sulle condizioni di lavoro e sulle forme, anche gravi, di sfruttamento lavorativo di migranti e richiedenti protezione internazionale nel settore agricolo e nelle aziende a conduzione cinese del distretto della moda pratese.

Per quanto riguarda il settore agricolo si può concludere che nella quasi totalità dei casi di sfruttamento lavorativo rilevati, i lavoratori sfruttati sono cittadini non comunitari che abitano a Prato e che lavorano nelle campagne di altre province toscane per cooperative e aziende italiane.

Gli indicatori di sfruttamento rilevati sono:

- 1) Salari inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e locali, se non del tutto assenti in certi casi;
- 2) Violazioni dell'orario giornaliero di lavoro e dei riposi settimanali;
- 3) Assenza o irregolarità delle forme contrattuali;
- 4) Violazione delle norme di sicurezza e igiene nel lavoro;
- 5) In alcuni casi sottoposizione a condizioni alloggiative degradanti;
- 6) In alcuni casi, gestione della manodopera da parte di caporali.

I migranti oggetto di grave sfruttamento lavorativo nel distretto della moda pratese sono quasi esclusivamente di genere maschile, originari di Pakistan, Bangladesh e di vari paesi dell'Africa sub-sahariana (fra cui spiccano Senegal, Nigeria e Gambia), in prevalenza con tipologie regolari di permesso di soggiorno.

Fra i principali dati raccolti, si evidenzia che la ricerca del lavoro avviene in modo autonomo o attraverso canali informali fra migranti e richiedenti protezione internazionale, mentre il ruolo di reti criminali e di forme d'intermediazione illegale appare residuale.

Vari fattori, *in primis* i complessi processi di cambiamento interni alla comunità cinese di

Prato, e in particolare la minore disponibilità, rispetto al passato, di manodopera cinese, spiegano le ragioni dell'inserimento di lavoratori migranti nelle aziende cinesi del distretto della moda. La loro presenza appare di fondamentale importanza ai fini della riduzione del costo del lavoro, in un settore dove la concorrenza fra imprese è molto elevata e i margini di profitto esigui.

Confrontando il gruppo di lavoratori della ricerca e i lavoratori cinesi occupati nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento, emergono alcune discriminazioni rispetto alle condizioni di lavoro. Due differenze significative penalizzano i lavoratori non cinesi: essendo esclusi dal patto fra imprenditori e operai cinesi non fruiscono delle misure di accoglienza (posto letto, mensa, servizi interni) riservate ai lavoratori cinesi e sono occupati in forte prevalenza al nero, o devono sottoscrivere contratti part-time – a fronte di effettivi orari di lavoro molto superiori – a tempo determinato che mantengono il lavoratore in una condizione di precarietà.

Il modello di sfruttamento emerso si caratterizza per due elementi: l'asimmetria di potere nella relazione fra datori di lavoro e lavoratori e l'intensità del rapporto di sfruttamento (lunghissimi orari di lavoro, mancanza del giorno di riposo, livelli retributivi molto inferiori ai minimi). In questo modello di sfruttamento, dove il dominio e la completa coercizione sono assenti, risulta centrale la condizione di bisogno e di vulnerabilità socio-economica dei migranti.

In definitiva, pur emergendo varie forme di sfruttamento lavorativo, la maggioranza di casi documentati si colloca nel grave sfruttamento lavorativo per la presenza dei seguenti indicatori:

- 1) mancato pagamento della prestazione o retribuzione molto inferiore rispetto ai livelli retributivi stabiliti dal CCNL, e che risulta sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettuato. Il 68% dei lavoratori è retribuito meno di 3 euro all'ora;
- 2) evidenti violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che ledono il diritto al riposo e alle ferie. Il 62% dei lavoratori è occupato sette giorni su sette, per l'84% l'orario giornaliero dura dalle 9 alle 14 ore;
- 3) violazioni delle norme sulla sicurezza, sulla salute e sull'igiene nei luoghi di lavoro che sovra-espongono i lavoratori al rischio di infortuni e di malattie;
- 4) assenza di contratto, oppure stipula di contratti palesemente irregolari rispetto alle effettive prestazioni lavorative: il 68% dei rapporti di lavoro è al nero.

Bibliografia

ASGI, 2012, *L'emersione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri extracomunitari (regolarizzazione ex d.lgs. 109/2012)*, http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolarizzazione.2012.vademecum.asgi.pdf.

Becucci S., *Etnografia del pronto moda. I laboratori cinesi nel distretto di Prato*, in "Quaderni di Sociologia", 65, 2014, 121-143.

Becucci S., *La criminalità cinese in Italia*, in "Quaderni di Sociologia", 57, 2011, 43-65.

Bracci F., 2016, *Oltre il distretto*, Pacini, Pisa.

Bracci F., 2015, *La domanda di lavoro delle maggiori imprese a conduzione cinese nell'area pratese*, Iris, <https://www.irisricerche.it/discussioni/48-la-domanda-di-lavoro-delle-maggiori-imprese-a-conduzione-cinese-nell-area-pratese>, ultimo accesso 15/9/2018.

Bracci F., 2014, *La 'scatola nera' e la presenza cinese. Crisi del distretto e crisi del distrettualismo*, <http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/antonella-ceccagno-a-cura-di-migranti-cinesi-a-prato-roghi-e-succes-so-imprenditoriale/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Bracci F., 2008, *Migranti e mercato del lavoro a Prato*, in *L'immigrazione nella provincia di Prato. Rapporto 2007. Distretto parallelo o chiusura della filiera?*, Asel, pp. 59-178.

Bruscaglioni L., Cagioni A., 2016, *Logistica e sfruttamento lavorativo. Un'indagine nel territorio fiorentino*, Cat coop. soc., Filt Cgil Toscana, <https://www.coopcat.org/cultura/ricerche/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Cagioni A., Bruscaglioni L., 2014, *Migranti e lavoro: lo sfruttamento lavorativo nel territorio fiorentino*, Cat coop. soc., Firenze, <https://www.coopcat.org/cultura/ricerche/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Calloni M., Marras S., Serughetti G., 2012, *Chiedo asilo. Essere rifugiato in Italia*, Università Bocconi, Milano. Camera di Commercio di Prato, 2016, *Integrazione imprenditoriale*, Prato.

Carchedi F., 2012, *Il lavoro servile e le nuove schiavitù in campo lavorativo. Alcune considerazioni sul fenomeno*, in **Carchedi F.**, Dolente F. (a cura di), *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 73-82.

Carchedi D., Dolente F., Bianchini T., Marsden A., 2007, *La tratta di persone a scopo di grave sfruttamento lavorativo*, in **Carchedi F.**, Orfano I., *La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento*, FrancoAngeli, Milano, pp. 126-215.

Carchedi F., Mottura G., Pugliese E., (a cura di), 2003, *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, FrancoAngeli, Milano.

Carchedi F., Quadri V. (a cura di), 2014, *Il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Manuale per gli Ispettori del lavoro*, ILO, Dipartimento per le Pari Opportunità, Roma.

Castelli V., 2014, *Il fenomeno della tratta in Italia*, in Castelli V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta*, Franco-Angeli, Milano, pp. 23-68.

Castles S., Miller M., 2009, *The age of migration*, trad. it. *L'era delle migrazioni*, quarta edizione, Odoya, Bologna, 2012.

Ceccagno A., 2017, *L'etnicizzazione della forza lavoro nella moda italiana*, in Chignola S., Sacchetto D., *Le reti del valore*, DeriveApprodi, Roma, pp. 125-140. Ceccagno A., *L'imprenditoria contestata*, 2014, <http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/antonella-ceccagno-a-cura-di-migranti-cinesi-a-prato-roghi-e-succeso-imprenditoriale/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Ceccagno A., *The Hidden Crisis: the Prato Industrial District and the Once Thriving Chinese Garment Industry*, in "Revue Européenne des Migrations Internationales", Vol. 28 n°4, 2012, pp. 43-65.

Ceccagno A., 2010, *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, in Johanson G., Smith R., French R (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, pp. 51-79.

Ceccagno A. (a cura di), 2003, *Migranti e Prato. Il distretto multi-etnico*, FrancoAngeli, Milano.

Ceccagno A., Rastrelli R., 2008, *Ombre cinesi. Dinamiche migratorie della diaspora cinese in Italia*, Carocci, Roma.

Chignola S., 2012, *Per l'analisi del lavoro nero*, <http://www.uninomade.org/per-lanalisi-del-lavoro-nero/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Clean Clothes Campaign, 2014, *Abiti puliti. Quanto è vivibile l'abbigliamento in Italia?*

Colloca C., Corrado A., 2013, (a cura di) *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, Franco Angeli, Milano.

Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, *Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato*, Roma, XVII Legislatura, 2015.

Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione conclusiva*, Roma, XVI Legislatura, 2013.

Curcio R., 2007, (a cura di), *I dannati del lavoro. Vita e lavoro dei migranti tra sospensione del diritto e razzismo culturale*, Sensibili alle foglie, Acqui Terme (AL).

Dal Lago A., Quadrelli E., 2003, *La città e le ombre*, Feltrinelli, Milano.

De Vito G., 2009, *Tutti giù per terre. Il lavoro in campagna. Ingaggio grigio e fabbriche di clandestinità*, Levante Editore, Bari.

Dei Ottati G., 2015, *La recente evoluzione delle imprese cinesi di Prato: diversificazione e relazioni transnazionali e miste*, in IRPET, *Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di Prato e loro contributo all'economia della provincia*, pp. 21-41.

Dei Ottati G., 2013, *Il ruolo della immigrazione cinese a Prato: una rassegna della letteratura*, in IRPET, *Prato: il ruolo della comunità cinese*, Provincia di Prato-IRPET, Firenze, pp. 21-38.

Dei Ottati G., 2010, *Globalizzazione, distretti industriali e doppia sfida cinese: il caso di Prato*, in Johanson G.,

Smith R., French R (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, 2010, pp. 33-49.

Do P., 2010, *Il tallone del drago*, DeriveApprodi, Roma.

Fabbri M., 2011, *Imprenditori cinesi nel settore delle confezioni e dell'abbigliamento a Prato*, in CNEL, *Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia*, Roma, pp. 113-135.

Fana M., 2017, *Non è lavoro, è sfruttamento*, Laterza, Bari.

Faso G., Bontempelli S. (a cura di), 2017, *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo*, Cesvot, Firenze.

Fillea Cgil, Flai Cgil, *Le nuove norme sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, novembre 2017, Roma.

Fumagalli A., 2017, *Dal lavoro precario al lavoro gratuito. Le nuove frontiere della sussunzione del lavoro al capitale*, in Coin F. (a cura di), *Salari rubati*, Ombre corte, Verona, pp. 31-53.

Fumagalli A., 2013, *Lavoro male comune*, Bruno Mondadori, Milano.

Gaboardi A., 2017, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in "La Legislazione Penale", 3 aprile 2017, pp. 4-80.

Grappi M., 2016, *Logistica*, Ediesse, Roma.

Leogrande A., 2008, *Uomini e caporali*, Mondadori, Milano.

International Labour Office, 2014, *Economy and Poverty: The Economics of Forced Labour*, Geneva.

Ires, 2012, *Mi chiamo Chen e lavoro a Prato*, Firenze.

Irpel, 2014, *Il ruolo economico della comunità cinese*, Pacini, Pisa.

Mancini D., 2012, *Tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo: il quadro normativo, applicazioni e prospettive*, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 61-72.

Mancini D., 2011, *Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini al nuovo art. 603 bis c.p.*, <http://www.altalex.com/documents/news/2011/09/27/la-tutela-dal-grave-sfruttamento-lavorativo-ed-il-nuovo-articolo-603bis-c-p>, ultimo accesso 15/9/2018.

Marsden A., Caserta D., 2010, *Storie e progetti imprenditoriali dei cinesi a Prato*, Prato, Camera di commercio.

Marsden A., 2002, *Il ruolo della famiglia nello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato*, in Colombi M. (a cura di), *L'imprenditoria cinese nel distretto industriale di Prato*, Olschki, Firenze, pp. 71-103.

Mezzadra S., Neilson B., 2013, *Border as a method, or the Multiplication of Labour*, trad. it., *Confini e frontiere*, Il Mulino, Bologna, 2014.

Michelini G., 2012, *Lavoro servile e lavoro irregolare. L'esperienza giurisprudenziale*, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), 2012, *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 47-60.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, *Sesto Rapporto Annuale. I migranti nel mercato del lavoro in Italia*, Roma.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, Roma.

Ministero del Lavoro, 2016, *Rapporto Annuale dell'attività di Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale*, 2015, Roma.

Nicodemi F., 2015, *La tutela delle vittime di tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in*

Italia, ASGI, Open Society Foundation.

Nicodemi F., 2007, *L'applicazione dell'art. 18 T.U. Imm. e delle norme ad esso collegate: criticità e prospettive*, in Fachile et al., *La tratta di persone in Italia*, vol. 2, FrancoAngeli, Milano, pp. 53-125.

Nigro G., 2012, *Lavori in corso. Pratiche e idee per la liberazione del lavoro migrante*, in AA.VV. *A pelle viva*, DeriveApprodi, Roma, pp. 76-100.

Nocifera E., 2014, *L'avvento del lavoro paraschiavistico e le trasformazioni del mercato del lavoro in Italia*, in Nocifera N. (a cura di) *Quasi schiavi*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rn), pp. 39-81.

Oliveri F., *Quale diritto contro lo sfruttamento? Riflessioni teorico-critiche a partire dalla posizione dei lavoratori stranieri nell'ordinamento italiano*, in R. Evangelista e A. Latino (a cura di), *Con-vivere nel (dis)ordine*, Editoriale Scientifica, Napoli (in corso di stampa).

Omizzolo M., 2016, *Indagine sul contrasto allo sfruttamento lavorativo e di manodopera immigrata in Italia: dalla direttiva europea Sanzioni alla legge Rosarno*, in "Democrazia e Sicurezza" Anno VI, n. 1, Roma Tre, Roma.

Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, (a cura di), *Agromafie e caporalato, Terzo Rapporto*, Flai Cgil, Roma.

Osservatorio Placido Rizzotto, 2012, (a cura di), *Agromafie e caporalato, Primo Rapporto*, Flai Cgil, Roma.

Palidda S., 2001, (a cura di), *Passeurs, mediatori e intermediari*, in "La Ricerca Folklorica", n. 44, Antropologia dei processi migratori, Grafo, pp. 77-84.

Pedone V., 2013, *Chugo. Uscire dal Paese: breve quadro dei flussi migratori dalla Cina*, in Berti F., Pedone V., Valzania A., *Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei cinesi*, Pacini, Pisa, pp. 59-84.

Piva D., 2017, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in "Archivio Penale", Fascicolo n. 1- Gennaio-Aprile 2017.

Pugliese E., 2013, *Agricoltura ricca e mano d'opera povera*, in Pugliese E. (a cura di), *Immigrazione e diritti violati*, Ediesse, Roma, pp. 53-64.

Pugliese E. (a cura di), 2009, *Indagine su "il lavoro nero"*, CNEL, Roma.

Rigo E., 2016, *Lo sfruttamento come modo di produzione*, in Rigo E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali*, pp. 5-14, Pacini, Pisa.

Rullani E., Tinagli I., Trigilia C., Paolazzi L. (a cura di), 2010, *Prato in progress. Alla ricerca di alternative condivise per l'economia post-crisi*, Executive report, Camera di Commercio di Prato.

Sacchetto D., 2013, *Migrazioni e lavoro nella sociologia italiana*, in Mezzadra S., Ricciardi M. (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, Ombre corte, Verona, pp. 50-67.

Saliceti F., 2017, *Normativa di contrasto alle forme di grave sfruttamento dei lavoratori migranti*, in **Carchedi F.**,

Galati M., Saraceni I., *I braccianti stranieri nella piana lametina*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), pp. 162-195.

Selvatici A., 2015, *Il sistema Prato. Il distretto industriale illegale dei cinesi e degli italiani*, Pendragon, Bologna.

Sestieri M., 2017, *Note di politica criminale in tema di caporalato*, in "Archivio Penale", <http://www.laegislazio-nepenale.eu/note-di-politica-criminale-in-tema-di-caporalato-marcello-sestieri/>, ultimo accesso 15/9/2018.

Sottosanti E., 2017, *Il nuovo reato di caporalato dopo la legge n. 199/2016*, in "Parola alla difesa", Gennaio-Febbraio 2017, pp. 23-33.

Staid A., 2011, *Le nostre braccia. Meticcio e antropologia delle nuove schiavitù*, Agenzia X, Milano.

Stifanelli G., Maccioni D., 2016, *Aspetti critici della presenza cinese nell'economia del comprensorio di Prato*, in Ministero del lavoro, *Illeciti nell'impiego di manodopera straniera: strategie di contrasto e tutela delle vittime*, Roma, pp. 93-102.

Toccafondi D., 2010, *Il distretto industriale pratese e la comunità cinese*, in Johanson G., Smith R., French R (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, pp. 81-101.

Trucco L., Paggi M., Nicodemi F. (a cura di), 2015, *La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime*, Cittalia, Asgi, Roma.

Zhang Y., 2015, *L'evoluzione delle reti sociali ed economiche nei cluster di imprese: un confronto tra il cluster dell'abbigliamento di Prato e quello di Wenzhou*, in *Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di Prato e loro contributo all'economia della provincia*, IRPET, Pacini, Pisa, pp. 43-73.

